

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 15

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 aprile 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **84.** Ordinanza 22-28 marzo 2000
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Piemonte - Sanità pubblica - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero-professionale sugli «animali di affezione» e sugli «animali da reddito» - Lamentata irragionevole compressione, con indebito limite territoriale, dell'attività professionale, in violazione altresì di principi fondamentali posti dalla legislazione statale - *Ius superveniens* - Modificazione del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza.
 - Legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.
 - Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120. Pag. 9
- N. **85.** Ordinanza 22-28 marzo 2000
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Costituzione e intervento in giudizio - Costituzione della parte privata - Termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* - Inosservanza - Inammissibilità della costituzione.
 - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte cost., art. 3.
Regione Lombardia - Impiego pubblico - Concorso per titoli a posti di qualifica dirigenziale nel ruolo della Giunta - Titoli valutabili - Esclusione della valutazione delle funzioni direttive svolte presso uffici regionali (dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979) analoghe a quelle svolte presso altri enti pubblici non regionali, costituenti titolo valutabile - Asserita arbitraria disparità di trattamento tra concorrenti - Erronea e immotivata premessa interpretativa, assunta dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
 - Legge Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2, artt. 1 e 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 97 » 12
- N. **86.** Ordinanza 22-28 marzo 2000
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Emilia-Romagna - Dipendenti di ruolo - Valutazione a fini economici del servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni - Lamentata disparità di trattamento in relazione alla data dell'assunzione in ruolo - Carente ponderazione da parte del giudice *a quo* del complessivo quadro normativo (e particolarmente delle disposizioni espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme denunciate) - Motivazione generica e incongrua sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
 - Legge Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11, art. 12 e 13; legge Regione Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27, art. 29; legge Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26, art. 32; legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12, art. 47.
 - Costituzione, artt. 3, 36, 97 e 117 » 15

N. 87. Ordinanza 22-28 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Mancata previsione dell'avvertimento all'opponente di proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali - Questione identica ad altra già sollevata dallo stesso rimettente nel medesimo giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile (in quanto prospettata in modo astratto) - Permanenza immutata della situazione processuale sottostante alla questione - Improponibilità da parte dello stesso giudice nel medesimo giudizio della stessa questione, equivalente ad impugnazione della precedente decisione della Corte - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 641, primo comma, e 645, primo comma.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 137

Pag. 17

N. 88. Ordinanza 22-28 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di traffico di sostanze stupefacenti - Sussistenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - Sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione della confisca dei valori costituenti profitto dell'attività di spaccio - Prospettata violazione dei principi di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena - Richiesta di un intervento additivo in materia penale, di competenza del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356), art. 12-*sexies*, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 501).

- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma

» 19

N. 89. Sentenza 23-31 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Basilicata - Sanità pubblica - Riordino del sistema sanitario regionale - Successione delle aziende sanitarie nei rapporti obbligatori sorti a carico delle sopresse unità sanitarie locali - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della legislazione nazionale in materia sanitaria, che richiede apposite «gestioni a stralcio» in ambito regionale - Insussistenza - Introduzione da parte delle norme regionali denunciate di meccanismi di gestioni distinte e di contabilità separate, atte ad evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50, art. 4, comma 1; legge Regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 27, art. 49, comma 1.

- Costituzione, artt. 117 (in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724)

» 21

N. 90. Ordinanza 23-31 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Controversie riguardanti la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria - Estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e onere di promuovere *ex novo* i giudizi dinanzi al giudice amministrativo - Ritenuto spostamento di competenza in violazione del principio del giudice naturale e del divieto di istituire giudici straordinari - Erroneità del presupposto interpretativo, da cui muove il giudice rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 1988, n. 391, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 25, primo comma, e 102, secondo comma

» 25

N. 91. Ordinanza 23-31 marzo 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni di un parlamentare nel corso di un'intervista a organo di stampa - Procedimento penale a carico dello stesso parlamentare, per offesa alla reputazione di un magistrato del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Monza procedente - Delibazione preventiva sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivi - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notificazione nel termine prescritto.

- Deliberazione della Camera dei deputati 2 febbraio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

Pag. 27

N. 92. Ordinanza 23-31 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Controversie in materia di contributi di bonifica - Competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace - Definizione della questione relativa alla competenza da parte dello stesso giudice di pace rimettente, con esaurimento del suo potere decisorio - Conseguente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 7 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113

» 29

N. 93. Ordinanza 23-31 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Controversie in materia di contributi consortili - Competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace - Prospettazione di una questione non di legittimità costituzionale, ma piuttosto diretta a fini cautelativi contro un eventuale annullamento dell'emanda decisione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., artt. 7 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113

Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione di contributi consortili - Applicabilità delle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 9; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 113

» 31

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 123. Ordinanza della Corte di appello di Trento del 19 gennaio 2000.

Processo penale - Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2, legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo - Applicabilità ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati a seconda dello stato e grado del procedimento penale - Violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo sotto il profilo della violazione del diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 35

N. 124. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 12 ottobre 1999.

Poste e telecomunicazioni - Mancato recapito di telegramma - Danni subiti dal destinatario (nella specie, perdita di *chance* di assunzione con contratto di formazione e lavoro) - Obbligo di risarcimento da parte della società Poste italiane S.p.a. - Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento tra gestore e utenti del servizio postale - Irragionevole alterazione della natura privatistica del rapporto - Illogicità e incoerenza della scelta legislativa.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6 e 249, primo inciso.

- Costituzione, art. 3 Pag. 36

N. 125. Ordinanza del tribunale di Salerno del 17 dicembre 1999.

Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti informazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa - Applicabilità della causa di non punibilità della ritrattazione - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, per la ritrattazione di dichiarazione resa alla polizia giudiziaria operante su delega del pubblico ministero.

- Cod. Pen., art. 376, comma 1.

- Costituzione, art. 3 » 41

N. 126. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Venezia del 6 luglio 1999.

Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni di atti processuali - Notificazione del ricorso in appello a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data di spedizione, anziché di ricezione, dell'atto - Disparità di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo posta nel processo civile ed in quello amministrativo, nonché rispetto alle notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario - Incidenza sulla certezza e sulla tutela delle situazioni giuridiche dei destinatari della notifica - Contrasto con principi e criteri direttivi posti dalla legge delega n. 413/1991.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, comma 5, 53, comma 2, 20, comma 1.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 76, in relazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, lett. g) » 43

N. 127. Ordinanza del tribunale militare di La Spezia dell'11 novembre 1999.

Reati militari - Furto militare - Punibilità a querela della persona offesa - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di furto comune.

- Codice penale militare di pace, art. 230, comma 1.

- Costituzione, art. 3 » 46

N. 128. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Genova del 7 dicembre 1999.

Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - Determinazione - Correzione della misura di base dell'imposta in relazione al reddito concretamente prodotto - Considerazione, a tal fine, dell'ammontare globale di quest'ultimo, ancorché prodotto in più comuni - Mancata parametrizzazione del reddito in rapporto al comune ove è stato prodotto - Conseguente deteriore trattamento impositivo di chi esercita la sua attività in comuni distinti, rispetto a chi (con egual reddito) la esercita in unico comune - Disparità di imposizione tributaria, a parità di capacità contributiva.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384.

- Costituzione, artt. 3 e 53 » 50

N. 129. Ordinanza del tribunale di Messina del 28 ottobre 1999.

Procedimento civile - Controversie sulla responsabilità civile dei magistrati - Determinazione del foro competente - Spostamento della competenza territoriale, nel caso in cui l'attore sia magistrato che, al momento del fatto e/o della proposizione della domanda, svolga le funzioni nel distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a decidere sulla controversia - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa del magistrato «danneggiante» - Contrasto con il principio di eguaglianza - Irragionevolezza.

- Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 52

N. 130. Ordinanza del tribunale di Latina del 20 dicembre 1999.

Avvocato e procuratore - Astensione collettiva dall'attività giudiziaria - Prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall'autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. - Esclusione - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sulla funzione giurisdizionale, nonché sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Contrasto con i principi internazionali in materia di giusto processo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 171/1996.

- Cod. proc. pen. 1988, artt. 97, comma 4, comb. disp. 105, comma 5, 484.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 » 56

N. 131. Ordinanza del tribunale di Latina del 17 dicembre 1999.

Avvocato e procuratore - Astensione collettiva dall'attività giudiziaria - Nomina degli aventi titolo all'iscrizione all'albo degli avvocati in sostituzione del difensore che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente impedito, qualora tutti gli iscritti agli albi degli avvocati immediatamente reperibili rifiutino senza legittimo motivo di assumere e svolgere le funzioni di sostituto - Esclusione - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sulla funzione giurisdizionale nonché sul principio di obbligatorietà dell'azione penale - Contrasto con i principi internazionali in materia di giusto processo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 171/1996.

- Cod. proc. pen. 1988, artt. 97 e 484; r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 1 e 26, convertito con modificazioni in legge 22 gennaio 1934, n. 36.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 » 62

N. 132. Ordinanza del tribunale di Rovigo del 22 dicembre 1999.

Enti locali - Spese dei comuni, delle province e delle comunità montane - Mancata regolarizzazione, nei termini prescritti, dell'ordinazione dei lavori di somma urgenza disposti da amministratori o funzionari - Novazione soggettiva, a carico di questi ultimi, dell'obbligazione verso i fornitori - Applicabilità di tale conseguenza pur se la mancata regolarizzazione sia dipesa da fatti sopravvenuti (in specie, scioglimento del Consiglio comunale) estranei alla volontà dell'amministratore o funzionario - Irragionevole assimilazione dei casi di forza maggiore a quelli di colpa dei dipendenti dell'amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, comma 4, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 23, sostituito dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3 » 66

N. 133. Ordinanza del tribunale di Genova del 17 gennaio 2000.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 461.

- Costituzione, art. 3 Pag. 69

N. 134. Ordinanza del tribunale di Genova del 13 gennaio 2000.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 461.

- Costituzione, art. 3 » 70

N. 135. Ordinanza del tribunale di Genova del 10 gennaio 2000.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 461.

- Costituzione, art. 3 » 70

N. 136. Ordinanza del tribunale di Genova del 17 gennaio 2000.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 461.

- Costituzione, art. 3 » 71

N. 137. Ordinanza del tribunale di Alba del 3 febbraio 2000.

Processo penale - Richiesta di rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria - Procedimenti non ancora giunti alla fase dell'udienza preliminare o per i quali detta fase non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Esclusione - Disparità di trattamento degli imputati in ordine all'accesso al rito speciale in dipendenza della fase processuale alla data di entrata in vigore della legge menzionata - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 71

N. 138. Ordinanza del giudice di pace di Napoli del 19 luglio 1999.

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti a mezzo posta - Regime di recapito applicabile per gli atti giudiziari a seguito della sent. n. 346/1998 della Corte costituzionale - Mancata estensione agli «atti non giudiziari, ma presupposto necessario dell'azione giudiziaria» (nella specie, alla lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, diretta ad attivare la garanzia assicurativa per danni da circolazione stradale, ex art. 22, legge n. 990/1969) - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 73

N. 139. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Catanzaro del 12 gennaio 2000.

Pena - Pene detentive brevi - Sospensione dell'esecuzione, da parte del magistrato di sorveglianza, della pena della semidetenzione nei confronti del soggetto minorenne al momento della condanna e, sussistendo gli stessi presupposti previsti per la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, concessione al condannato del termine di trenta giorni per presentare istanza per misura alternativa alla semidetenzione - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto rispetto alla sospensione dell'esecuzione, da parte del pubblico ministero, di pene detentive brevi e all'istanza, per ottenere misure alternative alla detenzione - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e della tutela dei minori.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 656.

- Costituzione, artt. 3, 27, comma 3, 31, comma 2

» 75

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 84

Ordinanza 22-28 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Piemonte - Sanità pubblica - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero-professionale sugli «animali di affezione» e sugli «animali da reddito» - Lamentata irragionevole compressione, con indebito limite territoriale, dell'attività professionale, in violazione altresì di principi fondamentali posti dalla legislazione statale - *Ius superveniens* - Modificazione del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza.

- Legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), promossi con due ordinanze emesse il 15 luglio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi proposti da G. Z. contro Azienda sanitaria regionale di Chieri n. 8 ed altra e da L. B. ed altri contro Azienda sanitaria regionale n. 16 di Mondovì - Ceva ed altra, iscritte ai numeri 672 e 673 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di G. Z., L. B. ed altri nonché gli atti di costituzione della Regione Piemonte; Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv. Sebastiano Zuccarello per G. Z., L. B. ed altri e Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi rispettivamente ad oggetto l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda sanitaria regionale del Piemonte n. 8 ha intimato ad un medico veterinario da essa dipendente la chiusura di un ambulatorio privato, nonché l'annullamento della nota con cui l'Azienda sanitaria regionale n. 16 del Piemonte ha chiesto ad alcuni medici veterinari da essa dipendenti informazioni sulla loro attività libero professionale, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze emesse il 15 luglio 1998, ha sollevato questione di costituzionalità, nel primo giudizio dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio

1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), nel secondo degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della stessa legge, in relazione agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che, ad avviso del collegio, le disposizioni impugnate disciplinano la libera professione dei medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale con modalità così restrittive da impedirne sostanzialmente l'esercizio, ed appaiono quindi irragionevoli e in contrasto con il diritto costituzionale al lavoro, con i principi della legislazione statale e con il diritto dei cittadini di esercitare in ogni parte del territorio nazionale la loro professione;

che secondo i giudici *a quibus* l'art. 2 della legge, prevedendo il divieto di svolgere, nel territorio dell'azienda sanitaria di appartenenza, la libera professione sugli «animali d'affezione», viola gli articoli 4 e 35 della Costituzione, in quanto «determina un grave affievolimento delle facoltà professionali del veterinario senza ricordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica», e sovrappone il criterio territoriale a quello della potenziale situazione di conflitto, che impone di «procedere alla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale»;

che l'art. 3 della legge impugnata implica, per i rimettenti, una analoga «soppressione di ogni possibilità di esercizio della libera professione», in quanto la consente sugli animali «da reddito» solo «in caso di carenza di veterinari libero-professionisti», e pone quindi una preclusione che difetta di «ogni ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario pubblico», sicché è inficiato da vizi che riguardano anche il successivo art. 4, il quale estende la disciplina degli articoli 2 e 3 all'attività veterinaria sul «cavallo sportivo», apparendo altresì illegittimo anche l'art. 1, comma 2 della legge in ragione della sua «connessione» con la disciplina dei precedenti articoli 2, 3 e 4;

che, ad avviso del Tar, le norme impugnate vulnerano l'articolo 3 della Costituzione, dato che prima riconoscono, e poi, contraddittoriamente, restringono fino a vanificare il diritto dei veterinari pubblici all'esercizio dell'attività libero-professionale, nonché l'articolo 120 della Costituzione, a causa dell'indebito limite territoriale che la legge impugnata appone allo svolgimento della libera professione;

che la legge regionale sarebbe altresì in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, in una materia nella quale «la competenza regionale (...) conserva un ruolo secondario, ovvero attuativo di principi e norme stabilite a livello statale», essa violerebbe i principi fondamentali posti dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), dall'art. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), e dall'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), i quali stabiliscono il diritto dei veterinari pubblici dipendenti all'esercizio dell'attività libero-professionale;

che si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, convenuta in entrambi i giudizi principali, chiedendo che le questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibili, in quanto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 — recante disposizioni sulla «Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale» — conterrebbe disposizioni di contenuto analogo a quello delle norme impugnate, con la conseguenza che, anche a seguito di una decisione di illegittimità costituzionale, esso rimarrebbe comunque in vigore, facendo «quindi venir meno l'interesse dei ricorrenti all'impugnativa»;

che, secondo la difesa della Regione, le questioni sarebbero comunque infondate, in quanto le norme impugnate disciplinerebbero la libera professione dei veterinari pubblici «secondo un criterio non irragionevole», «finalizzato ad assicurare la migliore funzionalità del servizio pubblico sanitario», mentre il riferimento all'art. 4 della Costituzione non sarebbe pertinente, poiché detta norma costituzionale «concerne precipuamente l'accesso al mercato del lavoro»;

che si sono costituiti i ricorrenti nei due giudizi principali, svolgendo argomentazioni a sostegno dell'accoglimento delle questioni di costituzionalità e deducendo in particolare che limiti all'attività libero-professionale dei veterinari pubblici possono venire disposti soltanto per grave e comprovato pregiudizio al servizio sanitario nazionale, e che il legislatore regionale non avrebbe rispettato il principio che essi «devono essere dimensionati in relazione al tipo di attività svolta nell'ambito della struttura pubblica, e non anche in riferimento al luogo in cui opera il veterinario».

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime disposizioni di legge in riferimento agli stessi parametri costituzionali e quindi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), il quale, fra l'altro, ha stabilito, all'art. 13, una nuova disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, la quale, come questa Corte ha rilevato, ha determinato il superamento della «stessa *summa divisio* fra regime dei sanitari che svolgono attività c.d. extramuraria e regime dei sanitari che svolgono attività intramuraria» (sentenza n. 63 del 2000);

che, in particolare, l'art. 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dall'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 229 del 1999, ha disciplinato, al comma 3, anche il rapporto di lavoro di coloro che erano già alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo, a seguito della ulteriore modifica introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), che entro il 14 marzo 2000 «tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo», e che anche «in assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo», prevedendo altresì, al comma 1, che i dirigenti sanitari «con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (...) abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo»;

che, infine, il successivo art. 15-*sexies* comma 1, dispone che lo stesso rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, che abbiano comunicato l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria, «comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza»;

che la predetta sopravvenuta disciplina modifica il quadro normativo di riferimento considerato dai giudici rimettenti, cosicché si impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni di costituzionalità nei giudizi *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 85

Ordinanza 22-28 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione e intervento in giudizio - Costituzione della parte privata - Termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* - Inosservanza - Inammissibilità della costituzione.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte cost., art. 3.

Regione Lombardia - Impiego pubblico - Concorso per titoli a posti di qualifica dirigenziale nel ruolo della Giunta - Titoli valutabili - Esclusione della valutazione delle funzioni direttive svolte presso uffici regionali (dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979) analoghe a quelle svolte presso altri enti pubblici non regionali, costituenti titolo valutabile - Asserita arbitraria disparità di trattamento tra concorrenti - Erronea e immotivata premessa interpretativa, assunta dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2, artt. 1 e 2.

- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale» e conseguenti adempimenti), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Tosto Nicolò contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Tosto Nicolò e della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avv.to Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

Ritenuto che — nel corso di un giudizio promosso da un concorrente per l'annullamento del provvedimento di reiezione della domanda di attribuzione d'un nuovo punteggio nel concorso per titoli a n. 152 posti di seconda qualifica dirigenziale nel ruolo della Giunta della Regione Lombardia, espletato nel 1985 ai sensi dell'art. 36 della legge di quella Regione 29 novembre 1984, n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale), come interpretato dalla legge della stessa Regione 27 marzo 1985, n. 22 (Interpretazione autentica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60) — il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza emessa l'8 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge della Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale» e conseguenti adempimenti), nella parte in cui escludono dai titoli valutabili per il concorso suddetto lo svolgimento presso la Regione, «nel periodo dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979», di funzioni analoghe a quelle svolte nello stesso periodo presso altri enti pubblici e costituenti, invece, titolo concorsuale valutabile;

che, infatti, ad avviso del giudice *a quo* il combinato disposto delle denunciate norme e dell'art. 36 della legge regionale n. 60 del 1984, come interpretato dall'art. 1, terzo comma, lettera c) della legge regionale n. 22 del 1985, mentre esclude la valutazione, quale titolo per il concorso, delle funzioni a livello direttivo svolte presso uffici regionali o centri regionali di formazione professionale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 (con la quale — sempre secondo lo stesso giudice — vennero introdotti criteri non meramente discrezionali per il conferimento di tali funzioni), ammette invece la valutazione, agli stessi fini, di analoghe funzioni direttive svolte presso enti pubblici diversi dalla regione anche anteriormente a tale data (in particolare a partire dal 15 dicembre 1973), senza che rilevino l'assetto organizzativo degli enti o le modalità del conferimento delle funzioni;

che, pertanto, il rimettente lamenta la violazione, da parte delle denunciate norme:

a) dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra concorrenti che abbiano svolto, «prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1979», analoghe funzioni direttive presso la Regione e presso altri enti pubblici;

b) dell'art. 97 della Costituzione, per l'incongrua ed arbitraria discriminazione nei confronti di coloro che abbiano maturato la propria professionalità esercitando, nel periodo predetto, funzioni direttive nell'ambito della struttura della Regione Lombardia;

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva come l'eventuale declaratoria di incostituzionalità delle norme impugnate determinerebbe un esito della lite pienamente favorevole alla parte privata, consentendo il riconoscimento del suo diritto a vedersi valutate nel concorso le funzioni direttive svolte presso la regione anche nel periodo «dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979»;

che, con memoria depositata il 1° giugno 1999, si è costituita la parte privata del giudizio *a quo* chiedendo che la sollevata questione venga dichiarata fondata;

che, con memoria depositata il 12 ottobre 1998, si è costituita in giudizio anche la Regione Lombardia, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione, se intesa ad ottenere una pronuncia volta ad estendere la valutazione, nella procedura concorsuale di cui alla legge regionale n. 2 del 1995, delle funzioni direttive prestate nella regione dal 15 dicembre 1973 alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1979; nonché per la declaratoria di manifesta irrilevanza o comunque di infondatezza della stessa questione, se intesa ad ottenere la caducazione della legge regionale n. 2 del 1995, nella parte in cui prevede la valutazione delle funzioni direttive prestate presso enti pubblici diversi dalla regione nel medesimo periodo;

che la Regione sottolinea la ragionevolezza dell'esclusione della valutazione concorsuale di funzioni svolte nella regione a livello direttivo anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1979, quando cioè, come ammesso nella stessa ordinanza di rimessione, l'ordinamento regionale, in base alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, non prevedeva ancora né formali strutture direttive né la formalizzazione degli incarichi e quando, in base all'art. 15 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, anche gli incarichi di direzione dei centri di formazione professionale erano attribuiti con discrezionalità assoluta, in assenza di criteri selettivi legislativamente predeterminati;

che, secondo la deducente, anche le funzioni a livello direttivo svolte presso altri enti pubblici sono valutabili solo se conferite con procedure di incarico basate su requisiti oggettivi, come definitivamente ribadito, con norma di interpretazione autentica non presa in considerazione dal Collegio rimettente, dall'art. 4, comma 14, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1; per cui sarebbe da escludere la denunciata disparità di trattamento;

che — osserva ancora la Regione — la sollevata questione di legittimità costituzionale, ove diretta a censurare l'attribuzione di punteggio per lo svolgimento di funzioni direttive presso enti pubblici non regionali conferite senza formalità e senza criteri predeterminati, sarebbe manifestamente irrilevante, perché del tutto estranea alla pretesa sostanziale avanzata dal ricorrente nel giudizio *a quo*.

Considerato che la costituzione della parte privata è inammissibile, in quanto effettuata oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla *Gazzetta Ufficiale* fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

che il rimettente lamenta — in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione — che, ai fini dell'attribuzione di punteggio nel concorso per titoli di cui all'art. 36 della legge regionale n. 60 del 1984, come interpretato dalla legge regionale n. 22 del 1985, le norme denunciate, mentre escludono la rilevanza delle funzioni a livello direttivo svolte nell'ambito regionale, ove conferite anteriormente alla legge regionale n. 42 del 1979 (e, quindi,

secondo quanto egli stesso ammette, in base a scelte ancora discrezionali e non vincolate a criteri obiettivi legislativamente predeterminati), invece attribuiscono rilevanza ad analoghe funzioni comunque svolte presso altri enti pubblici, a partire dal 15 dicembre 1973, indipendentemente dalle modalità di conferimento e dall'assetto organizzativo di tali enti;

che, dunque, il giudice *a quo* nel chiedere la caducazione delle norme impeditive della valutazione delle funzioni a livello direttivo svolte nell'ambito regionale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1979, muove dall'apodittica premessa interpretativa, secondo cui sarebbero valutabili come titolo concorsuale le funzioni a livello direttivo comunque svolte presso enti pubblici non regionali, anche se conferite informalmente ed in base a scelte assolutamente discrezionali;

che tale premessa, non solo non è stata dimostrata dal rimettente — il quale non ha ottemperato all'obbligo di interpretare le norme denunciate in modo conforme a Costituzione e non ha neppure indicato alcuna disposizione che, a partire dal 15 dicembre 1973, consenta un siffatto conferimento di funzioni direttive presso enti non regionali —, ma appare in palese contrasto con i dati normativi, segnatamente con la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (non menzionata dal giudice *a quo* benché pubblicata sin dal 30 gennaio 1998), il cui art. 4, comma 14, valorizza gli aspetti formali del conferimento di funzioni e dell'assetto organizzativo dell'ente non regionale, interpretando il punto C4 dell'art. 36, quarto comma, della legge qui in esame, nel senso di considerare valutabili soltanto: «a) le funzioni dirigenziali espletate, anche in posizione di comando, da personale inquadrato in qualifiche o livelli dirigenziali negli enti di provenienza; b) le funzioni formalmente attribuite di direzione o di responsabilità di strutture organizzative previste dagli ordinamenti degli enti di provenienza»;

che, a stregua di un'interpretazione della denunciata normativa nei sensi appena indicati, appaiono prive di consistenza le censure di irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché la limitazione temporale del periodo valutabile delle funzioni a livello direttivo svolte presso la regione (cioè solo quelle conferite in applicazione dei criteri formali introdotti dalla legge regionale n. 42 del 1979), vale a rendere omogenee le funzioni stesse con quelle, parimenti direttive, svolte (pur esse su basi formali e secondo criteri prefissati) presso enti non regionali anche prima di quel periodo, a partire dal 15 dicembre 1973;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale» e conseguenti adempimenti), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione — dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 86

Ordinanza 22-28 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Emilia-Romagna - Dipendenti di ruolo - Valutazione a fini economici del servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni - Lamentata disparità di trattamento in relazione alla data dell'assunzione in ruolo - Carente ponderazione da parte del giudice *a quo* del complessivo quadro normativo (e particolarmente delle disposizioni espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme denunciate) - Motivazione generica e incongrua sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11, art. 12 e 13; legge Regione Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27, art. 29; legge Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26, art. 32; legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12, art. 47.
- Costituzione, artt. 3, 36, 97 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973, 26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni); dell'art. 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali); dell'art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi regionali), promossi con 2 ordinanze emesse il 21 dicembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Accarisi Serena ed altri e da Bedeschi Paola ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritte ai nn. 787 e 788 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi amministrativi — promossi da dipendenti regionali per sentir accertare il loro diritto «di ottenere, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale o, in subordine, dal 31 dicembre 1985, il riconoscimento di un'anzianità pari al cento per cento di quella relativa al servizio dagli stessi svolto, anche non di ruolo e per periodi anche non continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse da quella di provenienza» — il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con due ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe il 21 dicembre 1995 (ma pervenute alla Corte costituzionale il 7 ottobre 1998), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11; dell'art. 29 della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27; dell'art. 32 della legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26; nonché dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12;

che, secondo il giudice *a quo* correttamente l'Amministrazione convenuta ha applicato nei confronti dei ricorrenti (tutti immessi giuridicamente in ruolo, a seguito di concorso, in arco di tempo compreso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985) l'art. 98 della legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 25, come sostituito dal denunciato art. 32 della legge regionale n. 26 1973, ed ha conseguentemente riconosciuto agli interessati, ai fini della determinazione del trattamento retributivo, un'anzianità pari al cinquanta per cento di quella risultante dal servizio effettivo prestato presso l'Amministrazione di provenienza con mansioni corrispondenti o propeedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale nella quale sono stati immessi;

che, tuttavia, sempre secondo il rimettente, gli artt. 2 e 13 della legge regionale n. 11 del 1984 e l'art. 29 della legge regionale n. 27 del 1985 sono da considerare costituzionalmente illegittimi, «nella parte in cui limitano al solo personale assunto nei ruoli regionali, rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982 e dal 31 dicembre 1985, la valutazione ai fini economici dell'intera anzianità di servizio pregressa posseduta dai detti dipendenti e la conservazione agli stessi del trattamento economico già acquisito, escludendo dal loro ambito di applicazione il personale assunto per pubblico concorso tra il 31 dicembre 1982 ed il 31 dicembre 1985», siccome in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., poiché la disparità di trattamento connessa alla diversa data di assunzione dei dipendenti regionali appare ingiustificata trattandosi pur sempre di servizi pregressi omogenei prestati, da dipendenti poi assunti in ruolo con accesso per pubblico concorso, nei medesimi periodi temporali; b) con gli artt. 36 e 97 Cost., considerato che nei confronti di detto personale, in ragione del limitato riconoscimento *de quo* non appare nemmeno garantita la conservazione del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza;

che parimenti sospetto di illegittimità costituzionale sarebbe l'art. 32 della legge regionale n. 26 del 1973, per violazione dell'art. 117 Cost., trattandosi di norma che non garantisce nemmeno la conservazione del così detto «maturato economico» e quindi infrange il divieto della *reformatio in pejus* del trattamento economico acquisito dai pubblici dipendenti, sancito dall'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, che il rimettente definisce come principio fondamentale delle leggi dello Stato;

che tale *vulnus* a maggior ragione si verificherebbe nel caso specifico di quei ricorrenti che provengono da precedente incarico, *ex art.* 61 dello Statuto regionale, prestato alle dipendenze della medesima regione Emilia-Romagna, e relativamente ai quali il rimettente coinvolge nel sospetto di incostituzionalità, per le stesse ragioni, anche l'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1979, che estende l'applicabilità del predetto art. 32 della legge regionale n. 26 del 1973 agli incaricati nominati in ruolo.

Considerato che, trattandosi di ordinanze di contenuto identico, i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che l'art. 31 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, ha abrogato l'art. 47 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e l'art. 53 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, ha abrogato (fatta eccezione per quanto disposto nei successivi commi 3 e 4) le leggi regionali n. 12 del 1979, n. 26 del 1973 e n. 11 del 1984;

che il rimettente — tralasciando di formulare qualsiasi valutazione in merito all'influenza che potrebbero avere sulla definizione dei giudizi principali queste ultime disposizioni, espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di scrutinio — non ha assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente in materia, della rilevanza delle prospettate questioni;

che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un riscontro interpretativo da parte di questa Corte, rende le questioni stesse manifestamente inammissibili (v. ordinanza n. 289 del 1999);

che ulteriore ragione di manifesta inammissibilità è ravvisabile nell'insufficiente descrizione della specifica natura giuridica delle attività effettivamente svolte dai singoli ricorrenti, prima del loro inquadramento nel ruolo unico regionale a seguito di pubblico concorso: attività che il rimettente descrive come servizi resi «anche non di ruolo e per periodi anche non continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse da quelle di provenienza»;

che infatti tale assai generica motivazione, oltre a rendere ancora più incongrua la motivazione sulla rilevanza delle sollevate questioni (v. ordinanza n. 367 del 1999), neppure consente di operare il domandato scrutinio di costituzionalità della denunciata normativa, in particolare con riferimento alla dedotta violazione del principio di uguaglianza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973, 26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni), dell'art. 29 della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali), dell'art. 32 della legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi regionali), sollevate — in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione — dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0286

n. 87

Ordinanza 22-28 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Mancata previsione dell'avvertimento all'opponente di proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali - Questione identica ad altra già sollevata dallo stesso rimettente nel medesimo giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile (in quanto prospettata in modo astratto) - Permanenza immutata della situazione processuale sottostante alla questione - Improprietà da parte dello stesso giudice nel medesimo giudizio della stessa questione equivalente ad impugnazione della precedente decisione della Corte - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 641, primo comma, e 645, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 137.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 641, primo comma, e 645, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1999 dal giudice di pace di Stradella sul ricorso proposto da Riccardi Elisa contro il Condominio Emilia di Stradella, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1999, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Stradella, con ordinanza emessa il 4 gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 641, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali e dell'art. 645, primo comma, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la inammissibilità o comunque per la infondatezza delle questioni.

Considerato che identiche questioni, ancorché più ampie, in quanto aventi ad oggetto anche gli artt. 318, 319 e 638 cod. proc. civ., sono già state sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito del medesimo giudizio;

che, con ordinanza n. 282 del 1998, tali questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte per difetto di rilevanza nella definizione del giudizio principale, in quanto, non essendo stata formulata, ad opera della parte opposta, una espressa eccezione in ordine alla inammissibilità della domanda riconvenzionale, le questioni stesse risultavano sollevate in modo del tutto astratto;

che, restando immutata la situazione processuale relativa alla domanda riconvenzionale — come si rileva dall'ordinanza di rimessione, nella quale si dà atto che la parte opposta ha precisato le conclusioni «come da comparsa di costituzione e risposta» —, e non emergendo nuovi e diversi elementi — come espressamente riportato in ordinanza — rispetto a quelli già valutati da questa Corte ai fini della rilevanza, le questioni devono dichiararsi ancora una volta manifestamente inammissibili;

che in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come è quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice *a quo* non è consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, poiché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 641, primo comma, e 645, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 88

Ordinanza 22-28 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di traffico di sostanze stupefacenti - Sussistenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - Sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione della confisca dei valori costituenti profitto dell'attività di spaccio - Prospettata violazione dei principi di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena - Richiesta di un intervento additivo in materia penale, di competenza del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356), art. 12-*sexies*, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 501).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio e l'8 giugno 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze sulle istanze proposte da L. R. e da B.M. F. ed altro, iscritte ai nn. 172 e 462 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 13 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza 28 gennaio 1999 (r.o. n. 172 del 1999) il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501), nella parte in cui esclude, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorra la circostanza attenuante di cui al comma 5 della medesima disposizione, la confisca dei valori che costituiscono il profitto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti;

che il rimettente — premesso di essere chiamato a decidere, in qualità di giudice dell'esecuzione, su di una richiesta di restituzione di una somma di denaro sequestrata a persona alla quale era poi stata applicata la pena su richiesta per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 — rileva che la somma in questione, pur essendo il frutto della cessione di sostanze stupefacenti, non è sottoponibile a confisca, ammessa dall'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. solo nelle ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., mentre nella specie, trattandosi del profitto del reato, si versa in un caso pacifico in cui la misura è facoltativa;

che, d'altro canto, il giudice *a quo* rileva che non può farsi ricorso all'applicazione della confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, prevista dall'art. 12-*sexies* del d.-l. n. 306 del 1992, in quanto espressamente esclusa nel caso in cui ricorra l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;

che il rimettente precisa di avere già sollevato analoga questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 12-*sexies* del d.-l. n. 306 del 1992, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 378 del 1998 perché prospettata in maniera ancipite e perché interventi additivi del tipo di quello richiesto spettano esclusivamente alla discrezionalità del legislatore;

che, preso atto di tale decisione, il giudice *a quo* ripropone ora la questione nei confronti del solo art. 12-*sexies* del d.-l. n. 306 del 1992, ritenendo così di superare sia la natura ancipite della questione sollevata in precedenza, sia il carattere additivo della pronuncia richiesta alla Corte, in quanto «la conformità alla Costituzione potrà essere ripristinata semplicemente eliminando l'inciso «esclusa la fattispecie di cui al comma 5» contenuto nell'art. 12-*sexies* citato;

che, richiamandosi integralmente alle argomentazioni svolte nella precedente ordinanza, il rimettente ritiene che la disciplina censurata contrasti con il principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto lo spacciatore sarebbe «incoraggiato a proseguire l'attività illecita» dalla restituzione del denaro proveniente dallo spaccio, nonché con l'art. 3 Cost., apparendo «irragionevole, e contraria al comune sentire e alla morale, la definitiva acquisizione dei profitti illeciti, tanto più laddove provenienti da un'attività così dannosa per la società come lo spaccio dell'eroina»;

che con successiva ordinanza 8 giugno 1999 (r.o. n. 462 del 1999) il medesimo giudice ha sollevato nel corso di altro procedimento, sempre in qualità di giudice dell'esecuzione, identica questione, sulla base delle stesse argomentazioni esposte nell'ordinanza n. 172 del r.o. del 1999.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano la identica questione, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi di costituzionalità;

che mediante la questione di legittimità costituzionale il rimettente vorrebbe in sostanza ottenere da questa Corte una decisione che consenta di disporre la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza anche ove si tratti dei profitti dello spaccio di stupefacenti attenuato per la lieve entità del fatto;

che tale forma di confisca, prevista dall'art. 12-*sexies* del d.-l. n. 306 del 1992 anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per alcuni reati di particolare gravità, tra i quali rientrano i delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è espressamente esclusa ove ricorra la circostanza attenuante configurata dal comma 5 di tale disposizione;

che questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di occuparsi sia della disciplina generale della operatività della confisca a seguito della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sia della particolare ipotesi di confisca disposta dall'art. 12-*sexies* del d.-l. n. 306 del 1992;

che con riguardo all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che ammette la confisca solo nei casi in cui tale misura è obbligatoria a norma dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. (tra i quali rientra, per quanto qui interessa, il prezzo, ma non anche il profitto, del reato), questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che miravano ad estendere la sfera di applicazione di tale misura al profitto del reato, rilevando che la relativa richiesta ha natura solo apparentemente demolitoria, ma in realtà si sostanzia in un intervento additivo di competenza del legislatore, cui spetta esclusivamente, nell'ambito della sua discrezionalità, purché non arbitrariamente esercitata, operare scelte derogatorie rispetto a quelle previste in via generale dalla disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta (v. ordinanza n. 334 del 1994, in tema di profitto derivante dallo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché ordinanze nn. 371 e 282 del 1995);

che, in relazione alla specifica ipotesi di confisca, oggetto del presente giudizio di costituzionalità, prevista dall'art. 12-*sexies* del d.-l. n. 306 del 1992, questa Corte ha ribadito (ordinanza n. 378 del 1998) che in materia penale interventi additivi del tipo richiesto spettano al solo legislatore, richiamandosi alle argomentazioni svolte nell'ordinanza n. 334 del 1994;

che non vi sono ragioni per discostarsi da questo consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto la richiesta del giudice rimettente di abolire il mero inciso «esclusa la fattispecie di cui al comma 5» dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contenuto nell'art. 12-*sexies* del d.-l. n. 306 del 1992, non varrebbe a mutare il carattere additivo dell'intervento richiesto a questa Corte;

che, comunque, nel caso di specie il rimettente non ha preso in considerazione la possibilità di respingere la richiesta di restituzione sulla base della giurisprudenza di legittimità in materia, che ai fini dell'accoglimento ritiene necessaria la prova dello *ius possidendi* in capo al richiedente, cioè dell'esistenza di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, non configurabile nella situazione di fatto prospettata dal giudice *a quo*;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0288

N. 89

Sentenza 23-31 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Basilicata - Sanità pubblica - Riordino del sistema sanitario regionale - Successione delle aziende sanitarie nei rapporti obbligatori sorti a carico delle sopresse unità sanitarie locali - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della legislazione nazionale in materia sanitaria, che richiede apposite «gestioni a stralcio» in ambito regionale - Insussistenza - Introduzione da parte delle norme regionali denunciate di meccanismi di gestioni distinte e di contabilità separate, atte ad evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50, art. 4, comma 1; legge Regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 27, art. 49, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 (in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 della legge della regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50 (Riduzione del numero e rideterminazione degli ambiti territoriali delle uu.ss.ll., in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e dell'art. 49, comma 1, della legge della regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 27 (Riordino del servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1998 dal pretore di Matera, sezione distaccata di Pisticci, nel procedimento civile vertente tra V. M. e l'Azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'Azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avvocato Alfonso D'Alessandro per l'Azienda sanitaria locale n. 5 di Montalbano Jonico.

Ritenuto in fatto

1. — Il pretore di Matera, sezione distaccata di Pisticci, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 3 giugno 1998 ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50 (Riduzione del numero e rideterminazione degli ambiti territoriali delle uu.ss.ll., in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e dell'art. 49, comma 1, della legge della regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 27 (Riordino del servizio sanitario regionale), nella parte in cui individuano nelle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992 i soggetti passivi delle obbligazioni sorte a carico delle soppresse unità sanitarie locali.

1.1. — Il giudizio principale, promosso da un medico convenzionato nei confronti di un'azienda sanitaria locale, ha per oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di compenso per l'attività professionale prestata tra il mese di gennaio 1991 ed il mese di dicembre 1995.

1.2. — Premesso che la convenuta ha eccepito di non essere tenuta al pagamento dei compensi relativi all'attività prestata fino al 31 dicembre 1994, il giudice rimettente sostiene che le norme impugnate contrastano con il principio fondamentale della legislazione statale stabilito dall'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale, secondo l'interpretazione ormai consolidata della Corte di cassazione, prevede una sorta di successione *ex lege* delle regioni nei debiti e nei crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali.

La violazione di detto principio non è esclusa, ad avviso del Pretore, neppure dall'art. 59 della legge reg. 27 marzo 1995, n. 34, con cui la Regione Basilicata ha provveduto ad istituire le gestioni a stralcio previste dall'art. 6, comma 1, cit. ai fini della liquidazione dei debiti pregressi: tale disposizione, infatti, avendo efficacia meramente gestionale e contabile, non può modificare la portata delle norme impugnate.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte, non ha spiegato intervento il Presidente della regione Basilicata.

3. — Si è invece costituita l'Azienda sanitaria locale convenuta nel giudizio principale, la quale ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Sostiene infatti che l'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge n. 724 del 1994 è legato alla riforma del sistema sanitario attuata con il decreto legislativo n. 502 del 1992 da un rapporto di coesistenzialità e di reciproca integrazione che consente di ravvisarvi un principio fondamentale della legislazione statale ed una norma fondamentale di riforma economico-sociale, ispirata ad obiettivi di efficienza dei servizi e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, o quanto meno una norma di dettaglio vincolante per il legislatore regionale.

L'obbligo di uniformarsi al principio in questione, d'altronde, sarebbe espressamente ribadito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il quale impone alle regioni di esercitare le proprie funzioni legislative in materia sanitaria «nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali», e dall'art. 3, comma 5, del medesimo decreto, il quale demanda alle regioni, «nell'ambito della propria competenza», la fissazione dei criteri per la definizione dei rapporti giuridici facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, riguarda l'art. 4, comma 1, della legge della regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50 e l'art. 49, comma 1, della legge della regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 27, nella parte in cui individuano nelle aziende sanitarie locali, istituite a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle soppresse unità sanitarie locali. Tali disposizioni, che stabiliscono che le aziende sanitarie locali subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle unità sanitarie locali preesistenti, sarebbero poste in violazione dell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Questa norma, secondo l'ordinanza di rimessione, costituirebbe «principio fondamentale della legislazione nazionale in materia sanitaria», per il quale appunto «in nessun caso» le regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neocostituite aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali, dovendo a tal fine le regioni stesse predisporre apposite «gestioni a stralcio», individuando l'ufficio responsabile delle medesime.

Dal prospettato contrasto normativo, secondo il giudice *a quo* conseguirebbe la illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

Il quesito proposto, che investe il rapporto tra norme statali di principio e legislazione regionale, non può prescindere da un adeguato chiarimento della complessa vicenda legislativa che ha riguardato, sia sul versante statale, sia sul versante regionale, il processo di ristrutturazione del servizio sanitario nazionale avviato con il decreto legislativo n. 502 del 1992. L'art. 3 del predetto decreto, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ha disposto che l'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (comma 1), ha demandato alle regioni, nell'ambito delle proprie competenze, la regolamentazione delle modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali (comma 5) e, in particolare, la disciplina del finanziamento (lett. *d*) e l'individuazione dei criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali (lett. *c*).

Il legislatore statale è nuovamente intervenuto a disciplinare gli oneri delle regioni in ordine alla spesa per l'acquisto di beni e servizi, stabilendo in particolare, nel citato art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994 che «in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali» e prevedendo, a tal fine, che le regioni disponessero apposite «gestioni a stralcio», con conseguente individuazione dell'ufficio responsabile delle medesime. Successivamente l'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto che per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni dovevano attribuire ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, e che le «gestioni a stralcio» erano trasformate in «gestioni liquidatorie», le cui risultanze, relative all'accertamento della predetta situazione debitoria, dovevano essere presentate, entro tre mesi, «ai competenti organi regionali».

3. — In connessione con l'evoluzione del quadro legislativo statale, la regione Basilicata dapprima ha statuito, in attuazione del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con il censurato art. 4, comma 1, della legge n. 50 del 1994, il subentro delle neoistituite aziende sanitarie locali alle soppresse unità sanitarie locali nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi. Poi, proprio in attuazione del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, l'art. 59 della legge regionale n. 34 del 27 marzo 1995, ha prescritto che le risultanze contabili derivanti dagli esercizi 1994 e precedenti formino oggetto di «un'apposita gestione a stralcio che è affidata ai servizi di ragioneria di ciascuna Azienda sanitaria unità sanitaria locale» e, in particolare, ha disposto, al comma 2, che «la separata rilevazione nei capitoli del bilancio finanziario che saranno appositamente individuati dovrà garantire la non interferenza economico-finanziaria della pregressa gestione sulla gestione corrente della nuova Azienda sanitaria u.s.l.».

Infine, la regione Basilicata con la legge 10 giugno 1996, n. 27, di riordino del servizio sanitario regionale, dopo avere statuito, all'art. 6, comma 10, che la disciplina della contabilità, della utilizzazione e gestione del patrimonio delle nuove aziende sanitarie resta quella dettata dalla citata legge n. 34 del 1995, nel censurato art. 49, comma 1, in ordine alla successione delle aziende del servizio sanitario regionale nei rapporti giuridici delle preesistenti unità sanitarie locali ha riprodotto sostanzialmente il disposto dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 50 del 1994.

4. — Nell'ambito di questo sistema legislativo va dunque individuato il rapporto esistente tra il citato art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e la legislazione regionale in materia. Questa Corte ha già affermato che la disposizione predetta rappresenta un «intervento eccezionale e temporaneo, in un quadro finanziario di emergenza», che va «inserito in un'azione complessiva, a carattere generalizzato, volta a contenere il disavanzo pubblico» (sentenza n. 416 del 1995), mediante misure che, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, incidono su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale e ordinario (sentenze nn. 222 del 1994 e 357 del 1993).

Si tratta quindi di una disposizione, che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, è da considerare, per la finalità perseguita, in «rapporto di coesistenza e di necessaria integrazione» con le norme-principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale (sentenza n. 355 del 1993), così da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i «debiti» ed i «crediti» delle soppresse unità sanitarie locali. Disciplina che, secondo la consolidata interpretazione della Corte di cassazione, sia pure diretta alla risoluzione di questioni di legittimazione processuale, è assimilabile ad una fattispecie di successione *ex lege* della regione nei rapporti obbligatori facenti capo alle pregresse gestioni delle preesistenti unità sanitarie locali.

Con questa disciplina di fonte statale non appaiono in contrasto le disposizioni denunciate, in coerenza con il sistema delineato dalla legislazione della regione Basilicata. Infatti è vero, da un lato, che i censurati artt. 4 della legge n. 50 del 1994 e 49 della legge n. 27 del 1996 hanno stabilito che le nuove aziende sanitarie subentrano nei

procedimenti amministrativi e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali. Ma è altrettanto vero, dall'altro lato, che l'art. 59 della legge n. 34 del 1995 — il cui disposto trova conferma nell'art. 6, comma 10, della citata legge n. 27 — ha previsto, proprio in attuazione dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, un regime speciale per tutti i rapporti di debito e di credito risultanti alla fine del 1994 e facenti capo alle sopresse unità sanitarie locali; regime che si concretizza non solo nella istituzione di una cosiddetta «gestione a stralcio» o liquidatoria, ma soprattutto nella separata rilevazione dei predetti rapporti nei capitoli di bilancio, la quale doveva appunto «garantire la non interferenza economico-finanziaria della pregressa gestione sulla gestione corrente della nuova Azienda sanitaria u.s.l.». Si realizzava così un modello di «gestione separata» di determinati rapporti all'interno di un patrimonio che pure sicuramente fa capo ad uno stesso soggetto, ossia la neoistituita azienda sanitaria.

Ma, nella vicenda in esame, occorre tenere presente un ulteriore passaggio e cioè che le risultanze di queste «gestioni a stralcio», poi trasformate in «gestioni liquidatorie», dovevano essere, ai sensi del citato art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, sollecitamente presentate, una volta accertata la situazione debitoria, dai commissari liquidatori ai «competenti organi regionali», come anche disposto, nel caso di specie, dalla delibera della Giunta regionale n. 1339 del 1° aprile 1996. In capo alle regioni veniva così, in definitiva, ad essere trasferita la indicata situazione debitoria delle unità sanitarie locali, tanto più se si tiene conto dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, i quali stabilivano, tra l'altro, che «la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali... relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni». Vero è che tali decreti non sono stati convertiti in legge, ma è altrettanto vero che la clausola di sanatoria contenuta nella legge 17 gennaio 1997, n. 4 ha provveduto a «cristallizzare» gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti proprio sulla base di questi decreti (cfr. sentenza n. 430 del 1997), sicché ne risulta, nel caso di specie, l'assunzione delle relative obbligazioni in capo alle regioni, sia pure nei limiti del periodo di tempo riguardato dalla clausola di sanatoria. D'altra parte, proprio per agevolare gli interventi regionali relativi alle gestioni stralcio e liquidatorie, al relativo finanziamento aveva provveduto una serie di decreti-legge, tra cui, in particolare, quello del 1 dicembre 1995, n. 509, convertito nella legge 31 gennaio 1996, n. 34, e quello del 13 dicembre 1996, n. 630, convertito nella legge 11 febbraio 1997, n. 21.

Così ricostruito il quadro legislativo, si può ritenere che le disposizioni regionali censurate abbiano introdotto, rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle sopresse unità sanitarie locali, meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che subentrava nella loro posizione giuridica, ossia le neoistituite aziende unità sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, così da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti delle preesistenti unità sanitarie locali.

Non sussiste pertanto, sotto questo profilo, alcuna violazione, da parte delle norme censurate, del citato art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994, né, di conseguenza, dell'art. 117 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50 (Riduzione del numero e rideterminazione degli ambiti territoriali delle uu.ss.ll. in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e dell'art. 49, comma 1, della legge della stessa regione 10 giugno 1996, n. 27 (Riordino del servizio sanitario regionale), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal pretore di Matera, sezione distaccata di Pisticci, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 90

Ordinanza 23-31 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Controversie riguardanti la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria - Estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e onere di promuovere *ex novo* i giudizi dinanzi al giudice amministrativo - Ritenuto spostamento di competenza in violazione del principio del giudice naturale e del divieto di istituire giudici straordinari - Erroneità del presupposto interpretativo, da cui muove il giudice rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 23 agosto 1988, n. 391, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 25, primo comma, e 102, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente., Cesare MIRABELLI;*Giudici.* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Pilia Mario e Cartiera di Arbatax S.p.a., iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso contro una società in amministrazione straordinaria per la individuazione del bene oggetto di una compravendita stipulata dalla società e per la condanna di quest'ultima alla consegna del bene stesso, il tribunale di Cagliari, con ordinanza emessa il 5 marzo 1992, pervenuta a questa Corte il 2 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria);

che, ad avviso del tribunale rimettente, la norma denunciata, disponendo che sono estinti di ufficio i giudizi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ed imponendo alle parti l'onere di promuovere *ex novo* tali giudizi dinanzi al giudice amministrativo, individuerebbe il giudice competente in relazione non già a fattispecie astrattamente predefinite, ma a controversie concrete già insorte. Con conseguente violazione del principio garantito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge;

che la stessa norma, inoltre, operando riguardo ai giudizi in corso uno spostamento della competenza giurisdizionale dal giudice ordinario al giudice amministrativo condurrebbe a qualificare quest'ultimo come un giudice straordinario, tale dovendo ritenersi «il giudice non precostituito ma formato in correlazione a singoli giudizi riguardanti determinati soggetti». Sicché, secondo quanto ritenuto dal giudice *a quo*, dovrebbe considerarsi violato nella specie anche il principio costituzionale garantito dall'art. 102, secondo comma della Costituzione, che vieta la istituzione di giudici straordinari;

che, ad avviso del rimettente la rilevanza della questione discenderebbe dalla circostanza che la norma, della cui legittimità costituzionale dubita, imporrebbe la declaratoria di estinzione d'ufficio del giudizio pendente innanzi allo stesso;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, rilevando che l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391, non è — secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione — attributivo al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva relativamente ad ogni controversia riguardante la vendita dei beni di proprietà delle imprese in amministrazione straordinaria, ma puramente confermativo della giurisdizione del giudice amministrativo — già desumibile dai principi, sia pure in base ad un percorso esegetico non del tutto agevole — rispetto a determinate controversie aventi ad oggetto situazioni di interesse legittimo;

Considerato che il rimettente muove dall'assunto che l'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391, al comma 1 attribuisca al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva in tema di controversie aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria e che, conseguentemente, al comma 2 — fatto specificamente oggetto di censura — disponga l'estinzione di tutti i giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se relativi a situazioni di diritto soggettivo;

che tale premessa interpretativa contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391, si uniforma ai generali criteri in tema di riparto della giurisdizione, cosicché la previsione, contenuta nel comma 2, di estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria non può intendersi riferita alle controversie nelle quali — come nel giudizio *a quo* — si verta in tema di diritti soggettivi;

che alla stregua di tale interpretazione restano superati i dubbi di costituzionalità prospettati nell'ordinanza di rimessione;

che la difforme interpretazione da cui muove il rimettente è puramente assertiva senza essere sorretta da alcuna motivazione;

che, pertanto, avuto riguardo all'erroneità del presupposto interpretativo, la questione va dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i profili sollevati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria), sollevata dal tribunale di Cagliari, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 91

Ordinanza 23-31 marzo 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni di un parlamentare nel corso di un'intervista a organo di stampa - Procedimento penale a carico dello stesso parlamentare, per offesa alla reputazione di un magistrato del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del tribunale di Brescia - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di Monza procedente - Delibazione preventiva sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivi - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notificazione nel termine prescritto.

- Deliberazione della Camera dei deputati 2 febbraio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente., Cesare MIRABELLI;

Giudici. Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 2 febbraio 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Giuseppe Scozzari nei confronti del dott. Fabio Salamone, promosso dal tribunale di Monza con ricorso pervenuto a questa Corte il 13 dicembre 1999 ed iscritto al n. 137 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il tribunale di Monza procede nei confronti del deputato Giuseppe Scozzari per avere, nel corso di una intervista rilasciata al settimanale «Il Borghese», offeso la reputazione del dott. Fabio Salamone affermando che detto magistrato, in qualità di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del tribunale di Brescia, era stato «l'ispiratore e l'esecutore di una montatura giudiziaria» che aveva costretto il dott. Antonio Di Pietro alle dimissioni dalla carica di Ministro e che il trasferimento presso la Procura di Brescia era stato richiesto dal dott. Salamone allo scopo di indagare sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro;

che la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, con deliberazione adottata in assemblea il 2 febbraio 1999 ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il tribunale di Monza, contestando l'uso non corretto del potere esercitato dalla Camera dei deputati in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha sollevato, con ricorso del 19 novembre 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, ad avviso dello stesso giudice, le dichiarazioni del parlamentare, essendo state rilasciate a margine di un convegno organizzato per promuovere la nascita di un movimento politico trasversale riconducibile al dott. Di Pietro, e dunque nell'ambito di una «personale attività di propaganda svolta in attuazione del mandato politico che intercorre tra elettori ed eletti», sarebbero prive — come del resto ammesso dallo stesso relatore della proposta di insindacabilità — del necessario collegamento specifico con atti e documenti parlamentari;

che, conseguentemente, le dichiarazioni del deputato Scozzari, non essendo inscindibilmente connesse con l'esercizio della sua attività di parlamentare, dovrebbero restare soggette al sindacato giurisdizionale a meno di non voler trasformare di fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, da strumento di tutela della autonomia delle Camere in privilegio personale;

che, pertanto, dovrebbe essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il tribunale di Monza è legittimato a sollevare il conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione (ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa rappresenta in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);

che dal ricorso si ricavano «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Monza, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 92

Ordinanza 23-31 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Controversie in materia di contributi di bonifica - Competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace - Definizione della questione relativa alla competenza da parte dello stesso giudice di pace rimettente, con esaurimento del suo potere decisorio - Conseguente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 7 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 31 dicembre 1998 (n. 5 ordinanze) ed il 20 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze) dal giudice di pace di Otranto, il 20 gennaio 1999 dal giudice di pace di Maglie, il 20 gennaio e il 18 maggio 1999 dal giudice di pace di Otranto, rispettivamente iscritte ai nn. da 147 a 155, 196, 231 e 432 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 11, 14, 17 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di costituzione del consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Giovanni Compagno per il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il giudice di pace di Otranto, con undici ordinanze emesse rispettivamente il 31 dicembre 1998, il 20 gennaio 1999 ed il 18 maggio 1999, in altrettanti giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento di somme richieste a titolo di contributo di bonifica e la domanda di ripetizione di importi corrisposti al medesimo titolo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui estende a tali controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione;

che, premesso di aver già affermato la propria competenza con sentenza non definitiva, il giudice rimettente sostiene che i contributi di bonifica, pur essendo strutturati giuridicamente come un'imposta, non avrebbero natura tributaria, in quanto, pur costituendo una forma di concorso al finanziamento di un'attività svolta dai consorzi nell'interesse della collettività, hanno come presupposto il collegamento tra la spesa sostenuta dall'ente impositore per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica ed il vantaggio diretto e specifico che ne deriva per il fondo onerato;

che invece, secondo il giudice *a quo* la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, riconoscendo natura tributaria alla prestazione in esame e facendola così rientrare nella com-

petenza del tribunale in materia di imposte e tasse, determinerebbe, in assenza degli elementi che caratterizzano le entrate tributarie, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i proprietari di fondi inclusi nei comprensori di bonifica ed altri soggetti che facciano valere in giudizio pretese di identico valore;

che, inoltre, sarebbe ravvisabile la violazione della garanzia del giudice naturale e lo «sviamento» della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto sarebbe precluso ai consorziati, indipendentemente dal valore della controversia, l'esercizio della facoltà di stare in giudizio personalmente (art. 82 cod. proc. civ.), di farsi rappresentare da qualsiasi persona munita di mandato, anche priva di cognizioni tecnicogiuridiche (art. 317 cod. proc. civ.), e di avvalersi dell'esenzione da imposte, spese, tasse e diritti (art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374), determinandosi inoltre un aggravio di lavoro per i tribunali, nonché una disparità di trattamento impositivo, in quanto l'obbligo di contribuzione non riguarderebbe tutti i fondi inclusi nel comprensorio di bonifica né tutti quelli che traggono beneficio dall'attività del consorzio;

che in alcuni dei giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione, volta esclusivamente ad ottenere un chiarimento in ordine alla natura dei contributi di bonifica, sostenendo nel merito che, al pari delle imposte, essi costituiscono prestazioni imposte per legge, e che la ripartizione della competenza tra i giudici non incide sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, né sulla garanzia del giudice naturale, mentre la maggiore onerosità delle forme prescritte per il procedimento dinanzi al tribunale non pregiudica la difesa dei contribuenti, e la celerità dei giudizi non trova copertura nell'art. 97 della Costituzione;

che si è inoltre costituito il Consorzio convenuto nei giudizi principali, il quale ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sostenendo che i contributi di bonifica costituiscono un tributo speciale, imposto dalla legge per il finanziamento di una funzione pubblica necessaria e determinato con criteri diversi dalle leggi di mercato, e che la sottrazione alla competenza del giudice, oltre a riguardare un numero indefinito di controversie, trova giustificazione nell'opportunità di evitare che controversie attinenti alla provvista finanziaria degli enti pubblici siano affidate a giudici privi di adeguata preparazione e professionalità;

che il giudice di pace di Maglie, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1999, ha sollevato, in giudizi aventi il medesimo oggetto di quelli pendenti dinanzi al giudice di pace di Otranto, la stessa questione di legittimità costituzionale, precisando anch'egli, peraltro, di aver già affermato la propria competenza con sentenza non definitiva;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, svolgendo difese analoghe a quelle proposte nei giudizi promossi dal giudice di pace di Otranto;

Considerato che i Giudici di pace di Otranto e Maglie dubitano, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9 cod. proc. civ., nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse;

che l'identità delle norme impugnate, delle censure proposte e dei principi costituzionali invocati rende opportuna la riunione dei giudizi;

che le questioni sollevate dai giudici rimettenti hanno tutte ad oggetto la ripartizione della competenza in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica;

che, peraltro, nelle ordinanze di rinvio i giudici *a quibus* precisano di aver già affrontato, nei medesimi giudizi, la questione relativa alla competenza e di aver affermato, con sentenza non definitiva, la natura extratributaria dei contributi di bonifica, con la conseguente esclusione della speciale competenza del tribunale, prevista dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. per le cause in materia di imposte e tasse, e l'applicazione del criterio generale previsto dall'art. 7, primo comma, cod. proc. civ., in virtù del quale i giudici rimettenti hanno dichiarato la propria competenza per valore;

che l'intervenuta definizione della questione di competenza con provvedimenti non suscettibili di revoca nei giudizi principali, si risolve, in parte qua nell'esaurimento del potere decisorio da parte di giudici rimettenti, in ordine alle norme applicabili all'oggetto delle controversie sottoposte al loro esame, rendendo quindi manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dagli stessi sollevate (cfr. ordinanza n. 144 del 1999, ordinanza n. 94 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione, dai Giudici di pace di Otranto e Maglie con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0307

N. 93

Ordinanza 23-31 marzo 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Controversie in materia di contributi consortili - Competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace - Prospettazione di una questione non di legittimità costituzionale, ma piuttosto diretta a fini cautelativi contro un eventuale annullamento dell'emananda decisione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., artt. 7 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113.

Consorti - Consorzi di bonifica - Riscossione di contributi consortili - Applicabilità delle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 9; r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura civile e dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) promossi con ordinanze emesse il 25 novembre 1998 (n. 6 ordinanze) dal giudice di pace di Otranto, il 23 dicembre 1998 (n. 2 ordinanze) dal giudice

di pace di Lecce, il 12 gennaio 1999 dal giudice di pace di Cesena e il 15 febbraio 1999 dal giudice di pace di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. da 141 a 146, 205, 206, 224 e 240 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 11, 15, 16 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di O.R. e A.T.G., di E.R. ed altra, del consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi e del consorzio di bonifica Savio e Rubicone, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per O.R. e A.T.G. e per E.R. ed altra, Giovanni Compagno per il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, Gian Paolo Nascetti e Alessandro Pace per il consorzio di bonifica Savio e Rubicone e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il giudice di pace di Otranto, con sei ordinanze emesse il 25 novembre 1998, il giudice di pace di Lecce, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 23 dicembre 1998 ed il 15 febbraio 1999, ed il giudice di pace di Cesena, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1999, in altrettanti giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento di somme richieste a titolo di contributo di bonifica e la domanda di ripetizione di importi corrisposti al medesimo titolo, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui estende a tali controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, ovvero — secondo il giudice di pace di Cesena — attribuisce ad esso le controversie in materia di contributi consortili, nonché — i primi due rimettenti — anche dell'art. 7 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica, ed infine — il terzo — anche dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui rinvia alle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette la disciplina della riscossione dei contributi consortili di bonifica, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53 (parametro non richiamato dal giudice di pace di Cesena), 97 (parametro non indicato dal giudice di pace di Lecce) e 113 della Costituzione;

che i rimettenti censurano le norme sotto profili e con argomentazioni in larga parte coincidenti, sostenendo che i contributi di bonifica non avrebbero natura tributaria, in quanto, nonostante costituiscano una forma di concorso al finanziamento di un'attività svolta dai consorzi nell'interesse della collettività, hanno come presupposto il collegamento tra la spesa sostenuta dall'ente impositore per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica ed il vantaggio diretto e specifico che ne deriva per il fondo onerato;

che, in particolare, secondo il giudice di pace di Otranto, la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, riconoscendo natura tributaria alla prestazione in esame, e facendola rientrare nella competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, benché siano insussistenti gli elementi che caratterizzano le entrate tributarie, realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i proprietari di fondi inclusi nei comprensori di bonifica e coloro i quali azionano in giudizio pretese di identico valore;

che risulterebbe altresì violata la garanzia del giudice naturale e realizzato uno «sviamento» della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione in quanto, indipendentemente dal valore della controversia, sarebbe precluso ai consorziati l'esercizio della facoltà di stare in giudizio personalmente (art. 82 cod. proc. civ.), di farsi rappresentare da qualsiasi persona munita di mandato, anche priva di cognizioni tecnicogiuridiche (art. 317 cod. proc. civ.), e di avvalersi dell'esenzione da imposte, spese, tasse e diritti (art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374), determinandosi peraltro un aggravio di lavoro per i tribunali ed una disparità di trattamento impositivo, dato che l'obbligo di contribuzione non riguarderebbe tutti i fondi inclusi nel comprensorio di bonifica né tutti quelli che traggono beneficio dall'attività del consorzio;

che, inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ad avviso del giudice di pace di Lecce, i contributi di bonifica costituirebbero oneri reali esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, ma non avrebbero natura tributaria e, secondo il giudice di pace di Cesena, essi configurerebbero diritti pubblicistici di natura personale;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in quattro giudizi, con atti di contenuto sostanzialmente analogo, eccependo, in via pregiudiziale, l'innammissibilità della questione, in quanto diretta esclusivamente ad ottenere un chiarimento in ordine alla natura dei contributi di bonifica, e sostenendo nel merito che, al pari delle imposte, essi costituiscono prestazioni imposte per legge, e che la distribuzione della competenza tra i giudici non incide sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, né sulla garanzia del giudice naturale, mentre la maggiore onerosità delle forme prescritte per il procedimento dinanzi al tribunale non pregiudica la difesa dei contribuenti, e la celerità dei giudizi non trova copertura nell'art. 97 della Costituzione;

che, nei giudizi sollevati dal giudice di pace di Otranto e dal giudice di pace di Lecce, si è costituito il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggia, convenuto nei processi *a quibus* eccedendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sul rilievo che i contributi di bonifica costituirebbero un tributo speciale, imposto dalla legge per il finanziamento di una funzione pubblica necessaria e determinato con criteri diversi dalle leggi di mercato, e che la sottrazione alla competenza del giudice di pace, oltre a riguardare un numero indefinito di controversie, sarebbe giustificata dall'opportunità di evitare che controversie attinenti alla provvista finanziaria degli enti pubblici siano affidate a giudici privi di adeguata preparazione e professionalità;

che, nel giudizio derivato dall'ordinanza del giudice di pace di Cesena, si è costituito il consorzio di bonifica Savio e Rubicone, convenuto nel giudizio principale, il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della questione, sostenendo, nel merito, che il carattere della commutatività connota anche altre prestazioni imposte in base alla legge, e che il criterio della materia costituisce espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in tema di distribuzione della competenza tra i giudici, mentre la maggiore onerosità della difesa in giudizio, eventualmente conseguente alla sua applicazione, attiene ad una valutazione del singolo, in quanto la Costituzione non garantisce la gratuità del servizio giudiziario;

che, in due dei giudizi promossi dal giudice di pace di Lecce ed in quello sollevato dal giudice di pace di Cesena, si sono altresì costituiti gli attori nei processi principali, svolgendo argomentazioni analoghe, con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, eccedendo l'inesistenza delle ragioni che giustificano la competenza eccezionale del tribunale in materia di imposte e tasse, in quanto i contributi in esame non avrebbero natura tributaria, sicché l'interesse tutelato sarebbe esclusivamente quello specifico del proprietario, il cui concorso al finanziamento dell'attività di bonifica è commisurato al beneficio.

Considerato che il giudice di pace di Otranto dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9 cod. proc. civ., nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, mentre il giudice di pace di Lecce denuncia le medesime disposizioni di legge per violazione degli artt. 3, 24, 25, 53 e 113 della Costituzione, ed il giudice di pace di Cesena dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 9 cit., nella medesima parte censurata dagli altri giudici rimettenti, nonché dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella parte in cui dichiara applicabili alla riscossione dei contributi in questione le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette;

che le questioni proposte dai giudici rimettenti hanno tutte ad oggetto la competenza del tribunale in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica e si fondano sul comune assunto secondo cui tali controversie non avrebbero ad oggetto un'entrata tributaria, in quanto i contributi in questione, pur avendo carattere obbligatorio ed essendo esigibili nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette, rappresenterebbero il corrispettivo dovuto dal proprietario del fondo onerato per il vantaggio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica;

che la sostanziale identità delle censure riportate nelle ordinanze di rinvio e dei principi costituzionali invocati e la parziale identità delle norme impugnate rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che la questione di legittimità costituzionale riguarda gli artt. 7 e 9 cod. proc. civ., nella parte in cui, nel disciplinare la competenza nel processo civile, devolvono alla cognizione del tribunale genericamente le «cause in materia di imposte e tasse»;

che la questione, nei termini in cui viene prospettata, appare inammissibile in quanto le norme impugnate vanno applicate, in mancanza di una specifica individuazione dei tributi ricompresi nella predetta previsione legislativa, soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificamente l'entrata pubblica in contestazione;

che, alla luce di quanto afferma nell'ordinanza di rinvio il giudice di pace di Cesena, secondo il quale l'art. 21 del regio decreto n. 215 del 1933 «non si occupa della qualificazione della natura del rapporto, bensì del grado di imperatività ed esecutività del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio di bonifica», appare altresì inammissibile l'individuazione di tale disposizione come oggetto della questione di legittimità costituzionale;

che, peraltro, i giudici rimettenti hanno concretamente dimostrato di non dubitare affatto della natura extratributaria delle controversie in materia di contributi di bonifica, dal cui riconoscimento deriverebbe automaticamente l'inapplicabilità dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., ed hanno precisato di essere stati indotti a

sollevare la questione di legittimità costituzionale dal contrario indirizzo che, in ordine alla qualificazione di tali contributi, hanno adottato le sezioni unite della Corte di cassazione, con la citata sentenza 23 settembre 1998, n. 9493;

che tale precisazione, unitamente al tenore letterale delle ordinanze di rinvio, nelle quali si censura il principio giurisprudenziale enunciato nella predetta sentenza, più che le disposizioni di legge indicate dai giudici rimettenti, rivela la reale finalità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, volte non tanto alla risoluzione di un dubbio di costituzionalità, che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa, quanto a proteggere le emanande pronunce dall'alea di un'impugnazione e di un eventuale annullamento;

che una siffatta finalità risulta estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e pertanto le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (cfr. ordinanze n. 54 del 1999 e n. 70 del 1998, sentenza n. 110 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione, dai Giudici di pace di Otranto e Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del codice di procedura civile e dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di Cesena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0308

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 123

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 2000 dalla Corte di appello di Trento
nel procedimento penale a carico di D'Antonio Gerardo*

Processo penale - Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2, legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo - Applicabilità ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati a seconda dello stato e grado del procedimento penale - Violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo sotto il profilo della violazione del diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento relativo a: D'Antonio Gerardo nato a Napoli il 1° giugno 1928, residente in Roma, via Della Mendola n. 21, appellante avverso la sentenza n. 100/95 dd. 3 luglio 1995 del tribunale di Bolzano, che lo condannava alla pena di anni uno e cinque mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 323, 56, 479, 319, 321 c.p. commessi tra Bolzano, Merano, e Roma fino al 16 settembre 1992;

Udita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 d.-l. 5 gennaio 2000 recante «disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo» sollevata dalla difesa dell'imputato;

Sentite le parti;

Premesso con sentenza n. 1067/1998 del 8 luglio 1998 la S.C. annullava la pronuncia 19 dicembre 1997 della Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, rimettendo agli atti ad altra sezione di questa Corte per il giudizio di rinvio, in quanto erroneamente la mancata comparizione al dibattito di Bianchi Corrado (imputato in procedimento connesso, con posizione a suo tempo stralciata e definita mediante applicazione di pena *ex art.* 444 c.p.p.), era stata imputata a «forza maggiore», dichiarandosi utilizzabili e valutandosi come prova dei fatti in essa affermati le dichiarazioni rese dal medesimo al p.m.;

In sede di giudizio di rinvio, con ordinanza del 19 novembre 1999 questa Corte disponeva la riapertura dell'istruzione dibattimentale e la ricitazione del Bianchi — nonché di tale Simonazzi Nino, pure coimputato in procedimento connesso — sul presupposto dell'assoluta necessità di riesaminarli sulle circostanze a suo tempo capitolate dall'accusa;

All'odierna udienza il Bianchi, avvertito della facoltà di non rispondere *ex art.* 210 c.p.p., dichiarava di avvalersi della facoltà stessa ed in correlazione il p.g. chiedeva di poter contestare le dichiarazioni precedentemente rese al p.m. *ex art.* 500 c.p.p.;

A detta richiesta si associava il difensore di p.c., mentre si opponeva il difensore dell'imputato eccependo preliminarmente la incostituzionalità del d.-l. di cui in premessa;

Ritenuto:

che la questione appare rilevante ai fini del decidere in quanto l'incombente *de quo* è imposto sia in relazione al contenuto del rinvio operato dalla S.C., sia in riferimento alla necessità di acquisire il contributo rappresentativo promanante dal coimputato giudicato separatamente (il Bianchi aveva infatti reso al p.m. dichiarazioni ampiamente confessorie, chiamando contestualmente in correità l'odierno imputato);

che comunque la questione non può essere riservata all'esito dell'ulteriore istruttoria dibattimentale, ver-tendo su imprescindibili regole di formazione e valutazione della prova;

che la questione sollevata non appare manifestamente infondata posto che, nonostante la formulazione dell'art. 2 della legge Costituzionale n. 2/1999 — il quale rinvia alla legge ordinaria l'applicazione dei principi del «giusto processo» ai procedimenti in corso — la limitazione delle garanzie della formazione della prova in contraddittorio ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge Costituzionale nei quali

non sia stato dichiarato aperto il dibattimento appare in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 (nuova formulazione) della Costituzione stessa, sotto i profili dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (a prescindere dunque dallo stato e dal grado del procedimento penale cui essi siano eventualmente sottoposti), del diritto alla difesa (così come sancito anche dalle convenzioni internazionali vigenti) e del precitato diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1/1 d.-l. 5 gennaio 2000 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo» sollevata dalla difesa dell'imputato, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso a Trento, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2000.

Il presidente: CICCARELLI

00C0257

N. 124

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1999 dal tribunale di Reggio Calabria
nel procedimento civile vertente tra Giofrè Salvatore e Poste Italiane S.p.a.*

Poste e telecomunicazioni - Mancato recapito di telegramma - Danni subiti dal destinatario (nella specie, perdita di chance di assunzione con contratto di formazione e lavoro) - Obbligo di risarcimento da parte della società Poste italiane S.p.a. - Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento tra gestore e utenti del servizio postale - Irragionevole alterazione della natura privatistica del rapporto - Illogicità e incoerenza della scelta legislativa.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6 e 249, primo inciso.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 440 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1998 vertente tra Giofrè Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Aloï, attore; contro Poste Italiane S.p.a. in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Stellario Venuti, convenuta;

Rilevato in fatto

Con atto di citazione notificato il 1º aprile 1998 Giofrè Salvatore conveniva in giudizio dinnanzi a questo tribunale l'ente Poste Italiane, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, premettendo:

che aveva risposto ad un avviso di concorso per l'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 451/1994, bandito dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

che aveva superato brillantemente i test relativi alla specializzazione nel settore operatore dell'arredamento ed era rimasto in attesa di chiamata successiva per i prescritti accertamenti sanitari;

che da informazioni assunte presso gli uffici aveva appreso di avere superato le selezioni e di essere stato invitato a visita sanitaria al fine dell'accertamento dei requisiti;

che detto invito però non gli era mai pervenuto, mentre ad altri partecipanti al concorso era stato notificato regolarmente per la data dell' 8 ottobre 1996;

che l'esponente aveva reclamato presso l'ufficio, che in data 13 dicembre 1996 gli aveva risposto che il telegramma di convocazione era stato diramato e che l'eventuale disguido postale non era imputabile alla società F.S., sì che egli non sarebbe più stato sottoposto a visita medica e non avrebbe avuto più diritto all'assunzione di cui al concorso;

che il pretore di Milano, adito *ex art.* 700 c.p.c. aveva rigettato il ricorso proposto dall'esponente nei confronti della società Ferrovie dello Stato, con la motivazione in parte riportata nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;

che il 29 gennaio 1997 le Poste Italiane, a sua richiesta, avevano certificato che il telegramma *de quo* era pervenuto alla filiale di Reggio Calabria, ma non era mai stato recapitato al Gioffrè.

Tutto ciò premesso e ritenuto «il grave comportamento dell'ente Poste che gestendo un pubblico servizio non ha ottemperato al proprio dovere di recapitare il telegramma provocando un danno enorme e irreparabile all'attore che si ritrova senza lavoro e senza altra garanzia giurisdizionale attese le sentenze del pretore di Milano», Gioffrè Salvatore chiedeva che l'Ente convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni subiti, quantificati il L. 300.000.000 per il mancato guadagno ed il danno morale ovvero nella somma maggiore o minore che sarebbe stata stabilita in corso di causa.

Si costituiva in giudizio la società Poste Italiane S.p.a., in persona del presidente *pro-tempore*, ed, eccettive preliminarmente l'incompetenza per territorio di questo tribunale e l'improcedibilità della domanda per la mancata presentazione del reclamo amministrativo *ex art.* 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, contestava nel merito la fondatezza della pretesa di controparte, rilevando che, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 citato, l'amministrazione (oggi Poste Italiane S.p.a.) non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni, fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge; la convenuta citava, a sostegno del proprio assunto, le sentenze della Corte costituzionale n. 50 del 1992 e n. 463 del 1997; aggiungeva, infine, che l'attore non era, comunque, titolare di una situazione giuridica soggettiva assistita dalla tutela risarcitoria.

Concesso all'attore termine per il deposito di memorie difensive, all'udienza del 29 aprile 1999 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni venti per il deposito di memorie di replica.

O S S E R V A

I danni lamentati dall'attore, dei quali il medesimo chiede il risarcimento, sarebbero conseguiti alla perdita della probabilità di assunzione con contratto di formazione e lavoro presso le Ferrovie dello Stato S.p.a.; probabilità, resa effettiva dal superamento del test selettivo a contenuto tecnico/professionale previsto dal bando di concorso e venuta definitivamente meno per la mancata partecipazione del candidato, odierno attore, agli accertamenti sanitari per i quali era stato convocato mediante telegramma, mai recapitatogli dall'Ente Poste, oggi Poste Italiane S.p.a.

Ebbene, è orientamento ormai consolidato della Suprema Corte quello per cui è risarcibile il danno dalla «privazione della possibilità di vincere un concorso» (*c.d. chance*), da raggugiarsi alla probabilità, effettiva e congrua, di conseguire il risultato utile, posto che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni (*cf.*, tra le tante, Cass. 24 gennaio 1992 n. 781, Cass. 22 aprile 1993 n. 4725, Cass. 25 settembre 1996 n. 8470, Cass. 25 settembre 1998 n. 9598).

Nei caso di specie, tuttavia, la domanda risarcitoria, ove fondata sulla pretesa responsabilità contrattuale dell'amministrazione postale, fatta valere in via diretta ed autonoma dal destinatario, incontra la limitazione di cui art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, applicabile anche nei confronti del terzo in favore del quale il contratto è concluso. Ed in tal senso si è espressa la Corte di cassazione, anche in tempi recenti (*cf.* Cass. 7 maggio 1998 n. 4619, nonché meno recentemente Cass. 5 febbraio 1980 n. 801 e Cass. 24 settembre 1981 n. 5176).

Numerose sono le pronunce della Corte costituzionale che, nel corso del tempo, hanno avuto ad oggetto la norma da ultimo citata: alcune riguardano fattispecie diverse da quella in esame (*cf.* Corte cost. 17 marzo 1988 n. 303, Corte cost. 20 dicembre 1988 n. 1104, Corte cost. 30 dicembre 1994 n. 456, Corte cost. 30 dicembre 1997

n. 463 — quest'ultima quanto ad una sola delle due statuizioni contenute-tutte sentenze di accoglimento; nonché Corte cost. 21 gennaio 1999 n. 4, sentenza di rigetto), altre riguardano fattispecie in qualche modo connesse a quella *de qua* (cfr. Corte cost. 18 febbraio 1992 n. 50, e Corte cost. 28 febbraio 1972 n. 74, di accoglimento), una, infine, riguarda una fattispecie simile a quest'ultima (cfr. Corte cost. 30 dicembre 1997 n. 463, cit., per la seconda delle statuizioni in essa contenute, pronunciata con riferimento ad un giudizio promosso per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato recapito di un plico postale contenente domande di partecipazione ad un concorso).

Tutte le pronunce menzionate contengono l'affermazione di principi tuttora rilevanti, tali da dover essere richiamati e posti a fondamento, da parte di questo giudice remittente, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 249, primo inciso, del d.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973, che si ritiene di dover sollevare d'ufficio.

In particolare, va richiamata l'enunciazione per cui, avendo l'art. 43 Cost. istituito uno stretto collegamento tra la nozione di servizio pubblico essenziale e la nozione di impresa e potendo conformarsi i rapporti con gli utenti come «...rapporti contrattuali, fundamentalmente soggetti al regime del diritto privato», l'immunità da responsabilità per danni verso l'utenza assicurata all'amministrazione postale costituisce un privilegio la cui «conservazione non ha alcuna giustificazione nell'ordinamento attuale, dove il servizio postale non può essere più considerato un bene patrimoniale dell'erario e si configura, invece, secondo il criterio organizzativo impartito dall'art. 43 Cost. come un'impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio, ossia come una forma di partecipazione dello Stato all'attività economica» (Corte cost. n. 303/1988 citato).

Peraltro, non va trascurata nemmeno l'affermazione secondo cui il dato costituito dalla natura contrattuale del rapporto dell'amministrazione delle poste con gli utenti e dalla sua soggezione al regime del diritto privato «non conduce di per sé ad escludere la possibilità di configurare una disciplina speciale, ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria in rapporto tanto alla complessità tecnica della gestione quanto all'esigenza del contenimento dei costi» (Corte cost. n. 50/1992 cit., che, sul punto, richiama la sent. n. 1104/1988 cit.); tuttavia, l'enunciazione di tale principio è stata accompagnata da quella per cui le limitazioni alla responsabilità (dell'amministrazione o) del concessionario del pubblico servizio «dovranno, in ogni caso, essere tali da garantire un ristoro serio e non fittizio del danno subito dall'utente per colpa del concessionario» (Corte cost. n. 1104/1988 cit.) e dovranno comunque trovare «una ragionevole giustificazione in esigenze proprie del servizio... , in vista delle quali soltanto va considerata in linea con i principi costituzionali la configurabilità di una disciplina speciale nella materia della responsabilità stessa, a fronte di quella prevista in via generale dal codice civile» (Corte cost. n. 456/1994 cit.).

La natura del gestore del servizio postale e telegrafico nel nostro paese — vale a dire quella di società per azioni, a seguito della trasformazione deliberata dal CIPE il 18 dicembre 1997 del preesistente ente «Poste Italiane» ente pubblico economico a sua volta succeduto *ope legis* alla amministrazione postale — accentua il carattere privatistico del rapporto tra il gestore stesso e gli utenti dei servizi offerti al pubblico, sì che risultano tuttora validi e più che attuali i principi sopra esposti, nel senso che «nella disciplina della responsabilità per inadempimento inerente ai servizi postali, viene ... meno la giustificazione del rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'amministrazione, all'ente o alla società che li organizza e fornisce, mentre diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche proprie di ciascun servizio: i soli idonei a giustificare una disciplina speciale che ragionevolmente limiti, senza tuttavia vanificarla, la responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi stessi» (così Corte cost. n. 463/1997 cit.).

Nel caso di mancato o ritardato recapito di telegramma, la regola generale degli artt. 6 e 249, primo inciso, del codice postale si specifica, nelle fonti secondarie che integrano tale norma primaria, nell'esclusione di qualunque indennità e nella previsione soltanto di un diritto al rimborso, in casi determinati, della tassa integrale del telegramma (cfr. art. 3 e artt. 121 e seg. delle vigenti istruzioni per i servizi telegrafici, nonché il punto 3.3 della carta della qualità del servizio pubblico postale emanata con d.P.C.M. 30 gennaio 1996).

Siffatta disciplina comporta, a parere di questo giudice, un'ingiustificata disparità di trattamento tra la società che gestisce il servizio e gli utenti (mittenti e destinatari), in grado di alterare la delineata natura privatistica del loro rapporto e di pregiudicare irragionevolmente l'equilibrato componimento degli interessi pubblici e privati connessi alla gestione del servizio. In particolare, è palesemente da escludere che sia garantito, in casi quale quello *de quo*, un ristoro serio e non fittizio del danno subito dall'utente per colpa del gestore.

D'altronde, questa notevole alterazione dell'equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti non pare trovare ragionevole giustificazione in esigenze proprie del servizio telegrafico.

Quest'ultimo, infatti, oltre ad avere la funzione di fornire un mezzo di prova dotato dell'efficacia della scrittura privata (cfr. artt. 2705 e 2706 c.c.), è diretto a rendere effettiva la possibilità di corrispondenza, garantendone non solo la libertà e la segretezza, ma soprattutto la celerità e la sicurezza dell'arrivo a destinazione dello scritto, da trasmettersi utilizzando un codice di segnali

Ove il recapito del telegramma non venga assicurato, il danno non deriva dalla perdita di un valore reale o dichiarato, ma esclusivamente dal mancato espletamento del servizio, cioè dalla mancata produzione di quegli effetti che la corrispondenza avrebbe dovuto realizzare.

Rispetto a tale situazione l'utente finisce per essere sostanzialmente privo di tutela, sia preventiva (poichè, allo stato, non gli è possibile scegliere, tra i servizi offerti dalle Poste Italiane S.p.a. — che svolgono il servizio telegrafico sostanzialmente in regime di monopolio — altra forma di comunicazione dello scritto che lo preservi dal rischio predetto) sia risarcitoria (poiché il rimborso della tassa non può evidentemente rispondere ad una siffatta esigenza); mentre la gestione del servizio stesso, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento quali risultano dalla normativa vigente (cfr. art. 250 del codice postale e, quindi, i regolamenti di esecuzione e le già richiamate istruzioni), non appare di complessità tecnica tale da rendere ragionevole l'esclusione di ogni responsabilità in caso di inadempimento.

Ne consegue l'illogicità e l'incoerenza della scelta operata dal legislatore, che pregiudica irrimediabilmente la posizione dell'utente.

Le considerazioni che precedono consentono di superare, anche tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, le argomentazioni con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 (oltre che 28, 48 e 93) del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost. dal pretore di Firenze ed agli artt. 3, 28 e 43 Cost. dalla Corte d'appello di Trento, rispettivamente con le pronunce del 18 febbraio 1992 n. 50 e 30 dicembre 1997 n. 463, adottate dalla società Poste Italiane S.p.a., a sostegno della propria posizione difensiva.

Va pertanto ritenuta e dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 249, primo inciso, del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono che la società Poste italiane S.p.a. sia tenuta al risarcimento del danno cagionato agli utenti nel caso di mancato recapito di telegramma.

La questione, così posta, è da ritenersi pure rilevante ai fini del decidere.

Infatti, dagli atti del giudizio risulta:

che effettivamente Giofrè Salvatore, avendo superato il *test* selettivo a contenuto tecnico-professionale, venne utilmente collocato nella graduatoria definitiva (cfr. la domanda ed il bando di concorso prodotti dall'attore);

che, dato ciò, venne convocato, in data 2 ottobre 1996, tramite servizio telegrafico, per il giorno 8 ottobre 1996, presso l'unità sanitaria territoriale di Roma, per essere sottoposto agli accertamenti sanitari propedeutici all'assunzione (cfr. la missiva del 25 novembre 1996, prodotta dall'attore);

che il telegramma del 2 ottobre 1996, proveniente da Milano Fono giunse all'art. telegrafica della filiale di Reggio Calabria dell'allora Ente Poste il giorno 2 ottobre 1996 alle ore 13.07, ma non venne mai recapitato al legittimo destinatario sig. Giofrè Salvatore (cfr. la nota prot. n. 030/COP/Tel del 29 gennaio 1997 prodotta dall'attore, dal cui tenore è da escludersi che il mancato recapito sia dovuto a fatto del mittente e/o del destinatario);

che, in conseguenza della mancata presentazione alla visita medica, il concorrente venne definitivamente eliminato dalla graduatoria, perdendo così la possibilità di conseguire l'assunzione (cfr. il bando citato, nonché le pronunce del pretore di Milano del 14 aprile 1997 e del 9 gennaio 1998, di rigetto delle domande avanzate, in via cautelare e di merito, dal Giofrè nei confronti delle Ferrovie dello Stato S.p.a.).

Dato ciò, infondate appaiono sia l'eccezione di incompetenza territoriale di questo tribunale, sollevata dalla società convenuta, atteso, che l'obbligazione contrattuale avrebbe dovuto essere eseguita in Reggio Calabria ed in questa città si è pure verificato l'evento dannoso (cfr. art. 20 c.p.c.); sia l'eccezione di improponibilità della domanda per omessa presentazione del reclamo *ex art.* 20 del codice postale, pure sollevata dalla società convenuta, poichè — a prescindere dalle questioni concernenti l'applicabilità della norma all'azione esercitata dal destinatario, e non dal mittente, ed anche all'azione generale di danno, oltre che soltanto alle azioni dirette ad ottenere le indennità ed i rimborsi previsti dallo stesso codice postale — è stata comunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo citato «nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa» (Corte cost. 18 gennaio 1991 n. 15).

Consegue che — identificata l'azione esercitata dall'attore come fondata sulla responsabilità contrattuale dell'Ente Poste, oggi Poste Italiane S.p.a., e precisato che la stessa è finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita della probabilità di assunzione con contratto di formazione e lavoro, in conseguenza del mancato recapito del telegramma — l'applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in materia di

risarcibilità per perdita di *chance* — che appunto nel caso di specie risulta effettiva e comprovata dall'utile inserimento del Giofrè nella graduatoria definitiva — comporta che la decisione sulla domanda risarcitoria proposta non può prescindere dall'applicazione degli artt. 6 e 249, primo inciso, d.P.R. n. 156/1973 cit.

È, quindi, rilevante la questione di legittimità costituzionale di questi ultimi articoli, così come sopra proposta con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Giova aggiungere, in punto di rilevanza, che con ordinanza n. 346 del 14/18 ottobre 1996 la Corte costituzionale — chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 sollevata dal tribunale di Reggio Calabria (con ordinanza del 9 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996), in relazione agli artt. 3, 28, 43, 97 e i 113 della Costituzione, nella parte in cui esclude che l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni sia tenuta a risarcire il danno cagionato agli utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della corrispondenza — ha evidenziato la necessità di valutare appunto la rilevanza della questione proposta alla luce di quanto disposto dall'art. 8 comma 3, del d.-l. 1° dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, ai sensi del quale le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano ad applicarsi in via transitoria in quanto compatibili con il nuovo ordinamento.

Ebbene, ritiene questo giudice che il nuovo assetto normativo in cui opera l'attuale società Poste Italiane S.p.a., se rende ancor più anacronistico il privilegio consistente nella sostanziale immunità da responsabilità, non consente tuttavia di superare in via interpretativa le norme che lo prevedono, sì da poterle ritenere implicitamente abrogate per incompatibilità con le nuove disposizioni.

Queste, in particolare, risultano, in ordine di tempo, dal d.-l. 1° dicembre 1993 n. 487 convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, (trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del ministero), dallo statuto dell'Ente (deliberato il 27 gennaio 1994), dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato con D.M. 16 gennaio 1995), dal contratto di programma (sottoscritto il 17 gennaio 1995), dalla carta della qualità del servizio pubblico postale (emanata con d.P.C.M. del 30 gennaio 1996), dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 (e precisamente dall'art. 2, comma da 19 a 27).

Non vi è dubbio che, sulla base di tale normativa (ed in particolare degli obiettivi di qualità da perseguire, tra i quali la carta della qualità del servizio pubblico postale annovera i tempi di recapito), possono individuarsi dei nuovi parametri di riferimento per il giudizio di responsabilità della società Poste Italiane S.p.a. in caso di inadempimento, delle obbligazioni assunte; ciò tuttavia non basta, a parere di questo giudice, per affermare che siffatta responsabilità non incontri il limite di cui al più volte citato art. 6 del d.P.R. n. 156/1973, che non risulta derogato da una fonte normativa di pari livello; anzi, la disciplina complessivamente risultante dalle norme sopra richiamate è tale da presupporre l'attuale vigenza della norma predetta, atteso che vi sono numerose disposizioni concernenti la predeterminazione dell'indennizzo da corrispondersi in caso di inadempimento delle obbligazioni oggi gravanti sul gestore del servizio postale, concepite come limite al risarcimento dallo stesso dovuto agli utenti danneggiati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 249, primo inciso, del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono l'obbligo del risarcimento a carico della società Poste Italiane S.p.a. nel caso di mancato recapito di telegramma;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Disposizione che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento:

Reggio Calabria, addì 12 ottobre 1999.

Il giudice: BARRECA

N. 125

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1999 dal tribunale di Salerno
nel procedimento penale a carico di Basso Andrea*

Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti informazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa - Applicabilità della causa di non punibilità della ritrattazione - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, per la ritrattazione di dichiarazione resa alla polizia giudiziaria operante su delega del pubblico ministero.

- Cod. Pen., art. 376, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del processo n. 246/1998 r. g. trib. a carico di Basso Andrea;

Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale avanzata dal difensore dell'imputato Basso Andrea, nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio con decreto del giudice per le indagini preliminari del 6 novembre 1997, in ordine al reato previsto e punito dall'art. 378 c.p., consistito nell'aver — dopo l'intervenuta cessione in suo favore, oltre che di altri terzi, in data 28 maggio 1997, di una dose di eroina da parte di tali Della Corte Maurizio, D'Arienzo Carlo e Ragone Carmine (la cui posizione è stata separata e giudicata in distinto procedimento) — dichiarava in particolare ai C.C. di Salerno, contrariamente al vero, di non aver mai acquistato la predetta sostanza stupefacente dal menzionato Della Corte, aiutando quest'ultimo nonché gli altri due correi ad eludere le investigazioni di p.g. in relazione all'accertamento del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990;

Considerato che la stessa eccezione risulta essere stata sollevata in via preliminare congiuntamente alla proposizione — da parte dello stesso imputato, personalmente presente in udienza, rappresentato dall'avv. Patrizia Macario, munita peraltro di procura speciale — di istanza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (i cui termini sono riportati in apposito documento allegato al verbale di udienza), e ciò anche al fine, ove la questione dovesse essere accolta nella sede appropriata, di applicare il disposto dell'art. 129 c.p.p., per il caso in cui venisse ritenuta l'estensibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p. anche con riguardo al delitto di favoreggiamento personale;

Ritenuto che, nella scorta dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo per le indagini preliminari acquisito ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.p. per le conseguenti valutazioni attinenti alla richiesta di definizione anticipata del giudizio in virtù dell'art. 444 c.p.p. cit., è emerso che il Basso — con dichiarazione scritta presentata al p.m. ed acclusa nel predetto fascicolo — ha attestato di ritrattare l'informazione resa ai C.C. di Salerno in data 28 maggio 1997, oggetto della imputazione ascrittagli nel presente procedimento, affermando di aver effettivamente acquistato dal Della Corte Maurizio la bustina di eroina sequestratagli in quella circostanza;

Valutato che, nella fattispecie, ci si trova al cospetto di una ipotesi di favoreggiamento personale integrato da false o reticenti dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa;

Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 22-30 marzo 1999 (in *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 14 del 7 aprile 1999) ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, comma 1; c.p. nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m. a norma dell'art. 370 c.p.p. di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso false dichiarazioni o in tutto o parte reticenti;

Opinato che il giudice delle leggi non ha esteso gli effetti della predetta pronuncia anche all'ipotesi in cui le false dichiarazioni sono operate dinanzi alla p.g. che non agisce su delega del p.m. bensì su proprio impulso, sia per il divieto di ultrapetizione, sia perché non ricorrevano a rigore i presupposti per l'applicabilità dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto, tuttavia, che con la menzionata sentenza di accoglimento la Corte costituzionale ha, ad ogni modo, espresso il principio in base al quale di fronte alla convergenza di disciplina, corrispondente ad un'unitarietà di *ratio* che sostiene le norme relative all'attività di indagine e alla loro valenza processuale, quale che sia l'autorità che procede ad assumere le informazioni, la diversità di trattamento insita nell'art. 376 c.p. (nella parte in cui pone riferimento, oltre agli artt. 372 e 373, solo all'art. 371-*bis* c.p.) circa gli effetti della ritrattazione, appare priva di ragionevole giustificazione e, quindi, arbitraria;

Considerato, infatti, che, nel momento in cui ci si trova di fronte a condotte assimilabili, se non addirittura uguali, non si prospetta giustificabile accollare all'indagato o imputato gli effetti sfavorevoli di una scelta investigativa a lui non imputabile, né spesso conosciuta;

Rilevato, invero, che la diversa tipologia del *modus procedendi* dell'attività di indagine (ovvero se effettuata direttamente da p.m., dalla p.g. su delega del primo ossia dalla stessa p.g., ma di propria iniziativa) nonché in grado di incidere nell'oggettività giuridica della successiva eventuale ritrattazione, rimanendo estranea alla volontà dell'indagato (o imputato, nella seguente fase processuale dibattimentale) ed assumendo un carattere meramente processuale;

Ritenuto, pertanto, che — fronte del parametro stabilito dall'art. 3 della Costituzione (nella sua duplice conformazione di salvaguardia del principio di eguaglianza formale e sostanziale) — la disparità di trattamento emergente dall'attuale ordinamento positivo non trova alcuna giustificazione propriamente razionale ed un fondamento logico tali da legittimarla, risultando invece consona allo spirito costituzionale l'interpretazione nella scorta della quale la respiscenza dell'indagato o dell'imputato dovrebbe sempre consentire la non punibilità nel momento in cui si sostanzia in una uguale condotta materiale e giuridica, e ciò anche in base alla considerazione del canone ermeneutico generale secondo cui *ubi eadem ratio ibi eadem dispositio*;

Rilevato, quindi, che, alla luce del sistema normativo attuale, non si evincono idonei elementi — in rapporto al richiamato principio enucleato nell'art. 3 Cost. — che rendono ammissibile l'esclusione della causa di non punibilità della ritrattazione nell'ipotesi di favoreggiamento personale realizzatosi mediante dichiarazioni rese alla p.g., che agisce di sua iniziativa, evidenziandosi, in proposito, che tale mancato riconoscimento si frappone, peraltro, al raggiungimento di un più agevole accertamento della verità, che costituisce il fine supremo del processo penale, poiché, di fatto, rende indifferente la respiscenza dell'indagato (o imputato) che abbia appunto reso false o reticenti informazioni alla p.g. non delegata dal p.m., con la conseguenza che non sarebbe indotto e stimolato concretamente a dire il vero;

Ravvisata, conseguentemente, la non manifesta infondatezza della questione incidentale così come precedentemente prospettata, in relazione al disposto dell'art. 3 Cost., i cui termini saranno riassuntivamente esposti nella parte dispositiva della presente ordinanza;

Constatata, altresì, la rilevanza della questione medesima, poiché — ove dovesse essere ritenuta estensibile anche al caso del favoreggiamento personale realizzatosi attraverso l'effettuazione di false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria agente di propria iniziativa l'efficacia scriminante della sopravvenuta ritrattazione — nel processo di cui trattasi la relativa causa di non punibilità dovrebbe essere immediatamente dichiarata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., posto che — alla luce del disposto di cui all'art. 444, comma 2, c.p.p. — è soltanto quando non sussistano *ex actis* i presupposti per tale declatoria (la quale assume, pertanto, un carattere pregiudiziale) che l'organo giudicante può procedere alle successive valutazioni attinenti alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto oggetto del giudizio e dell'applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalle parti per addivenire alla sentenza applicativa della pena su richiesta dell'imputato con il consenso del p.m.;

Ritenuto che, sollevandosi, la presente questione, il processo deve essere sospeso fino alla risoluzione dell'incidente di costituzionalità;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, nonché gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, comma 1, c.p., nella parte in cui non stabilisce che la speciale causa di non punibilità della ritrattazione ivi prevista si estenda anche al reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che sia integrato da false e reticenti dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa ai sensi degli artt. 350 e 351 c.p.p., con riferimento all'art. 3 Cost.;

Dispone la sospensione del giudizio penale in corso n. 246/1998 r.g. trib. a carico di Basso Andrea e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza all'imputato Basso Andrea, al suo difensore di fiducia, al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione della stessa al Presidente della camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Salerno in data 17 dicembre 1999.

Il presidente: CARRATO

N. 126

*Ordinanza emessa il 6 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia
sul ricorso proposto da II.DD. di Verona contro Stadio S.r.l. in liquidazione*

Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni di atti processuali - Notificazione del ricorso in appello a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data di spedizione, anziché di ricezione, dell'atto - Disparità di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo posta nel processo civile ed in quello amministrativo, nonché rispetto alle notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario - Incidenza sulla certezza e sulla tutela delle situazioni giuridiche dei destinatari della notifica - Contrasto con principi e criteri direttivi posti dalla legge delega n. 413/1991.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, comma 5, 53, comma 2, 20, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76, in relazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, lett. g).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza interlocutoria sull'appello r.g. appelli n. 619/1998, depositato il 24 febbraio 1998, avverso la sentenza n. 237/febbraio/1996, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Verona da: Imposte dirette di Verona;

Controparti: Stadio S.r.l. in liquidazione, residente a Milano, in viale Lunigiana n. 46, difeso dall'avv. Chiavegatti Gian Andrea, avv. Ferrara Giorgio, residente a Venezia in Riviera Magellano n. 5, Mestre; atti impugnati: avviso di accertamento n. 36/1988, Irpeg + Ilor, 1982;

FATTO

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verona notificò, nel 1988, l'avviso n. 36/1988 alla Stadio S.r.l., quale incorporante la Spais S.r.l., e, separatamente, al suo ex amministratore Gianandrea Chiavegatti; nell'atto era accertato analiticamente, per l'anno 1982, un reddito imponibile I.R.P.E.G. della società incorporata pari a L. 51.053.000, e di L. 52.100.000 ai fini I.LO.R.; erano inoltre irrogate le prescritte sanzioni per omessa dichiarazione e per violazioni di carattere formale.

Tale provvedimento fu separatamente impugnato tanto dalla società che dal Chiavegatti: e la commissione tributaria provinciale di Verona, riuniti i due ricorsi, li accolse parzialmente con sentenza n. 237/febbraio/1996, depositata in segreteria il 16 dicembre 1996.

Avverso tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria presentò appello: l'atto, consegnato all'Ufficio postale il 30 gennaio 1998, giunse al Chiavegatti il seguente 2 febbraio, ed alla Stadio S.r.l. il successivo giorno 3.

Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno chiesto la reiezione dell'appello principale, proponendo, inoltre, appello incidentale quanto ai capi della decisione su cui erano rimasti soccombenti.

DIRITTO

Va preliminarmente valutata la tempestività dell'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Poiché non risulta che la decisione di primo grado sia stata notificata all'Ufficio, trova qui applicazione, per il rinvio contenuto nell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (il quale, nel suo complesso, regola come noto, il nuovo processo tributario), l'art. 327, comma 1, c.p.c., secondo cui, com'è noto, le impugnazioni ordinarie non possono più proporsi, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Nella fattispecie in esame, questo termine, considerato il periodo feriale, è scaduto il 31 gennaio 1998 e, cioè, a cavallo tra la data di consegna dell'appello all'ufficio postale e quella del suo ricevimento da parte dei contribuenti: l'atto d'impugnazione risulta dunque pervenuto all'indirizzo degli appellati oltre il termine annuale, ma è stato consegnato al servizio postale prima che tale termine fosse scaduto.

A fondamento della tempestività del gravame, che difetterebbe secondo le comuni previsioni — e di cui si dirà oltre — in materia di notificazioni effettuate direttamente dall'ufficiale giudiziario ovvero a mezzo del servizio postale, l'appellante oppone il combinato disposto degli artt. 53, comma 2 («Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2») 20, comma 1, («Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16») e 16 del citato d.lgs. n. 546/1992.

Il ripetuto art. 16, invero, dopo aver stabilito, al comma 2, che le notificazioni, nel processo tributario, «sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile», soggiunge, al comma successivo, che le stesse «possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto»; infine, al comma 5 — ed è questa la disposizione immediatamente rilevante viene precisato che qualunque notificazione «a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione».

Orbene, in forza di quest'ultima previsione non sembra dubbio che l'appello principale andrebbe dichiarato ricevibile: ma il Collegio dubita proprio della legittimità costituzionale di tale disposizione, sì da indurlo a sollevare d'ufficio la relativa questione, essendo evidente la rilevanza che la stessa assume in causa.

Non sembra anzitutto dubbio che la previsione fondamentale, la quale disciplina le notificazioni nel processo tributario, sia quella espressa dal citato comma 2, per effetto del quale le norme — e quindi i principi — i quali regolano le notificazioni nel processo civile vanno estesi a questo rito speciale, che il d.lgs. n. 546/1992, e, ancor prima, la legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413, hanno inteso complessivamente depurare da quelle peculiari norme che derivavano dalla sua originaria natura di rimedio amministrativo, ed erano ancora presenti, anche *in subiecta materia*, nel previgente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Ciò posto, non vi è dubbio che, secondo la legge processuale civile, la notificazione si intende perfezionata con la consegna (art. 137 c.p.c.) o, comunque, quando l'atto stesso giunga nella sfera di conoscibilità del destinatario, e non certo nel momento in cui lo stesso atto è consegnato all'ufficiale giudiziario, ovvero al messo; regola che trova applicazione anche alle notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, ove la notificazione si ha per eseguita nel momento in cui il plico contenente l'atto è consegnato a destinazione, oppure se ciò non sia possibile, nel momento successivo, stabilito per legge (cfr. art. 8, legge n. 890/1982 cit.).

Pertanto, il ripetuto art. 16, comma 5, è affatto estraneo al sistema processuale civile, e, per conseguenza, anche a quello tributario, che al primo fa rinvio, anche per volontà in tal senso del legislatore delegante, quale espressa dall'art. 30 della citata legge n. 413/1991, che verrà esaminato oltre.

La disposizione *sub iudice* riprende, invece, la previsione contenuta nell'art. 32 del d.P.R. n. 636/1972; e questa, a sua volta, adatta alla materia la regola comune per i ricorsi amministrativi, quale espressa dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per cui il gravame, se inviato a mezzo posta, si considera presentato alla data di spedizione.

Ad avviso della Commissione, è allora evidente che l'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, contrasta con l'art. 3, primo comma, Costituzione, poiché, introducendo una regola affatto estranea al sistema processuale e propria dei rimedi giustiziali amministrativi realizza un'irrazionale deviazione rispetto ad un comune principio di diritto processuale, che, per ciò stesso sarebbe dovuto essere esteso al processo tributario.

Viene così attuata un'ingiustificata disparità di trattamento, non solo rispetto alle parti del processo civile e di quello amministrativo, ma anche, all'interno del processo tributario, tra quanti richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario — anche fidando nella maggiore competenza di questo — e quanti si avvalgono del servizio postale: solo questi ultimi sono infatti liberati dall'obbligo di curare che l'atto giunga a destinazione nel termine prescritto.

E, d'altro canto, non si vede quali possano essere le peculiarità del processo tributario che giustifichino una siffatta deroga.

In particolare, tale non è la sua natura impugnatoria, visto che le norme civilistiche sulla notificazione si applicano anche al processo amministrativo, che è, almeno quanto alla giurisdizione generale di legittimità, un giudizio di tipo impugnatorio; né si può intendere lo stesso art. 16, comma 5, come norma di favore per le parti pubbliche o per quelle private, giacché la stessa si riferisce a tutte le notificazioni eseguite in ogni stato e grado del giudizio, e, dunque, riguarda un adempimento che può, volta a volta gravare su uno qualsiasi dei soggetti del processo.

Va poi osservato come la lamentata disparità di trattamento si traduca, altresì, in una minore certezza delle situazioni giuridiche introdotte nel processo tributario, rispetto a quanto avviene in quello civile od amministrativo.

In questi, infatti, il potenziale destinatario di un atto giudiziale, da notificarsi in un termine perentorio (come appunto il vincitore in primo grado), trascorso quell'intervallo è immediatamente in grado di apprezzare se la situazione giuridica sostanziale sottesa si sia o meno consolidata; viceversa, nel processo tributario, allo spirare del termine, tale sicurezza non si realizza, poiché tra il momento della spedizione dell'atto e quello del suo ricevimento può trascorrere un intervallo di tempo anche assai significativo, e, comunque, indefinibile a priori, senza che all'interessato sia dato modo di conoscere se tale operazione sia stata effettuata.

Tale minor certezza, si traduce, d'altronde, sotto il profilo processuale, in una minore tutela rispetto a quella delle parti nel giudizio civile ed in quello amministrativo: sicché lo stesso art. 16, comma 5, contrasta, sotto questo specifico profilo, con gli artt. 24 e 3 Cost.

Va ancora tenuto presente che il precitato art. 30 della legge n. 413/1991, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario — da cui è appunto scaturito il decreto legislativo n. 546/1992 — fissò, tra i principi e criteri direttivi, *sub g)*, quello di adeguare le norme del processo tributario a quelle del processo civile.

Tuttavia, l'art. 16, comma 5, per quanto detto, non appare compatibile con il criterio così fissato; il legislatore delegato, approvando tale disposizione, ha dunque travalicato i limiti della delega, sicché lo stesso art. 16, comma 5, contrasta anche con l'art. 76 Cost.

Né tale conclusione può mutare solo perché lo stesso art. 30, paragrafo *g)*, *sub-4*, stabilisce che la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni avrebbe dovuto prevedere l'impiego più largo possibile del servizio postale, giacché anche qui, infatti, l'utilizzo di questo mezzo è comunque correlato all'esecuzione di «notificazioni», e quindi allo svolgimento di attività che ne presentino i caratteri essenziali e rispettino i principi per queste fissati dall'ordinamento.

Il riferimento contenuto nella legge delega è, dunque, al servizio postale soltanto quale strumento per la consegna dell'atto, senza che ciò determini una più ampia deroga alla previsione di cui al paragrafo *g)*: la previsione la cui costituzionalità appare dubbia al Collegio, viceversa, non si limita soltanto a consentire l'utilizzazione del servizio postale, ma, come già detto, determina una deroga al richiamato principio in materia di notificazioni, deroga estranea alle previsioni contenute nella legge di delega, ed anzi in contrasto con il criterio direttivo enunciato *sub g)*.

In conclusione, riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione dell'appello, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sin qui illustrata, deve, conseguentemente, disporsi la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale, giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, con riferimento sia all'art. 16, comma 5, sia agli artt. 53, comma 2, e 20, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui queste due ultime disposizioni rinviano al primo.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., dell'art. 16, comma 5, nonché, nei limiti in cui fanno al primo rinvio, degli artt. 53, comma 2, e 20, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, addì 6 luglio 1999.

Il presidente estensore: GABBRICCI

N. 127

*Ordinanza emessa l'11 novembre 1999 dal tribunale militare di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Mauro Francesco***Reati militari - Furto militare - Punibilità a querela della persona offesa - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di furto comune.**

- Codice penale militare di pace, art. 230, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa a carico di Mauro Francesco, nato il 28 giugno 1979 a Messina, ivi residente via degli Appennini n. 102, marinaio, imputato del reato di furto militare (art. 230, c.p.c., comma 1, c.p.m.p.) «perché militare effettivo al Parco Pompieri dell'Arsenale militare della Spezia, il giorno 20 novembre 1997, all'interno dei locali docce site presso le camerate del primo piano Parco Pompieri, si impossessava di un rasoio elettrico marca «Brawn», di proprietà del militare Vhr Massimiliano, sottraendolo dal muretto divisorio delle docce ove quest'ultimo lo aveva momentaneamente appoggiato».

Premesso: al termine dell'udienza dibattimentale il p.m. ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione militare; la Difesa ne ha chiesto, invece, l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale sono state acquisite, oltre ad alcuni documenti, la testimonianza del maresciallo CC Pericoli Dante e della persona offesa Vhr Massimiliano.

Dal complesso delle prove acquisite risulta che in data 20 novembre 1997 fu sottratto il rasoio elettrico al militare Vhr, che lo aveva lasciato momentaneamente nei locali igienici della caserma. Dopo circa una settimana, la persona offesa rivide il proprio rasoio all'interno dell'armadietto del commilitone Mauro, riconoscendolo grazie ad una lieve ammaccatura; in seguito, l'imputato consegnò tale oggetto ai carabinieri, prima che si procedesse alla perquisizione del suo armadio.

O S S E R V A

L'art. 12 della legge 25 giugno 1999 n. 205 (Delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) ha aggiunto all'art. 624 c.p. un comma che prevede: «il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 7) e 625 c.p.».

Per quanto riguarda i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge citata, l'art. 19 del medesimo testo normativo dispone che, se la persona abbia avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato, il termine per la proposizione della condizione di procedibilità decorra dalla data in cui è entrata in vigore la legge n. 205/1999 (13 luglio 1999).

Inoltre, tale norma prevede che, in pendenza del relativo procedimento penale, il giudice debba informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela; in quest'ultimo caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata.

La questione eccepita appare rilevante, in primo luogo, per la specie di reato attribuito all'imputato, in ordine al quale non figurano circostanze aggravanti.

Secondariamente, la rilevanza della questione, deriva sia dalla necessità d'informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 205/1999; sia dalla esigenza di una prioritaria valutazione circa l'esistenza dei presupposti per il corretto esercizio dell'azione penale.

Nel merito, questo giudice, preso atto che il richiamato art. 12 fa esplicito riferimento unicamente al reato di furto previsto dall'art. 624 c.p., non ritiene che la nuova disposizione legislativa possa essere estesa in via interpretativa anche al reato di furto militare, previsto dall'art. 230 c.p.m.p.

Al riguardo, militano la natura tassativa del richiamo al solo reato comune e ragioni di certezza giuridica; criteri che questa Corte costituzionale ha indicato con la sentenza n. 272 del 25 luglio 1997, a proposito dell'applicabilità dell'ultima amnistia, oltre che al reato previsto dall'art. 640, comma 2, c.p., anche al corrispondente reato militare, previsto dall'art. 234, comma 2, c.p.m.p.).

Nel recente passato, l'omessa estensione ai reati militari di modifiche introdotte per le fattispecie penali comuni ad essi corrispondenti ha già determinato situazioni di sopravvenuta illegittimità costituzionale.

Nella sentenza costituzionale n. 2 dell'8 gennaio 1991, che ha interessato il reato di furto militare d'uso (art. 233, comma 1, n. 1 c.p.m.p.), in relazione al reato di furto d'uso (art. 626, comma 1, n. 1, c.p.), si osserva che «... non si ravvisano valide esigenze, proprie del consorzio militare, tali da rendere razionalmente giustificabile la così sopravvenuta diversificazione di disciplina del furto militare d'uso, rispetto al furto d'uso comune ...» e si evidenzia, piuttosto, l'identità della condizione alla quale si ricollegano tali fattispecie.

Questa Corte, con sentenza n. 448 del 4 dicembre 1991, comparando tra loro i reati di peculato (art. 314 c.p.) e peculato militare (art. 215 c.p.m.p.), ne ha sottolineato «la sostanziale identità», ritenendo irrazionale che le modifiche introdotte per la norma penale comune non fossero state estese anche a quella penale militare.

Tale orientamento è stato ribadito anche con la già citata sentenza Costituzionale n. 272 del 1997; nonostante sia stato sottolineato che, in materia di amnistia, spetta al legislatore una competenza esclusiva e difficilmente sindacabile, circa l'individuazione dei criteri di scelta dei reati cui applicare la speciale causa estintiva.

Ai fini che qui interessano, la natura eccezionale dell'istituto dell'amnistia rende particolarmente significativa la sentenza dove i reati previsti dagli artt. 640, comma 2, c.p. e 234, comma 2, c.p.m.p. sono ritenuti «perfettamente corrispondenti»; nonostante la loro differente pena edittale e malgrado il reato militare sia caratterizzato dagli elementi specializzanti della qualità di militare del soggetto attivo e dell'amministrazione pubblica danneggiata.

A proposito di questi ultimi due elementi, anzi, si è precisato in sentenza che nessuno di essi avrebbe potuto fornire una coerente giustificazione alla disparità di trattamento sottoposta al Giudizio della Corte.

La questione che le parti hanno prospettato al Tribunale militare richiede un attento confronto tra il reato comune di furto (art. 624 c.p.) e il reato di furto militare (art. 230, comma 1, c.p.m.p.).

In primo luogo, da un punto di vista meramente sistematico, si nota che entrambi i reati sono classificati, nei rispettivi codici, tra i reati contro il patrimonio. Tale comune inquadramento è già un sintomo dell'identità dei beni giudici tutelati dalle norme in raffronto; caratteristica, quest'ultima, che non è propria di ogni relazione che intercorre tra i reati non esclusivamente militari (privi, cioè, dei requisiti indicati dall'art. 37, comma 2, c.p.m.p.) e i reati comuni ad essi corrispondenti.

Passando alla comparazione dei precetti normativi, si individuano, quali elementi specializzanti del reato di furto militare, la qualità militare del soggetto attivo, del soggetto passivo e del luogo in cui il delitto è stato commesso.

Per quanto riguarda le prime due peculiarità del reato di furto militare, la richiamata giurisprudenza costituzionale ha mostrato di non ritenerle così significative da determinare una sostanziale diversità tra la norma penale militare e la speculare fattispecie comune.

Inoltre, poiché può essere qualificato come furto militare soltanto il fatto che presenti tutti e tre gli elementi specializzanti anzidetti, ne deriva che lo *status* militare del soggetto attivo e del titolare del bene giuridico protetto risulta addirittura irrilevante, qualora il reato non sia stato commesso in luogo militare.

L'elemento costitutivo del «luogo militare», dunque, rappresenta una più marcata caratterizzazione del reato previsto dall'art. 230 c.p.m.p.; il cui ultimo comma, del resto, indica la nozione di luogo militare agli effetti della legge penale militare.

Occorre stabilire, tuttavia, se il requisito del luogo militare assuma una tale importanza da giustificare rilevanti divergenze dalla normativa penale comune che, nel caso posto all'attenzione di questo giudice, si sostanzierebbero nella costante procedibilità di ufficio per il reato di furto militare.

Un primo rilievo, complementare a quelli già svolti a proposito della qualità militare dei soggetti del reato, mostra come, in luogo militare, possano essere commessi reati di furto riferibili all'art. 624 c.p. ogniqualvolta difetti la qualità di militare nel soggetto attivo, o nel soggetto passivo oppure in entrambi i soggetti.

Di conseguenza, la natura militare del *locus commissi delicti*, richiesta dal reato previsto dall'art. 230 c.p.m.p., anziché esprimere una particolare esigenza di tutela sembra rivolta, piuttosto, a delimitare l'ambito di applicabilità della norma penale speciale.

Il luogo militare, del resto, è un elemento costitutivo proprio anche del reato di furto (militare) d'uso, previsto dall'art. 233, comma 1, n. 1, c.p.m.p., in quanto tale reato trae parte dei propri elementi costitutivi proprio dall'art. 230 c.p.m.p.; tuttavia tale circostanza non è stata ritenuta di ostacolo alla pronuncia della citata sentenza Costituzionale n. 2 del 1991, dove la fattispecie comune e quella militare sono state valutate come sostanzialmente corrispondenti.

Passando ad esaminare il profilo sanzionatorio delle norme in esame, si rileva che il reato di cui all'art. 624, comma 1, c.p. è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione, mentre la pena edittale per il reato di furto militare previsto dall'art. 230, comma 1, c.p.m.p. è costituita dalla sola reclusione militare da due mesi a due anni.

L'esame comparato dell'astratta entità di tali pene, dunque, mostra che per il reato comune di furto è stabilita la pena pecuniaria e la pena detentiva massima più elevata; mentre per il reato di furto militare è fissato il minimo di pena detentiva più elevato.

Si può affermare, quindi, che gli elementi specializzanti propri del reato di furto militare non abbiano comportato una pena più severa, rispetto alla fattispecie comune.

Anzi, estendendo l'esame anche agli artt. 625 c.p. e 231 c.p.m.p., rispettive circostanze aggravanti per i reati di furto in argomento, si può constatare che la norma penale comune contempla sempre pene più elevate rispetto a quella militare.

A questo punto, si ritiene utile ricercare nella relazione per l'approvazione del codice penale militare di pace le ragioni delle richiamate scelte legislative.

La inclusione nel codice penale militare di reati che hanno per oggetto la lesione di un interesse già tutelato dalla legge penale comune è stata motivata (§ 115 Rel. c.p.m.p.) con l'esigenza di rendere inapplicabili le pene stabilite dal codice penale; questo, sia perché esse comprendono pene pecuniarie, considerate incompatibili con l'indole del reato militare, sia perché ritenute non «adeguate alla entità effettiva del fatto, avuto riguardo al suo movente e alle condizioni di persona o di ambiente», né «proporzionate all'entità dei reati».

In verità, il tenore letterale di tali espressioni non chiarisce se la paventata inadeguatezza delle pene comuni sia stata intesa per eccesso o per difetto. L'operato del legislatore, tuttavia, chiarisce in modo inequivocabile che le pene previste per i reati comuni furono considerate sproporzionate per eccesso; a tale conclusione si perviene confrontando le sanzioni previste per i reati militari di cui agli artt. da 215 a 237 c.p.m.p. e quelle relative ai corrispondenti reati comuni.

L'esame della relazione al codice penale militare, nella parte specificamente riguardante l'art. 230 c.p.m.p. (§ 121), chiarisce la genesi del minimo di pena fissato in due mesi di reclusione militare per la fattispecie disciplinata dal primo comma di tale norma; si legge, infatti, che: «è stato mantenuto il minimo della pena nella misura stabilita dai codici penali militari del 1869, i quali consentivano di infliggere», per l'appunto, «la pena di due mesi di carcere militare». Pertanto, le ragioni del più elevato minimo edittale, caratteristico del furto militare, non sono ricollegabili ad una ritenuta maggiore gravità della fattispecie speciale; ma, piuttosto, ad esigenze di continuità con la codificazione militare previgente.

La minor gravità del furto militare, giustificabile con la particolare situazione di convivenza cui i militari sono tenuti, trova riscontro anche nella vigente normativa processuale che, a differenza del furto previsto dall'art. 624 c.p., espressamente richiamato dall'art. 38, comma 2, lettera g), c.p.p., *non consente in ogni caso l'arresto in flagranza per tale reato militare*.

Secondo l'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205, come si è visto, la punibilità a querela del reato previsto dall'art. 624 c.p. è esclusa quando ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7) e 625 c.p.; occorre verificare, dunque, la possibile incidenza di tali circostanze rispetto al reato di furto militare.

Per quanto concerne l'art. 61 n. 7 c.p., esso è direttamente applicabile alla legge penale militare in virtù dell'art. 16 c.p.; l'art. 625 c.p., invece, essendo una circostanza aggravante speciale è, evidentemente, applicabile al solo reato previsto dall'art. 624 c.p.

Occorre rilevare, tuttavia, che tra l'art. 625 c.p. e l'art. 231 c.p.m.p. esiste uno stretto legame, reso esplicito dalla stessa relazione al codice penale militare di pace (citato § 121), dove si afferma: (l'art. 231 riproduce le circostanze aggravanti dei nn. 2, 3, 4, 5 dell'art. 625 del codice penale; le sole, cioè, di cui può ricorrere l'applicazione in tema di furto militare».

Nei casi richiamati dalla relazione, in effetti, l'art. 231 c.p.m.p. coincide esattamente con l'art. 625 c.p.; inoltre, rispetto ad essi, non presenta ulteriori o diverse circostanze. Si può affermare, quindi, che l'art. 625 racchiude in sé tutti gli elementi indicati dall'art. 231 c.p.m.p., e che le ulteriori circostanze contenute nella norma comune sono logicamente incompatibili con il reato di furto militare.

In base a queste considerazioni, appare rispettosa della discrezionalità del legislatore una pronuncia che adegui alla Costituzione l'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 tale da sostituire, in relazione al reato di furto militare, il riferimento all'art. 625 c.p. con l'art. 231 c.p.m.p.; ovvero che semplicemente, rimandi alle concrete circostanze elencate nell'art. 625 c.p.

L'istituto della querela trae origine dall'interesse dello Stato a stabilire una graduatoria dei valori sociali, ai quali ricollegare una tutela differenziata in relazione alla qualità degli interessi violati.

Ogni reato, infatti, anche qualora incida sulla sfera del singolo individuo, lede comunque interessi pubblici; cosicché la scelta operata dal legislatore con la legge n. 205 del 1999 esprime una valutazione di minore interesse sociale per il reato di furto, tanto da condizionare alla proposizione della querela la possibilità di esercitare l'azione penale per tale reato.

Si è già visto come il trattamento riservato alle due fattispecie di furto, tanto sul piano sostanziale che processuale, riveli un minor rigore nei confronti del reato di furto militare e come, in origine, entrambi i reati fossero invariabilmente perseguibili d'ufficio.

La valutazione di un attenuato interesse sociale per il solo reato previsto dall'art. 624 c.p., insita nella citata legge n. 205, sembra aver alterato il preesistente equilibrio tra i due tipi di furto, tanto da far apparire irragionevole, a causa della minore gravità del reato e della sua sostanziale identità con la corrispondente fattispecie comune, la persistente perseguibilità di ufficio per il reato furto militare.

Per quanto riguarda le condizioni di procedibilità, il codice penale militare di pace prevede la richiesta di procedimento del Ministro (art. 260, comma 1) e la richiesta di procedimento del Comandante di Corpo o di altro ente superiore (art. 260, comma 2); in effetti, allo stato della normativa vigente, nessun reato militare figura sottoposto ad una condizione di procedibilità diversa da quelle appena indicate. Tale circostanza, tuttavia, non induce questo Tribunale a ritenere che la condizione della querela sia, di per sé, incompatibile con l'ordinamento penale militare.

In primo luogo, si osserva che l'art. 269 c.p.m.p., dedicato all'officialità dell'azione penale, stabilisce: «Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta o la querela, è iniziata d'ufficio...». Al riguardo, la relazione al codice penale militare (§ 138) spiega «che si è fatto richiamo anche alla querela, tenendo presente il caso in cui un reato comune, punibile a querela della persona offesa, sia soggetto alla giurisdizione militare per ragione di connessione».

Tale intendimento, per il vero, è stato vanificato dai rigorosi limiti che l'art. 103, terzo comma, della Costituzione ha assegnato alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo di pace e, comunque, implicherebbe l'inaapplicabilità della querela ai reati militari.

Si ritiene, tuttavia, preferibile un approccio interpretativo di tipo oggettivo che, attribuendo alla legge un significato autonomo, desumibile dal suo contenuto, non obliteri il dato normativo; diversamente, secondo la teoria soggettiva dell'interpretazione, si perverrebbe a risultati caratterizzati da immobilità e inadeguati al mutato contesto in cui la norma è chiamata a dispiegare i suoi effetti. Di conseguenza, si reputa tuttora operante il richiamo della querela, contenuto nell'art. 269 c.p.m.p.

Per quanto riguarda, poi, le disposizioni sostanziali e processuali che disciplinano la querela esse risultano astrattamente applicabili in ambito penale militare in virtù degli artt. 16 c.p. e 261 c.p.m.p.

Per tutte le considerazioni svolte, questo giudice *a quo* pur consapevole dell'ampio margine di discrezionalità che caratterizza le scelte legislative in materia di condizioni procedibilità, ipotizza una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento che deriva dalla perseguibilità di ufficio del furto militare anche nei casi in cui il corrispondente reato comune di furto risulti procedibile a querela.

Il Tribunale militare, di conseguenza, ritiene non manifestante infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma 1, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7) e 231 c.p.m.p.

P. Q. M

Visti gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, in relazione all'art. 3 della Costituzione, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma 1, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61 n. 7) e 231 c.p.m.p.;

Dispone la sospensione del presente processo;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Camera e Senato.

Così deciso nella Spezia il giorno 11 novembre 1999.

Il presidente: ROSIN

Il giudice estensore: Bacci

N. 128

Ordinanza emessa il 7 dicembre 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Studio Dentistico Quaglia Tartarini contro comune di Genova

Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - Determinazione - Correzione della misura di base dell'imposta in relazione al reddito concretamente prodotto - Considerazione, a tal fine, dell'ammontare globale di quest'ultimo, ancorché prodotto in più comuni - Mancata parametrizzazione del reddito in rapporto al comune ove è stato prodotto - Conseguente deteriore trattamento impositivo di chi esercita la sua attività in comuni distinti, rispetto a chi (con egual reddito) la esercita in unico comune - Disparità di imposizione tributaria, a parità di capacità contributiva.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, modificato dal d.-l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA

Ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'articolo 23 lettera A) della legge 11 marzo 1953, n. 87 sul ricorso n. 1820/1998 depositato il 13 marzo 1998 contro l'avviso d'accertamento per rettifica; atto impugnato: avviso d'accertamento d'ufficio per rettifica n. 0345R/92 ICIAP anno 1992; ricorrente: Studio Dentistico Quaglia Tartarini con sede legale in Genova; legale rappresentante: dott. Dario Tartarini, associato; domicilio eletto dal ricorrente: dottori commercialisti Roberto Bini e Maria Grazia Dellacasa nel loro studio in Genova, via XX Settembre 10/5;

F A T T O

Al ricorrente Studio è stato notificato, il 24 dicembre 1997, dal comune di Genova, l'avviso d'accertamento per rettifica d'ufficio n. 0345R/92 dell'imposta per l'esercizio di imprese, arti e professioni per l'anno 1992.

Lo studio ha impugnato l'avviso davanti a questa commissione tributaria Provinciale, con tempestivo ricorso n. 1820/1998 del 13 marzo 1998, iscritto a ruolo per l'udienza del 7 dicembre 1999.

Con l'atto impugnato, il comune di Genova ha rideterminato l'imposta in L. 1.590.000, prendendo a base il reddito accertato di L. 67.046.000 in luogo di quello dichiarato di L. 6.704.000.

Il ricorrente, in effetti, ha ripartito, per la determinazione dell'ICIAP, il reddito conseguito nell'anno 1992 di L. 67.046.000 tra tre diversi uffici dove svolge la propria attività professionale in rapporto al tempo dedicato alle varie sedi. Poiché all'ufficio di Genova l'attività veniva esercitata per una mezza giornata ogni settimana, ha attribuito un reddito pari al 10% del totale, L. 6.704.000. In conformità a quest'ultimo ha determinato l'imposta.

Nel caso avesse calcolato l'imposta prendendo a base l'intero reddito per ogni insediamento produttivo, si sarebbe avuta una duplicazione dell'imposta stessa, con una penalizzazione rispetto ad un professionista che utilizza un solo insediamento nello svolgimento della propria attività. A parità di capacità contributiva, si verifica il pagamento di una ben maggiore imposta.

D I R I T T O

Materia del contendere è l'art. 1 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, istitutivo dell'imposta comunale per l'esercizio d'impresa, arti e professioni, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, ove prevede che la misura di base dell'imposta sia rapportata alla perdita o al reddito d'impresa, arte o professione dichiarato da soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Tale disposizione è stata interpretata dal Ministero delle finanze nella circolare n. 6 del 23 maggio 1990 nel senso che «i redditi di impresa o di arte e professione del contribuente vanno assunti nella loro interezza, nel senso che essi non devono essere ripartiti in quote formate in rapporto alla loro ubicazione degli insediamenti produttivi in più comuni.

In altri termini, il coacervo dei redditi sia di impresa che di arte e professione quantifica la capacità reddituale produttiva del contribuente, come intesa ai fini Irpef o Irpeg, e tale capacità è destinata a «pesare», in tutta la sua portata nello o nei più comuni dove insistono gli insediamenti utilizzati da contribuente stesso.

Ulteriore corollario di quanto innanzi detto è che tale posizione reddituale del contribuente rileva nella sua unitarietà e complessività, indipendentemente dalla corrispondenza fra impresa, arte, professione esercitata nello o negli insediamenti ubicati in un determinato comune o redditi di natura imprenditoriale, artistica e professionale che concorrono alla formazione della posizione reddituale stessa.»

Con la sentenza n. 238 in data 13 maggio 1993, codesta Corte, sempre in materia di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 66 del 1989, riconosce che questa speciale imposta riferita all'esercizio di imprese, arti e professioni, è in correlazione alla particolare utilizzazione dei servizi comunali da parte dei soggetti titolari di loro.

L'indice rilevatore di redditività, cui è commisurata l'imposta, ha come base di riferimento principale la dimensione dell'immobile adibito a tal esercizio, in modo diversificato per ciascun settore di attività, con il correttivo individuato nel reddito concretamente prodotto.

Ora se questo correttivo, come normativamente previsto dal comma 9 dell'art. 1 del richiamato d.-l. n. 66 del 1989, viene assunto nella perdita o nel reddito dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, senza tenere conto della diversità di sedi in cui tale perdita o reddito è prodotto, si verificherà un diverso trattamento tra un soggetto che esplica la sua attività in un'unica sede e il soggetto che la esplica in diverse sedi poste in comuni distinti.

Il coacervo dei redditi prodotti verrà assunto come correttivo da tutti i comuni ove insistono le sedi ed il soggetto verrà colpito in modo maggiore di quello che a parità di reddito esercita la sua attività in un solo comune. A parità di capacità contributiva, si verificherà una disparità d'imposizione tributaria, in spregio agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Commissione:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui esso non prevede una parametrizzazione del reddito in rapporto al comune ove è stato prodotto.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, il 7 dicembre 1999.

Il presidente: DI NOTO

N. 129

*Ordinanza emessa il 28 ottobre 1998, dal tribunale di Messina
nel procedimento civile vertente tra Recupero Giuseppe e Presidente del Consiglio dei Ministri*

Procedimento civile - Controversie sulla responsabilità civile dei magistrati - Determinazione del foro competente - Spostamento della competenza territoriale, nel caso in cui l'attore sia magistrato che, al momento del fatto e/o della proposizione della domanda, svolga le funzioni nel distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a decidere sulla controversia - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa del magistrato «danneggiante» - Contrasto con il principio di eguaglianza - Irragionevolezza.

- Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Pronunciando ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 13 aprile 1988 n. 117 nella causa iscritta al n. 675/1998 R.G. A.C., promossa da Recupero Giuseppe, nato a Barcellona P.G. (Messina) il 16 febbraio 1927 e residente in Messina, via C. Battisti, 229, elettivamente domiciliato in Messina, via Maddalena 147 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Fatato che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione, attore;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato per legge all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina via dei Mille, 221, è domiciliato, convenuto; avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità civile dei magistrati; sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 21 ottobre 1998, cui le parti sono state rimesse dal giudice istruttore con ordinanza *ex art. 5, comma 2, legge n. 117 del 1988*, resa in data 13 ottobre 1998, sentito il rettore;

Osserva in fatto

1. — Con atto di citazione notificato in data 26 marzo 1998, il dott. Giuseppe Recupero, magistrato in servizio presso la Pretura circondariale di Messina, conveniva in giudizio avanti questo tribunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 13 aprile 1988 n. 117, il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei provvedimenti con i quali il pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Calabria, nelle persone dei dottori Giuliano Gaeta (procuratore) e Francesco Mollace (sost. proc.), prima, e il giudice delle indagini preliminari presso lo stesso tribunale, dott. Domenico Ielasi, poi, avevano rispettivamente chiesto e ordinato nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (sofferta per quattro mesi e ventidue giorni, dal 26 luglio 1993 al 6 ottobre 1993), con ciò determinando anche la sospensione di diritto dalle funzioni e dallo stipendio (disposta dalla sezione disciplinare del C.S.M. con ordinanza in data 10 settembre 1993), in quanto sottoposto ad indagini per i delitti di concorso in lesioni personali aggravate, concorso nella detenzione e nel porto illegale di arma da sparo, e per il delitto di corruzione continuata in atti giudiziari: delitti tutti dai quali evidenziava di essere stato assolto, con formula piena, con sentenza del tribunale di Reggio Calabria in data 21 gennaio 1997, confermata dalla Corte d'appello della stessa città con sentenza del 12 ottobre 1998.

Assumeva l'attore che i magistrati reggini erano incorsi in colpa grave per aver chiesto ed emesso il detto provvedimento restrittivo dei casi consentiti dalla legge, ossia per il reato di lesioni volontarie lievi (in quanto di durata non superiore a venti giorni).

2. — Costituendosi in giudizio per conto del convenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato eccepiva preliminarmente l'incompetenza del tribunale adito, in quanto compreso nel distretto nel quale l'attore svolge attualmente la sua attività di magistrato, e ciò in estensione analogica della norma di cui all'art. 4, comma 1, legge cit., data la ravvisata identità di *ratio* tra l'ipotesi in cui nel «distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato (della cui responsabilità civile si tratta) al momento del fatto» sia venuto ad esercitare le sue funzioni quest'ultimo, e quella in cui in tale distretto sia venuto (o abbia continuato) a esercitare le sue funzioni il magistrato che la detta responsabilità intende far valere come attore. In subordine eccepiva l'illegittimità costituzionale della norma menzionata, per contrasto con gli

artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non contempla tale seconda ipotesi per assogettarla al medesimo meccanismo di spostamento automatico della competenza previsto per la prima. Opponeva, inoltre, l'iammissibilità della domanda in quanto non supportata da valide e specifiche censure sull'operato dei magistrati e comunque perché proposta al di là dell'ipotesi per le quali essa è consentita dalla legge.

IN DIRITTO

3. — Allo spostamento di competenza, che il convenuto ritiene necessario per le stesse ragioni e secondo lo stesso meccanismo che per il caso, normativamente previsto, in cui ad operare nel distretto di questo tribunale fosse venuto taluno dei magistrati della cui responsabilità si discute, non può pervenirsi in via interpretativa. L'art. 4, comma 1, legge 13 aprile 1988 n. 117 (a tenore del quale «competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto).

In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto») configura una disposizione derogativa agli ordinari criteri, generali o speciali, di determinazione della competenza per territorio, e come tale non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica.

4. — Diviene pertanto ineludibile l'esame della questione, subordinatamente prospettata, di legittimità costituzionale della norma: questione che è certamente rilevante ai fini della determinazione del giudice competente a conoscere della presente causa (e ciò anche in sede di preliminare delibazione sulla ammissibilità, questa ovviamente postulando la competenza del giudice chiamato a pronunciarsi) ed a parere di questo collegio è anche non manifestamente infondata.

4.1. — Sulla rilevanza della questione basti osservare che l'attore è magistrato in attività il quale, come documentato in atti:

a) ha esercitato le funzioni di giudice presso il tribunale di Messina per oltre vent'anni dal 16 ottobre 1974 fino al 23 luglio 1993 (data di decorrenza della sospensione di diritto delle funzioni disposta dal C.S.M. ai sensi dell'art. 31 R.d.l. 31 maggio 1946, n. 511) e poi dal 12 marzo 1997 (data in cui è stato reimmesso nelle funzioni di giudice del medesimo tribunale) al 18 settembre 1997;

b) dal 19 settembre 1997 e tuttora esercita le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso la Procura circondariale di Messina.

4.2. — La questione appare poi non manifestamente infondata, sebbene non con riferimento all'art. 25 Cost. (che si deve ritenere pienamente rispettato nella misura in cui nessun dubbio consente la norma sulla esatta identificazione del giudice competente per territorio e dunque sulla sua precostituzione per la legge), ma con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Al riguardo possono invero ripetersi le considerazioni svolte nell'ordinanza con la quale altra sezione di questo tribunale, pronunciando in un caso assai simile, ha già sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (tribunale di Messina, ordinanza del 14 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 4 marzo 1998, n. 104/1998 Reg. Ord.: questione tuttora perdente): con l'avvertenza che le peculiarità della fattispecie in esame conferiscono a quelle stesse argomentazioni significati più pregnanti e ulteriori dal momento che, a differenza del caso trattato nella citata ordinanza (ove il sospetto di incostituzionalità sorgeva dal fatto che il magistrato danneggiato — attore — esercitava le sue funzioni in ufficio del distretto di Corte d'appello di Messina, diverso dal tribunale chiamato a giudicare secondo la norma censurata, al momento dell'evento dannoso ma non più al momento della proposizione della domanda), nella specie, come detto l'attore magistrato (danneggiato) non solo esercitava le sue funzioni al momento del fatto nel medesimo tribunale ora investito della sua domanda, ma tuttora le esercita nel medesimo distretto, seppure in diverso ufficio.

Condividendo, dunque, e rapportando al caso di specie, i rilievi già svolti nella menzionata ordinanza, può osservarsi che a fronte di una *ratio* ispiratrice evidentemente volta ad evitare turbative o apparenze di turbative alla serenità ed imparzialità dei giudizi, di evitare cioè ai giudici del relativo procedimento il disagio di decidere nei confronti di un magistrato del proprio ufficio o del medesimo distretto di appartenenza, o comunque i sospetti che in tali circostanze potrebbero comunque *ab externo* nutrirsi sulla effettiva imparzialità del giudice, il dettato normativo appare insufficiente e in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale (analogo e speculare a quello previsto per il caso

che il magistrato danneggiante sia venuto sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto) nell'ipotesi in cui l'attore (danneggiato) sia a sua volta un magistrato che all'epoca dei fatti svolgeva la sua attività nel medesimo ufficio giudiziario chiamato a decidere sulla sua domanda risarcitoria o che in ufficio del medesimo distretto si trovi ad esercitare le sue funzioni al momento della proposizione della domanda.

Non sembra invero dubitabile che analogo rischio di reale o anche solo apparente condizionamento della serenità ed imparzialità dei giudizi sia ravvisabile anche in tali ipotesi, conseguendone una non ragionevole disparità di disciplina di casi del tutto simili, riflettentesi in una sensibile violazione del diritto di difesa — del magistrato danneggiante — che implica quello ad un giusto processo di fronte ad un giudice che sia ed anche appaia terzo e imparziale.

Tale ultimo pericolo non può considerarsi escluso per il fatto che formalmente legittimato passivo dell'azione sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, dato che il magistrato è comunque legittimato ad intervenire in giudizio (art. 6, che prevede a tal fine un'obbligatoria *litis denuntiatio*) e che la decisione è idonea ad incidere nei confronti sia sotto il profilo economico (azione di rivalsa dello Stato di cui l'art. 7) che sotto quello disciplinare (art. 5 comma 5 e 9), oltre che sotto l'aspetto meramente morale e professionale (in tal senso la richiamata ordinanza tribunale di Messina 14 luglio 1997).

Sotto il primo profilo (violazione del principio di uguaglianza), poi, la ovvia diversa posizione sostanziale e processuale che nei due casi assume, rispetto alla domanda di risarcimento, il magistrato che ha operato e/o che opera in ufficio del medesimo distretto ove è compreso il tribunale investito del giudizio, non sembra possa giustificare la disparità di disciplina determinativa del foro.

Non sfugge invero al collegio che mentre nell'un caso (magistrato danneggiante) il sospetto che si tende ad evitare è quello che si possa essere condizionati nel giudicare del concreto esercizio della funzione giurisdizionale di un collega operante nel medesimo distretto, nell'altro (magistrato danneggiato attore) il rischio è semmai quello di essere condizionati nel valutare la fondatezza delle pretese risarcitorie di un collega che, al momento del fatto e/o al momento della proposizione della domanda, operi nel distretto: rischio quest'ultimo non dissimile da quello che in generale può prospettarsi in qualsiasi causa civile di risarcimento danni promossa da un magistrato.

Non sembra però che tale diversità, rispetto alle opzioni di valore chiaramente sottese alla scelta legislativa espressa nell'art. 4, comma 1, legge 117/1988, possa assumere decisivo rilievo.

Convincono in tal senso due ordini di considerazioni.

Una prima è già svolta nella richiamata ordinanza (tribunale di Messina 14 luglio 1997) e fa leva sulla norma di cui all'art. 11 c.p.p. che, approvato pochi mesi dopo la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, prevede meccanismi del tutto simili di spostamento della competenza territoriale nel processo penale tanto nell'ipotesi in cui il magistrato sia soggetto passivo dell'azione penale quanto in quella in cui egli assuma la veste di parte lesa dal reato.

Ma utili argomenti possono trarsi anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 9-12 marzo 1998 (in Giust. Civ. 1998, I, p. 1496 ss.), che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, sollevate dai giudici remittenti, per contrasto con gli art. 3, 24, 25 e 101 Cost., nella parte in cui il sistema di determinazione della competenza territoriale configurato da quegli articoli non prevede uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod. proc. pen.:

a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile;

b) ovvero, in linea subordinata, limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata;

c) ovvero, in via ulteriormente subordinata, nei procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui l'art. 12 legge sulla stampa (ordinanza di remissione della Corte d'appello di Roma 18 dicembre 1996) ovvero ancora ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivati da un reato, di cui il magistrato, parte del giudizio civile, si assume l'autore ovvero la persona offesa o il danneggiato (ordinanza del tribunale di Roma 11 novembre 1996).

La Corte invero ha dichiarato inammissibile siffatte questioni in quanto «la richiesta sentenza additiva comporta... una scelta fra più soluzioni possibili, che è rimessa al legislatore».

La motivazione della sentenza fa leva essenzialmente sulla ribadita sostanziale disomogeneità tra processi civile e penale «improntati — segnatamente in tema di competenza territoriale — a regole e criteri diversi, che si adeguano a distinte tradizioni ed esigenze attuali» come dimostra il fatto che — nota la Corte — «nel processo penale — esclusi ovviamente i casi di connessione — unico è il foro territoriale, cioè quello previsto dall'art. 8

cod. proc. pen., cui appunto deroga il successivo art. 11; mentre nel processo civile sussiste un'ampia pluralità di fori, correlati ai molteplici interessi, riguardanti persone e cose, che vengono in considerazione relativamente alle varie liti» e dai quali non si può prescindere per «valutare quale fra le tante soluzioni possibili sia la più confacente al processo civile, nei cui riguardi le modalità attuative del principio di imparzialità-terzietà non sono necessariamente identiche a quelle previste per il processo penale» di guisa che — conclude la sentenza — «solo il legislatore può stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identità di *ratio* che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui l'art. 11 cod. proc. pen. come del resto esso ha già ritenuto relativamente alle controversie in materia di danno arrecato dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (v. artt. 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117) — e quando, invece, quella *ratio* non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia».

Ora però, tale fulcro della decisione non sembra possa valere nel caso in esame, ove — come espressamente ricorda la stessa sentenza della Corte costituzionale nel su evidenziato inciso — si è di fronte già ad una precisa scelta legislativa che ricalca il criterio di cui all'art. 11 c.p.p. (nella evidentemente sottintesa identità di *ratio*) e che in concreto si traduce nella indicazione di un foro speciale esclusivo, non soggetto a nessuna soluzione alternativa.

Occorre dunque entrare nel merito della questione e, nel merito, prendere atto che, nonostante il giudizio di fondo circa la ricorrenza di identiche esigenze di tutela cui adeguare la determinazione del giudice competente per territorio nel processo penale e nel giudizio civile di danno *ex lege* 117/1988, l'omessa previsione di uno spostamento di competenza in tale ultimo giudizio anche nel caso quale quello in esame risulta oggettivamente frutto di una opzione legislativa che nega alla qualità di magistrato danneggiato (attore) operante nel distretto idoneità ad incidere negativamente sulla imparzialità del giudice diversamente non solo dal rilievo che invece si attribuisce alla qualità di magistrato danneggiante ma anche da quello che alla medesima posizione sostanziale si riconosce nel processo penale (assimilato al primo, quanto ai criteri sulla competenza territoriale, per ogni altro aspetto).

Il dubbio che tale distinzione non risponda a criteri di ragionevolezza e finisca col ledere il diritto di agire e difendersi di fronte ad un giudice «che rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi oggetto del processo» appare a questo collegio non manifestamente infondato e deve pertanto comportare la remissione della questione alla Corte costituzionale nei termini, e con le consequenziali statuizioni, di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 legge 13 aprile 1988, n. 117 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non esclude la competenza del tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato (danneggiante) al momento del fatto, per attribuirlo al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato (danneggiante) esercitava le sue funzioni al momento del fatto, anche nel caso in cui l'azione sia promossa da un magistrato che, al momento del fatto, operava nel medesimo tribunale indicato come competente o che in ufficio dello stesso distretto sia venuto ad operare al momento della proposizione della domanda;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale, addì 28 ottobre 1998.

Il presidente estensore: IANNELLO

N. 130

*Ordinanza emessa il 20 dicembre 1999 dal tribunale di Latina
nel procedimento penale a carico di Paciullo Roberto*

Avvocato e procuratore - Astensione collettiva dall'attività giudiziaria - Prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall'autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. - Esclusione - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sulla funzione giurisdizionale, nonché sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Contrasto con i principi internazionali in materia di giusto processo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 171/1996.

- Cod. proc. pen. 1988, artt. 97, comma 4, comb. disp. 105, comma 5, 484.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. n. R.G.P. a carico di Paciullo Roberto, imp. del reato p. e p. dagli articoli 594 e 635 c.p.;

Udite le parti;

Ritenuto in fatto

Il presente procedimento ha subito più rinvii a causa dell'astensione collettiva dei difensori dalle udienze che (preceduta da altra indetta per il mese di maggio 1999) si protrae ininterrottamente dal luglio 1999 ed è destinata a durare — salvo proroghe — fino al 10 marzo 2000.

La stato di agitazione, determinato dalla mancata copertura integrale dei magistrati di questo tribunale e comunque dall'insufficienza dell'organico astrattamente previsto, è stato invocato dal difensore dell'imputato reiteratamente come legittimo motivo di impedimento a partecipare al dibattimento e comunque come causa di rinvio del giudizio.

A seguito di rigetto delle richieste da parte del giudice per i motivi indicati nelle ordinanze dibattimentali in atti, ed in particolare per la palese irragionevolezza della durata dell'astensione proclamata (oltre nove mesi, allo stato) il difensore ha ribadito la propria volontà di non partecipare al dibattimento e tutti i sostituti immediatamente reperibili nominati ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. (cfr. elenco) hanno dichiarato anche essi di aderire all'astensione rifiutandosi di svolgere la funzione attribuitagli, nonostante l'evidente prossimità del termine pre-scrizionale.

Sulla durata dell'astensione, ad ulteriore riprova della sua irragionevolezza, si osserva che con numerose delibere (cfr. *ex plurimis* la delibera del 1° luglio 1999) la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha ritenuto di durata irragionevole astensioni deliberate per periodi di gran lunga inferiori (la delibera predetta si riferiva ad un astensione di durata di «appena» ventiquattro giorni consecutivi).

Si premette che aspetti sanzionatori delle condotte tenute collettivamente dagli appartenenti al foro esulano da quanto si rileva nel presente provvedimento, poiché la configurazione di illeciti disciplinari o penali non sposta i termini della questione, che è relativa esclusivamente agli strumenti processuali da adottare per consentire la celebrazione del giudizio, prescindendo da eventuali illecità ravvisabili nel comportamento dei difensori.

Sotto tale profilo, peraltro, la stessa Corte costituzionale nella nota sent. n. 171/1996 escludeva la configurabilità degli illeciti amministrativi previsti dalla legge medesima.

La giurisprudenza di questo ufficio, inoltre, escludeva la sussistenza del reato p. e p. dall'art. 340 c.p. disponendo l'archiviazione dei procedimenti iniziati in fattispecie pregresse ed analoghe (per le astensioni indette per i mesi di novembre e dicembre 1998 e direttamente riferibili all'emissione della sent. n. 361/1998 della Corte costituzionale medesima) nelle quali la condotta dei difensori non si limitava ad una mera adesione all'astensione ma si sostanziava in un persistente rifiuto di svolgere le funzioni di cui agli artt. 97 comma 4 e 486 c.p.p. a seguito di ordinanza del giudice che respingeva la richiesta di rinvio per legittimo impedimento.

Nemmeno, inoltre, sarebbero ravvisabili illeciti disciplinari ai sensi degli artt. 105 c.p.p. e 38, legge n. 36/1934, come si può desumere dai verbali delle sedute del 20 luglio 1999 e del 21 settembre 1999 del locale consiglio dell'ordine forense, atti che sono autorevole elemento interpretativo per individuare orientativamente la eventuale giurisprudenza disciplinare dell'organo consiliare il quale — manifestando ampio sostegno alle iniziative adottate dall'associazione promotrice delle astensioni e denominata assemblea generale degli avvocati di Latina — ha mostrato di non ritenere sussistenti profili di illiceità disciplinare nelle condotte poste in essere dagli iscritti agli albi.

Si ribadisce, comunque, che la configurabilità di illeciti di tipo amministrativo, penale o disciplinare, non incide sulla questione che è relativa solo alla mancanza di strumenti processuali per proseguire il giudizio ed alla successiva stasi procedimentale destinata a protrarsi per periodi sostanzialmente indefiniti, poiché *nemo ad factum cogi potest* nonostante ogni ipotetica sanzione all'omissione perpetrata.

Prima di affrontare il merito della questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate, si precisa ulteriormente che i comportamenti dedotti consistono nel rifiuto «a catena» da parte dei difensori immediatamente reperibili nello svolgere le funzioni di cui all'art. 97 comma 4 c.p.p.

Tale circostanza si è ripetuta con riferimento a tutti i difensori immediatamente e concretamente reperibili da parte del giudice (facendo uso di ogni diligenza) e per tutte le udienze di rinvio, costringendo sostanzialmente l'organo giudicante a differire di volta in volta la trattazione del giudizio per la materiale impossibilità di procedervi in assenza di disponibilità di tutti i difensori tenuti a svolgere le funzioni di cui all'art. 97 comma 4 c.p.p. ad adempiere l'ufficio conferitogli, a causa della loro manifestata e ribadita adesione alla predetta astensione dalla partecipazione alle udienze.

Tali fatti, inoltre, sono relativi praticamente a tutti i giudizi penali pendenti innanzi agli organi giudiziari siti nel circondario di Latina ed in particolare a tutti i processi assegnati a questo giudice.

In relazione al concetto di immediata reperibilità di cui all'art. 97 comma 4 c.p.p., è evidente che il legislatore ha voluto imporre l'altrettanto immediata prosecuzione dell'udienza nei casi in cui occorreva la presenza di un difensore e il titolare dell'ufficio era assente.

L'immediata reperibilità, perciò, svincola il giudice dai criteri di scelta, ulteriormente restrittivi rispetto alla sola iscrizione ad un albo degli avvocati, previsti dall'art. 29 disp. att. c.p.p. poiché la scelta va ovviamente estesa non solo ai reperibili di turno indicati negli elenchi e nelle tabelle predisposte, ma in tutti i difensori concretamente ed effettivamente reperibili da parte dell'autorità.

Il requisito dell'immediatezza va interpretato nel senso che le ricerche, dovendo consentire la prosecuzione dell'udienza, non possono essere estese a tutti gli iscritti agli albi degli avvocati esercenti la professione, perché la scelta deve essere effettuata al momento tra i presenti (o i raggiungibili con comunicazione mediante cancelleria che possano prontamente essere presenti), non potendosi ritenere che il giudice sia tenuto ad interpellare tutti gli avvocati astrattamente nominabili prima di rilevare la concreta impossibilità di immediata prosecuzione dell'udienza.

Si specifica, inoltre, che tutti gli iscritti ad albi diversi da quello del locale ordine forense di volta in volta nominati ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. hanno aderito «per solidarietà» all'astensione, vanificando in tal modo la possibilità di ricorrere ad apporti forensi «esterni» per proseguire i procedimenti.

Considerato in diritto

La situazione venutasi a creare è causata dalla mancanza di norme che disciplinino le procedure e misure consequenziali alla violazione dell'art. 2 legge n. 146/1990 come modificato dalla sentenza n. 171/1996 della Corte costituzionale, relativamente ai casi in cui le modalità attuative dell'astensione, per l'assoluta generalità delle adesioni e la mancanza di durata ragionevole del periodo di durata, rendano di fatto impossibile l'esercizio della giurisdizione anche qualora il giudice respinga la richiesta di rinvio, nomini un sostituto al difensore astenutosi e disponga procedersi oltre senza che ciò si verifichi per la successiva astensione «a catena» di tutti i difensori designati.

Nella nota pronuncia citata la Corte costituzionale ritenne che l'astensione degli avvocati da ogni attività defensionale non rientrava compiutamente, per la sua morfologia, nei meccanismi procedurali previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge n. 146, e lasciò al legislatore il compito di definire in modo organico le misure atte a realizzare l'equilibrata tutela dei beni coinvolti, essendole preclusa l'individuazione nel dettaglio delle soluzioni.

Tale decisione, peraltro, evidenziava di per sé reiteratamente la necessità di impedire casi quali quello oggi sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, ossia la assoluta impossibilità di trattare il dibattimento per periodi di tempo di durata tale da risultare *ictu oculi* irragionevoli, sia se raffrontati con i periodi di astensione dalle prestazioni lavorative in altri settori dei servizi pubblici essenziali (quali la sanità, la protezione civile, l'ordine e la sicurezza e i trasporti), sia se paragonati alla durata media di astensioni dall'attività lavorativa nello specifico settore della giustizia, come per gli scioperi del personale amministrativo giudiziario (che non risulta abbiano mai avuto durate eccedenti la settimana).

Non è necessario profondersi in particolari osservazioni per giustificare l'asserzione che la paralisi determinata costituisce una forma sostanziale di diniego di giustizia e aggrava i problemi che vorrebbe risolvere (ossia l'eccessiva durata dei procedimenti per la mancanza dei magistrati asseritamente reputati necessari), divenendo essa stessa ulteriore motivo di allungamento dei tempi ordinari alla trattazione dei procedimenti, perché nel presente giudizio tutti i rinvii del dibattimento sono stati determinati esclusivamente dall'astensione dei difensori dalle udienze.

La causa determinante del blocco dell'attività giudiziaria, per le modalità attuative dell'astensione, va individuata nell'obbligo per il giudice di trattare il dibattimento, anche nei casi in cui sia materialmente impossibile di avvalersi di un iscritto agli albi per l'adesione di tutti i soggetti reperiti (anche con diligenti e prolungate ricerche), inclusi gli iscritti ad albi professionali diversi da quello locale che aderiscono all'astensione per solidarietà e non prendono parte comunque all'attività processuale.

Il problema si pone in maniera ancora più rilevante se non possa procedersi nonostante l'espressa richiesta dell'imputato per indisponibilità degli stessi nominati a svolgere — comunque — le funzioni conferite.

Per i predetti motivi la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme che si indicheranno è evidente, non potendosi procedere per un periodo di tempo potenzialmente illimitato al giudizio in assenza di difensore, poiché l'astensione è stata più volte prorogata (il 18 settembre ed il 27 novembre 1999) ed è suscettibile di ulteriori proroghe legate essenzialmente allo stato dell'organico dei magistrati di questo tribunale, reputato comunque attualmente insufficiente dagli organi che hanno indetto l'astensione, con la conseguenza che anche provvedimenti di totale copertura della pianta organica potrebbero essere non ritenuti idonei per revocare o non prorogare l'agitazione proclamata.

La rilevanza della questione va ribadita con riferimento alla materiale ed assoluta impossibilità di trattare il giudizio nonostante l'applicazione delle norme che prevedono la nomina del sostituto del difensore astenutosi dal partecipare all'udienza, per la totale adesione di tutti gli interpellati reperiti con ogni possibile sforzo organizzativo, nonché per il reiterarsi di detta situazione con riferimento a tutte le udienze trattate (la circostanza è comune praticamente a tutti gli altri procedimenti pendenti innanzi all'ufficio sui quali si provvede separatamente per non trasferire l'integrale carico di lavoro del tribunale alla Corte costituzionale).

Il primo profilo dedotto è l'irragionevolezza delle norme impugnate per violazione dell'art. 3 Cost.

Il disposto degli artt. 97 comma 4, 105 comma 5 e 484 c.p.p. presenta sul punto profili di illegittimità costituzionale che non sono manifestamente infondati in relazione alla parte in cui non consentono di procedere in assenza del difensore nei casi in cui tutti gli iscritti agli albi degli avvocati immediatamente reperibili rifiutino senza legittimo motivo di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in assenza dei presupposti di cui all'art. 486 comma 5 c.p.p.

Non sono ostative all'accoglimento della questione osservazioni relative all'impossibilità dell'autodifesa nel processo penale in base all'art. 24 Cost., poiché la nota giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre escluso il ricorso all'autodifesa non è relativa a ipotesi quali quella in esame, essendo principalmente originata da particolari vicende sorte in contesti storici differenti e riguardando in massima parte procedimenti che si svolgevano sotto la vigenza del precedente codice di procedura penale.

L'interpretazione delle norme, infatti, non è immutabile ma è determinata dal contesto storico ed istituzionale nel quale si opera fermi restando i principi assoluti e fondamentali di tutela dei diritti umani.

Se si esamina l'attuale sistema processuale penale e l'insieme di provvedimenti legislativi in vigore e di massima vigenza raffrontandolo con il complesso delle norme processuali penali internazionali o con quelle interne di altri Stati si osserva, come autorevole dottrina fa rilevare, che l'impossibilità di trattare il dibattimento in assenza del difensore per collettiva astensione di tutti i designati all'ufficio di sostituto è un *unicum* dell'ordinamento italiano.

Tale distorsione deriva in primo luogo dall'iperfetazione di garanzie processuali a discapito dell'efficienza del giudizio, perché — nell'adottare il sistema processuale accusatorio — il legislatore invece di sostituire le garanzie difensive previste nel sistema processuale inquisitorio con altre diverse e più adeguate al nuovo ruolo delle parti ha mantenuto le precedenti garanzie processuali sommandole alle ulteriori e nuove garanzie derivanti, di per sé, da un sistema che riconosce una posizione dibattimentale delle parti assolutamente paritaria.

Se si considera, invece, che un organo giurisdizionale di competenza mondiale come la costituenda Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità (cfr. legge n. 232/1999), dotata tra l'altro di giurisdizione diretta anche per reati che spetterebbero al giudice penale ordinario nazionale, nel disciplinare con il proprio statuto il giudizio di merito di primo grado si è limitata a prevedere la mera facoltatività della presenza del difensore, si comprende che il riconoscimento universale del diritto della difesa significa garantire all'imputato la facoltà effettiva di difendersi — direttamente o con l'assistenza di un tecnico del diritto — piuttosto che imporre l'obbligo di difendersi avvalendosi di simulacri processuali quali quello del difensore di ufficio.

Che l'interpretazione dell'obbligo della presenza del difensore in dibattimento renda un omaggio meramente formale a un asserito precetto contenuto implicitamente e asseritamente (si sottolinea) nella Costituzione, è evidente dall'atteggiamento dello stesso legislatore delegante che all'art. 2 dir. 105 l. del c.p.p. ha prescritto al legislatore delegato all'emissione del codice di procedura penale di disciplinare l'istituto della difesa di ufficio in base a criteri che ne garantissero l'effettività, con ciò evidenziando la natura meramente formale che l'istituto aveva assunto (a Costituzione repubblicana vigente dal oltre quaranta anni).

Ciò che la legge, invece, deve riconoscere è l'effettiva possibilità di difendersi in giudizio, il che non necessariamente presuppone che l'unico strumento sia l'obbligatoria presenza del difensore (anche nel nostro ordinamento, peraltro, nei delicati procedimenti *de libertate* come quello di cui all'art. 309 c.p.p. e nello stesso dibattimento pubblico davanti alla Corte suprema di cassazione la presenza del difensore è facoltativa).

Vanno evitati, invece, i casi di vero e proprio abuso del diritto (già espressamente menzionato dall'art. 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 e ritenuta pacificamente «costituzionalizzata», nonché implicitamente riconosciuto come illecito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 22 ottobre 1996, n. 353), quali quelli in cui l'ordine forense interpreti gli artt. 18 e 21 Cost. come contenenti il diritto di dedicarsi ad una attività — astensione collettiva dalle udienze — con modalità tali da comportare la sospensione di altri diritti riconosciuti dalla Costituzione o una limitazione di tali diritti maggiore di quella prevista.

Non è ragionevole, perciò, che il legislatore da un lato imponga la presenza del difensore in dibattimento e dall'altro non preveda alcuno strumento normativo processuale e ordinamentale per risolvere i casi in cui tutti i legittimati materialmente reperibili per lo svolgimento dell'attività difensiva necessitata si rifiutino di svolgere l'ufficio difensivo conferito, adducendo di aderire ad un'astensione collettiva dalle udienze che si sostanzia in una forma di abuso del diritto.

Prima di esaminare specificamente gli aspetti di non manifesta infondatezza della questione si osserva come il dibattimento nel processo accusatorio non si fonda solo sul principio di parità delle parti ma anche su quello di responsabilità per le scelte compiute, essendo rimessa la stessa scelta del rito alla volontà delle parti e (a decorrere dalla prossima entrata in vigore della riforma del rito processuale innanzi al giudice monocratico) con riferimento al giudizio abbreviato alla volontà del solo imputato.

Il processo, peraltro, conosce ipotesi di giudizi di merito dove la presenza del difensore è meramente facoltativa, come nel caso dell'art. 447 c.p.p. nel quale il giudice valuta le prove e decide sulla responsabilità dell'imputato anche in assenza del difensore che non compaia o si rifiuti di prendere parte all'udienza.

L'impostazione ibrida del codice in tal caso emerge ancor maggiormente se si considera che nel giudizio di merito di primo grado di cui all'art. 447 c.p.p. l'udienza si svolge in assenza di pubblico (e quindi con minori garanzie), mentre il caso — sostanzialmente identico — nel quale le parti chiedano l'applicazione della pena in dibattimento ai sensi dell'art. 446 comma 1 c.p.p. prevede l'obbligatoria presenza del difensore, con impossibilità di procedere a giudizio in per ipotesi come quella di cui si discute di astensione collettiva a «catena» dei difensori, anche se di per sé l'udienza pubblica garantisce maggiormente l'imputato.

L'irragionevolezza dell'obbligatoria presenza in dibattimento del difensore dell'imputato emerge ancor maggiormente se si considera che anche nelle ipotesi sopra richiamate dei procedimenti *de libertate* e dell'udienza dibattimentale pubblica innanzi alla Corte suprema di cassazione la presenza del difensore è facoltativa.

È evidente che il dibattimento di primo grado ha funzioni solo parzialmente comparabili con i predetti procedimenti ma ciò dimostra soltanto la maggiore irrazionalità delle scelte legislative, perché i procedimenti *de libertate* ed il giudizio di legittimità hanno frequentemente maggiore rilevanza del giudizio di merito, poiché nei primi si discute con immediatezza della libertà dell'imputato e nel secondo si adotta la decisione definitiva sul processo.

Ulteriore profilo di illegittimità delle disposizioni va ravvisata nel contrasto delle norme impugnate con gli artt. 10, 76 e 77 Cost. in relazione al mancato adeguamento degli istituti del codice ai principi internazionali in materia di giusto processo come enucleati dagli artt. 6 e 17 della menzionata Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamati anche dalla prima parte dell'art. 21 del c.p.p.

Impedire la celebrazione del dibattimento anche in casi quali quello in esame significa non soltanto non garantire la ragionevole durata del processo, ma sancire la possibilità istituzionale dell'abuso del diritto di associazione e manifestazione del pensiero attuata mediante le astensioni collettive «a catena» in violazione di disposizioni di pari rango costituzionale quali quelle che attraverso l'esercizio della giurisdizione tutelano la sicurezza e l'ordine della civile convivenza.

Una diversa conclusione potrebbe condurre a ritenere che qualora l'intero ceto forense, in violazione dei provvedimenti giudiziali che impongono la partecipazione al giudizio, si rifiutasse di partecipare alle udienze dibattimentali per ciò solo queste non dovrebbero avere luogo, consentendosi in pratica un'eversione dell'ordinamento costituzionale tanto più grave non solo perché priva di sanzioni di diritto sostanziale ma anche — circostanza ancor più grave — di strumenti processuali per porvi rimedio.

Lo stesso legislatore, peraltro, è ben consapevole della possibilità di un uso strumentale degli istituti processuali poiché all'art. 182 vieta di dedurre le nullità di cui agli artt. 180 e 181 alle parti che vi hanno dato o hanno concorso a darvi causa.

La norma non si riferisce all'ultima parte dell'art. 179 c.p.p., che sanziona con nullità assoluta e insanabile la violazione delle norme relative all'assistenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, proprio sulla base di una interpretazione non condivisibile dell'art. 24 Cost. che — come chiarito — vuole solo che all'imputato sia garantita l'effettiva possibilità di difendersi ma non impone la obbligatoria presenza del difensore.

Ciò è tanto più vero per il dibattimento che si sostanzia in un'udienza pubblica nella quale l'imputato ha piena conoscenza dell'accusa rivoltagli e degli atti processuali compiuti ed ha egli stesso la possibilità di non comparire restando contumace.

Il senso dell'obbligatoria presenza del difensore nel processo inquisitorio, infatti, era quello di assicurare un formale limite agli esorbitanti poteri dell'accusa garantendo che fosse comunque partecipe degli atti il difensore munito, a ben vedere, più di mere facoltà oratorie che di effettivi poteri processuali.

Orbene, una volta che nel giudizio dibattimentale è garantita l'assoluta parità delle parti nei rispettivi ruoli e il diritto alla prova è pieno anche per la difesa, non possono ritenersi conformi a giustizia le norme che, sbilanciando tale assetto, consentano il differimento *sine die* del dibattimento per l'impossibilità di reperire i difensori disponibili ad esercitare i doveri e i poteri che la stessa legge gli impone anche quando il rifiuto di partecipare al giudizio derivi dall'abuso indicato dei diritti di associazione e manifestazione del pensiero e passi per la violazione dell'ordinanza del giudice che respinga la richiesta di cui all'art. 486 comma 5 c.p.p. e nomini il sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.c.

Tale situazione, consacrata dalle norme delle quali si rileva l'incostituzionalità, raggiunge l'apice del paradosso e produce effetti umilianti per l'ordinamento di uno Stato democratico quando provoca di per sé o concorre in maniera rilevante a provocare la prescrizione del reato.

In tale caso la collettiva astensione in elusione dei provvedimenti giurisdizionali provoca il sorprendente risultato — nonostante i proclamati intenti di giustizia e di azione nell'interesse della collettività — di punire ulteriormente gli imputati riconosciuti innocenti all'esito del processo per la maggiore durata di quest'ultimo (che come ricorda autorevolissima dottrina spesso è di per sé una sanzione) e di premiare gli imputati riconosciuti colpevoli nei cui confronti altro non può farsi se non dichiarare estinto il reato per prescrizione.

Non può ritenersi conforme agli artt. 10, 76 e 77 della Costituzione in relazione ai più volte menzionati artt. 6 e 17 della convenzione europea dei diritti dell'uomo il combinato disposto degli artt. 97 comma 4, 105 comma 5 e 484 comma 2 c.p.p., nella parte in cui prevedono l'impossibilità di proseguire il dibattimento in assenza del difensore anche quando ciò derivi dalla violazione collettiva dei difensori reperibili del provvedimento con il quale il giudice li nomina sostituti del difensore non illegittimamente impedito a partecipare al dibattimento, abusando in tal modo dei diritti di associazione e di manifestazione del pensiero.

Ulteriori profili di incostituzionalità derivano dalla violazione degli artt. 101 e 112 della Costituzione poiché tale condotta, consentita dalle norme impugnate contrasta con il principio di soggezione del giudice alla sola legge, in quanto rimette l'esercizio della giurisdizione e l'esecuzione dell'ordinanza dibattimentale alla mera volontà collettiva degli aderenti all'astensione ed impedisce l'esercizio dell'azione penale, provocando una stasi processuale virtualmente perenne e la cui rimozione è rimessa esclusivamente alla volontà dei partecipanti all'astensione.

Sebbene sia indubbia la rilevanza che la Costituzione attribuisce agli avvocati, poiché tra l'altro sono gli unici professionisti espressamente nominati come astrattamente qualificati per rivestire una molteplicità di incarichi istituzionali (membro del consiglio superiore della magistratura o della Corte di cassazione ad es.), non può ritenersi che l'importanza del ruolo rivestito renda di per sé processualmente possibile e priva di conseguenze ogni condotta.

Proprio l'attenzione particolare del costituente — invece — dovrebbe spingere gli interessati a svolgere i propri compiti professionali con particolare impegno e sempre nel superiore interesse della giustizia, fermo restando l'adempimento degli specifici vincoli derivanti dal rapporto con l'assistito.

La condotta tenuta collettivamente in violazione dei provvedimenti giurisdizionali non si pone, però, soltanto in contrasto con tali specifici e superiori doveri ma impedisce direttamente l'esercizio dei poteri giurisdizionali dell'autorità giudiziaria requirente, alla quale è impedito di procedere, e giudicante, alla quale è impedito di decidere, con un ostacolo alla giustizia che non trova riscontro nell'operato di alcuna altra categoria professionale e che è significativamente e deliberatamente ignorato dal legislatore ordinario, nonostante la notorietà pluridecennale del problema e i pressanti inviti di intervento rivolti dalla stessa Corte costituzionale che, come già affermato, è rimasta reiteratamente inascoltata.

Non è conforme agli artt. 101 e 112 Cost., pertanto, la legge che consente condotte tali da rimettere ad esse stesse la possibilità di determinare l'operato dell'autorità giudiziaria provocando stasi processuali che non possono trovare soluzioni diverse dallo spontaneo recesso di quanti vi hanno dato volontariamente causa.

Conclusivamente, nel ribadire i rilevati profili di incostituzionalità, si precisa ulteriormente che la dedotta illegittimità costituzionale è relativa solo ed esclusivamente ai casi in cui sia impossibile l'utile applicazione degli artt. 97 comma 4 e 484 c.p.p. per collettiva, concorde e volontaria decisione di tutti i designati immediatamente reperibili di assumere e svolgere l'ufficio conferito adducendo quale impedimento — ritenuto di volta in volta illegittimo — l'adesione all'astensione dalle udienze.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 della Costituzione del combinato disposto degli artt. 97 comma 4, 105 comma 5 e 484 c.p.p. nella parte in cui non consentono la prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall'autorità giudiziaria rifiutino senza legittimo impedimento di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486 comma 5 c.p.p.;

Sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Latina, addì 20 dicembre 1999

Il giudice del dibattimento: MORGIGNI

N. 131

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1999 dal tribunale di Latina
nel procedimento penale a carico di Rotondi Patrizia*

Avvocato e procuratore - Astensione collettiva dall'attività giudiziaria - Nomina degli aventi titolo all'iscrizione all'albo degli avvocati in sostituzione del difensore che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente impedito, qualora tutti gli iscritti agli albi degli avvocati immediatamente reperibili rifiutino senza legittimo motivo di assumere e svolgere le funzioni di sostituto - Esclusione - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sulla funzione giurisdizionale nonché sul principio di obbligatorietà dell'azione penale - Contrasto con i principi internazionali in materia di giusto processo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 171/1996.

- Cod. proc. pen. 1988, artt. 97 e 484; r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 1 e 26, convertito con modificazioni in legge 22 gennaio 1934, n. 36.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. n. R.G.P. a carico di Rotondi Patrizia, imp. del reato p. e p. dall'art. 20 della legge n. 47/1985;

Udite le parti;

Ritenuto in fatto

Il presente procedimento ha subito più rinvii a causa dell'astensione collettiva dei difensori dalle udienze che (preceduta da altra indetta per il mese di maggio 1999) si protrae ininterrottamente dal luglio 1999 ed è destinata a durare — salvo proroghe — fino al 10 marzo 2000.

Lo stato di agitazione, determinato dalla mancata copertura integrale dei magistrati di questo tribunale e comunque dall'insufficienza dell'organico astrattamente previsto, è stato invocato dal difensore dell'imputato reiteratamente come legittimo motivo di impedimento a partecipare al dibattimento e comunque come causa di rinvio del giudizio.

A seguito di rigetto delle richieste da parte del giudice per i motivi indicati nelle ordinanze dibattimentali in atti, ed in particolare per la palese irragionevolezza della durata dell'astensione proclamata (oltre nove mesi, allo stato) il difensore ha ribadito la propria volontà di non partecipare al dibattimento e tutti i sostituti immediatamente reperibili nominati ai sensi dell'art. 97, comma 4, del c.p.p. (cfr. elenco) hanno dichiarato anche essi di aderire all'astensione rifiutandosi di svolgere la funzione attribuitagli, nonostante l'evidente prossimità del termine prescrizione.

Si premette che profili sanzionatori delle condotte tenute collettivamente dagli appartenenti al foro esulano da quanto si rileva nel presente provvedimento, poiché la configurazione di illeciti disciplinari o penali non sposta i termini della questione, che è relativa esclusivamente agli strumenti processuali da adottare per consentire la celebrazione del giudizio, prescindendo da profili di illiceità del comportamento dei difensori.

Sotto tale profilo, peraltro, da un lato la stessa Corte costituzionale nella nota sent. n. 171/96 escludeva la configurabilità degli illeciti amministrativi previsti dalla legge, e dall'altro la giurisprudenza di questo ufficio escludeva la sussistenza di illeciti penali (ossia della fattispecie di cui all'art. 340 del c.p.), disponendo l'archiviazione dei procedimenti iniziati in fattispecie pregresse ed analoghe, nelle quali la condotta dei difensori non si limitava ad una mera adesione all'astensione ma si sostanziava in un persistente rifiuto di svolgere le funzioni di cui agli artt. 97, comma 4 e 486 del c.p.p. a seguito di ordinanza del giudice che respingeva la richiesta di rinvio per legittimo impedimento.

Nemmeno, inoltre, sarebbero ravvisabili illeciti disciplinari ai sensi degli artt. 105 del c.p.p. e 38 della legge n. 36/1934, come si può desumere dai verbali delle sedute del 20 luglio 1999 e del 21 settembre 1999 del locale consiglio dell'ordine forense, atti che sono autorevole elemento interpretativo per individuare orientativamente la eventuale giurisprudenza disciplinare dell'organo consiliare il quale — manifestando ampio sostegno alle iniziative adottate dall'associazione promotrice delle astensioni e denominata assemblea generale degli avvocati di Latina — ha mostrato di non ritenere sussistenti profili di illiceità disciplinare nelle condotte poste in essere dagli iscritti agli albi.

Si ribadisce, comunque, che la configurabilità di illeciti di tipo amministrativo, penale o disciplinare, non incide sulla questione che è relativa solo alla mancanza di strumenti processuali per proseguire il giudizio ed alla successiva stasi procedimentale destinata a protrarsi per periodi sostanzialmente indefiniti, poiché *nemo ad factum cogi potest* nonostante ogni ipotetica sanzione all'omissione perpetrata.

Prima di affrontare il merito della questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate, si precisa ulteriormente che i comportamenti dedotti consistono nel rifiuto «a catena» da parte dei difensori immediatamente reperibili nello svolgere le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, del c.p.p.

Tale circostanza si è ripetuta con riferimento a tutti i difensori immediatamente e concretamente reperibili da parte del giudice (facendo uso di ogni diligenza) e per tutte le udienze di rinvio, costringendo sostanzialmente l'organo giudicante a differire di volta in volta la trattazione del giudizio per la materiale impossibilità di procedervi in assenza di disponibilità di tutti i difensori tenuti a svolgere le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, del c.p.p. ad adempiere l'ufficio conferitogli, a causa della loro manifestata e ribadita adesione alla predetta astensione collettiva dalla partecipazione alle udienze.

Tali fatti, inoltre, sono relativi praticamente a tutti i giudizi penali pendenti innanzi agli organi giudiziari siti nel circondario di Latina ed in particolare a tutti i processi assegnati a questo giudice.

In relazione al concetto di immediata reperibilità di cui all'art. 97, comma 4, del c.p.p., è evidente che il legislatore ha voluto imporre l'altrettanto immediata prosecuzione dell'udienza nei casi in cui occorreva la presenza di un difensore e il titolare dell'ufficio era assente.

L'immediata reperibilità, perciò, svincola il giudice dai criteri di scelta, ulteriormente restrittivi rispetto alla sola iscrizione ad un albo degli avvocati, previsti dall'art. 29 disp. att. c.p.p. poiché la scelta va ovviamente estesa non solo ai reperibili di turno indicati negli elenchi e nelle tabelle predisposte, ma in tutti i difensori concretamente ed effettivamente reperibili da parte dell'autorità.

Il requisito dell'immediatezza va interpretato nel senso che le ricerche, dovendo consentire la prosecuzione dell'udienza, non possono essere estese a tutti gli iscritti agli albi degli avvocati esercenti la professione, perché la scelta deve essere effettuata al momento tra i presenti (o i raggiungibili con comunicazione mediante cancelleria che possano prontamente essere presenti), non potendosi ritenere che il giudice sia tenuto ad interpellare tutti gli avvocati astrattamente nominabili prima di rilevare la concreta impossibilità di immediata prosecuzione dell'udienza.

Si precisa, peraltro, che praticamente tutti gli iscritti ad albi diversi da quello del locale ordine forense di volta in volta nominati ai sensi dell'art. 97, comma 4, del c.p.p. hanno aderito «per solidarietà» all'astensione, vanificando in tal modo la possibilità di ricorrere ad apporti forensi «esterni» per proseguire i procedimenti.

Considerato in diritto

La situazione venutasi a creare è causata dalla mancanza di norme che disciplinino le procedure e misure consequenziali alla violazione dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificato dalla sentenza n. 171/1996 della Corte costituzionale, relativamente ai casi in cui le modalità attuative dell'astensione, per l'assoluta generalità delle adesioni e la mancanza di durata ragionevole del periodo di durata, rendano di fatto impossibile l'esercizio della giurisdizione anche qualora il giudice respinga la richiesta di rinvio, nomini un sostituto al difensore astenutosi e disponga procedersi oltre senza che ciò si verifichi per la successiva astensione «a catena» di tutti i difensori designati.

Nella nota pronuncia citata la Corte costituzionale ritenne che l'astensione degli avvocati da ogni attività defensionale non rientrava compiutamente, per la sua morfologia, nei meccanismi procedurali previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge n. 146, e lasciò al legislatore il compito di definire in modo organico le misure atte a realizzare l'equilibrata tutela dei beni coinvolti, essendole preclusa l'individuazione nel dettaglio delle soluzioni.

Tale decisione, peraltro, evidenziava di per sé reiteratamente la necessità di impedire casi quali quello oggi sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, ossia la assoluta impossibilità di trattare il dibattimento per periodi di tempo di durata tale da risultare *ictu oculi* irragionevoli, sia se raffrontati con i periodi di astensione dalle prestazioni lavorative in altri settori dei servizi pubblici essenziali (quali la sanità, la protezione civile, l'ordine e la sicurezza e i trasporti), sia se paragonati alla durata media di astensioni dall'attività lavorativa nello specifico settore della giustizia, come per gli scioperi del personale amministrativo giudiziario (che non risulta abbiano mai avuto durate eccedenti la settimana).

Non è necessario profondersi in particolari osservazioni per giustificare l'asserzione che la paralisi determinata costituisce una forma sostanziale di diniego di giustizia e aggrava i problemi che vorrebbe risolvere (ossia l'eccessiva durata dei procedimenti per la mancanza dei magistrati asseritamente reputati necessari), divenendo essa stessa ulteriore motivo di allungamento dei tempi ordinari alla trattazione dei procedimenti, perché nel presente giudizio tutti i rinvii del dibattimento (salvo il primo) sono stati determinati esclusivamente dall'astensione dei difensori dalle udienze.

La causa determinante del blocco dell'attività giudiziaria, per le modalità attuative dell'astensione, va individuata nell'obbligo per il giudice di nominare quale sostituto del difensore di udienza esclusivamente un iscritto agli albi professionali degli avvocati anziché una persona avente titolo all'iscrizione, anche nei casi in cui sia materialmente impossibile di avvalersi di un iscritto agli albi per l'adesione di tutti i soggetti reperiti (anche con diligenti e prolungate ricerche), inclusi gli iscritti ad albi professionali diversi da quello locale che aderiscono all'astensione per solidarietà e non prendono parte comunque all'attività processuale.

Per i predetti motivi la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme che si indicheranno è evidente, non potendosi procedere per un periodo di tempo potenzialmente illimitato al giudizio in assenza di difensore, poiché l'astensione è stata più volte prorogata (il 18 settembre ed il 27 novembre 1999) ed è suscettibile di ulteriori proroghe legate essenzialmente allo stato dell'organico dei magistrati di questo tribunale, ritenuto comunque insufficiente, con la conseguenza che anche provvedimenti di totale copertura della pianta organica potrebbero essere non ritenuti idonei dagli avvocati per revocare o non prorogare l'agitazione proclamata.

La rilevanza della questione va ribadita con riferimento alla materiale ed assoluta impossibilità di trattare il giudizio nonostante l'applicazione delle norme che prevedono la nomina del sostituto del difensore astenutosi dal partecipare all'udienza, per la totale adesione di tutti gli interpellati reperiti con ogni possibile sforzo organizzativo, nonché per il reiterarsi di detta situazione con riferimento a tutte le udienze trattate (la circostanza è comune praticamente a tutti gli altri procedimenti pendenti innanzi all'ufficio sui quali si provvede separatamente per non trasferire l'integrale carico di lavoro del tribunale alla Corte costituzionale).

Il disposto degli artt. 97 e del 484 del c.p.p. in relazione agli artt. 1 e 26 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, presenta sul punto profili di illegittimità costituzionale che non sono manifestamente infondati in relazione alla parte in cui non consentono la nomina degli aventi titolo all'iscrizione all'albo degli avvocati, anche se non effettivamente iscritti, a sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente impedito, qualora tutti gli iscritti agli albi degli avvocati immediatamente reperibili rifiutino senza legittimo motivo di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente impedito.

Il primo profilo di illegittimità costituzionale che si deduce è la violazione degli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione come interpretati dalla costante giurisprudenza della Corte, ossia la violazione dei principi di ragionevolezza, di adeguamento alle norme internazionali e del rispetto del diritto di agire e difendersi in un giudizio dalla ragionevole durata che il legislatore è tenuto a osservare comunque nel disciplinare le materie nelle quali interviene, anche quando l'irragionevolezza delle norme derivi dalla prolungata inerzia dello stesso legislatore che, nel caso di specie, ad oltre tre anni di distanza dalla citata sentenza n. 171/1996 della Corte costituzionale, ha ommesso ogni intervento nella materia relativa alla disciplina delle procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificato dalla detta sentenza.

La questione, peraltro, non è relativa agli artt. 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge n. 146/1990 sui quali la Corte costituzionale ha già dichiarato di non potere intervenire, perché nel processo penale le norme che devono garantire l'osservanza degli obblighi predetti sono diverse, ossia necessariamente quelle processuali ed ordinamentali che regolano la partecipazione del difensore alle udienze e disciplinano i requisiti per la scelta e nomina da parte dell'ufficio del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Il giudice ritiene che, in linea di principio ed anche alla luce dell'imminente formale recepimento nell'art. 111 della Costituzione dei principi del c.d. «giusto processo» (peraltro già costituzionalizzati attraverso l'art. 10 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 — i cui principi erano inoltre implicitamente contenuti nell'art. 24 della Costituzione), non sia ragionevole di per sé, né conforme ai principi del processo accusatorio, l'obbligo della presenza del difensore alle udienze dibattimentali nei casi in cui l'assenza derivi dalla volontaria scelta di tutti gli appartenenti alla classe forense di non adempiere il loro ufficio.

Ciò che la legge deve riconoscere è l'effettiva possibilità di difendersi in giudizio, il che non necessariamente presuppone che l'unico strumento sia l'obbligatoria presenza del difensore (anche nel nostro ordinamento, peraltro, nei delicati procedimenti *de libertate* come quello di cui all'art. 309 del c.p.p. e nello stesso dibattimento pubblico davanti alla Corte suprema di cassazione la presenza del difensore è facoltativa).

Anche a ritenere, tuttavia, che la presenza del difensore nel dibattimento di merito sia ancora scelta costituzionalmente imposta si avverte con impellenza ancora maggiore la necessità di disciplinare i casi di vero e proprio abuso del diritto (già espressamente menzionato dall'art. 17 della predetta e costituzionalizzata Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché implicitamente riconosciuto come illecito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 22 ottobre 1996, n. 353), quali quelli in cui l'ordine forense interpreti gli artt. 18 e 21 della Costituzione come contenenti il diritto di dedicarsi ad una attività — astensione collettiva dalle udienze — con modalità tali da comportare la sospensione dei diritti riconosciuti dall'art. 24 della Costituzione o una limitazione di tali diritti maggiore di quella prevista.

Non è ragionevole, perciò, che il legislatore da un lato imponga la presenza come difensore necessariamente di un iscritto agli albi degli avvocati e dall'altro non preveda alcuno strumento normativo processuale e ordinamentale per risolvere i casi in cui tutti i legittimati materialmente reperibili per lo svolgimento dell'attività difensiva necessitata si rifiutino di svolgere l'ufficio difensivo conferito, adducendo di aderire ad un'astensione collettiva dalle udienze che si sostanzia in una forma di abuso del diritto.

L'irrazionalità va ravvisata in particolare negli artt. 1 e 26 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni nella parte in cui impongono anche nei casi quali quello in esame di nominare il difensore scegliendolo tra gli iscritti agli albi degli avvocati anziché tra gli aventi titolo all'iscrizione, non consentendo di derogare al requisito dell'effettiva iscrizione anche nei casi in cui sussistano tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività difensiva con eccezione della sola mera formale iscrizione all'albo professionale.

Si precisa, inoltre, che l'irrazionalità normativa consiste proprio nell'omessa previsione di circostanze che possono imporre il ricorso alle funzioni degli aventi titolo all'iscrizione agli albi per tutelare il rispetto di diritti che la stessa Corte costituzionale ha definito prevalenti rispetto a quelli fatti valere con l'astensione collettiva dalle udienze nella citata sentenza n. 171/1996 e che ciò è ulteriormente dimostrato dalla natura esclusivamente ricognitiva della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo da parte dell'organo amministrativo che provvede a tale adempimento.

La verifica delle condizioni legittimanti l'iscrizione all'albo può, quindi, essere eseguita anche dall'autorità giudiziaria procedente nei casi in cui sia necessario garantire all'imputato, ai limitati fini di cui all'art. 97, comma 4, del c.p.p., un difensore scegliendolo tra i soggetti che la stessa legge prevede come tecnicamente qualificati per svolgere tale compito nell'impossibilità di reperire altri soggetti idonei, poiché l'unica differenza tra l'iscritto e l'avente titolo all'iscrizione non sta nei requisiti di competenza ma nel solo dato formale dell'iscrizione (salve ovviamente le incompatibilità processuali ed ordinamentali relative ai singoli procedimenti).

Si precisa che l'art. 26 della legge n. 36/1934, prevede un ampio numero di soggetti in possesso di qualificata preparazione giuridica (avvocati dello Stato, magistrati ordinari, militari, amministrativi, professori universitari di diritto, magistrati onorari) tra i quali operare la scelta, con la conseguenza che sarebbe garantita la possibilità di evitare la paralisi totale dell'ufficio giudiziario anche qualora, come nel caso in esame, tutti gli iscritti agli albi effettivamente interpellabili aderiscano all'astensione.

Peraltro il profilo del mancato adeguamento ai trattati è ancora più evidente ove si consideri che gli artt. 59 e seguenti del Trattato CEE e l'art. 4, comma 1 della direttiva 77/249/CEE escludono espressamente l'iscrizione ad un albo quale requisito per l'esercizio della professione legale.

Altro profilo di illegittimità costituzionale del combinato disposto delle norme denunciate attiene alla violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione per violazione dell'art. 2 della direttiva n. 105) da parte del legislatore delegato che nella disciplina degli artt. 97 e 484 del c.p.p. non ha previsto criteri che garantiscano l'effettività della difesa di ufficio, sotto il profilo della necessità di impedire una stasi processuale per l'impossibilità di reperire sostituti di ufficio del difensore astenuto, imponendone la scelta esclusivamente tra i soggetti iscritti negli appositi albi e tabelle.

Parimenti violata è la prima direttiva dell'art. 2 della legge delegata citata nella parte in cui il legislatore delegato non ha adeguato al principio di cui all'art. 17 della menzionata Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'istituto della sostituzione del difensore che abusi del diritto di associazione e manifestazione del pensiero comprimendo il diritto alla ragionevole durata del processo, poiché ha imposto di scegliere in ogni caso il sostituto tra un iscritto agli albi anziché in un avente titolo, come sopra precisato, cioè all'interno della stessa organizzazione che da causa all'abuso del diritto.

Risultano violati gli artt. 2, n. 104 e 6 della legge delegata citata nella parte in cui il legislatore delegato, disciplinando l'istituto della sostituzione del difensore che non prenda parte all'udienza ha ommesso di prevedere forme di sostituzione che prescindano dall'effettiva iscrizione agli albi, non adeguando, perciò, il contenuto degli artt. 97 e 105 a quanto previsto dall'art. 38 della legge n. 36/1934 che, richiamando espressamente gli artt. 130,

131 e 132 del c.p.p. previgente nel testo originario, consentiva — tra l'altro — il ricorso alla nomina a sostituti del difensore che non partecipava all'udienza individuando anche alcune categorie di magistrati onorari tra i designabili all'ufficio di sostituto.

Il citato art. 38 ord. for. — tuttora vigente — fa salve espressamente le menzionate disposizioni del c.p.p. previgente nel loro testo originario, ma il legislatore delegato ha eluso la delega che gli imponeva di adeguare gli istituti processuali preesistenti, poiché a fronte di un processo che (almeno per il rito pretorile) non conosceva stasi determinate da fattori esterni agli organi giurisdizionali, ha disciplinato un modello di procedimento che non può proseguire per periodi indeterminati a causa dell'assenza di previsione di strumenti alternativi in casi quali quello in esame.

Le norme impugnate, peraltro, contrastano anche con gli artt. 101 e 112 della Costituzione poiché assoggettano il giudice nell'esercizio della giurisdizione alle scelte determinate non dalla legge ma da fattori contingenti e da organi esterni all'amministrazione della giustizia e paralizzano — di fatto — l'esercizio dell'azione penale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 1/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 97 e 484 del c.p.p. nonché degli artt. 1 e 26 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte in cui non consentono la nomina degli aventi titolo all'iscrizione all'albo degli avvocati a sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente impedito, qualora tutti gli iscritti agli albi degli avvocati immediatamente reperibili rifiutino senza legittimo motivo di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente impedito in violazione degli artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Latina, addì 17 dicembre 1999.

Il giudice del dibattimento: MORGIGNI

00C0265

N. 132

*Ordinanza emessa il 22 dicembre 1999 dal tribunale di Rovigo
nel procedimento civile vertente tra Quaglio Gianfranco e comune di Lussò ed altra*

Enti locali - Spese dei comuni, delle province e delle comunità montane - Mancata regolarizzazione, nei termini prescritti, dell'ordinazione dei lavori di somma urgenza disposti da amministratori o funzionari - Novazione soggettiva, a carico di questi ultimi, dell'obbligazione verso i fornitori - Applicabilità di tale conseguenza pur se la mancata regolarizzazione sia dipesa da fatti sopravvenuti (in specie, scioglimento del Consiglio comunale) estranei alla volontà dell'amministratore o funzionario - Irragionevole assimilazione dei casi di forza maggiore a quelli di colpa dei dipendenti dell'amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, comma 4, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 23, sostituito dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 495 R.G.A.C. anno 1999 promossa da Gianfranco Quaglio rappresentato e difeso per procura in calce alla copia notificata all'atto di chiamata nella causa di primo grado dall'avv. Pier Ermanno Pavanello ed elett. dom. presso il suo studio in Lendinara (Rovigo) Condominio Sant'Anna via U. Saba 2, appellante;

Contro comune di Lusia, in persona del sindaco *pro-tempore* rappresentato e difeso, giusta delibera della giunta comunale n. 57 del 24 giugno 1999, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Gianni Balzan ed elett. dom. presso il suo studio in Rovigo corso del Popolo n. 161; e Gefin Rovigo S.r.l. con sede in Rovigo, in persona del legale rappresentate Renato Maria Cesca, rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Anna Elisa Avezzù Pignatelli ed elett. dom. presso il suo studio in Rovigo via Verdi n. 1/c appellati;

O S S E R V A

1. — Con decreto 3 aprile 1996 il Pretore di Rovigo sezione distaccata di Lendinara ingiungeva al comune di Lusia di pagare alla Gefin Rovigo S.r.l. la somma di L. 9.282.000 quale compenso per la sostituzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento della scuola elementare di Lusia.

Proponeva opposizione l'ingiunto, con atto di citazione notificato il 28 maggio 1996, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva postò che, in mancanza di deliberazione autorizzativa, l'obbligazione gravava per il disposto dell'art. 23 comma 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144, direttamente sull'amministratore o funzionario che aveva consentito la fornitura.

Resisteva l'opposta invocando il principio dell'affidamento per essere stata incaricata dei lavori dal sindaco; deducendo in via subordinata che la somma le era comunque dovuta dal comune per essersi indebitamente arricchito utilizzando la caldaia; e chiedendo in via ancora più subordinata di essere autorizzata a chiamare in causa il sindaco Gianfranco Quaglio.

Chiamata a cui provvedeva, previa autorizzazione del pretore, con atto notificato il 24 settembre 1996. Il Quaglio, costituitosi in giudizio, opponeva che aveva incaricato dei lavori urgenti la Gefin in quanto concessionaria del servizio di gestione del calore degli impianti di proprietà del comune, il quale doveva comunque rispondere per aver fatto propria l'opera.

Con sentenza 10 luglio 1998 il pretore revocava il decreto ingiuntivo; dichiarava improprio la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dalla Gefin trattandosi di azione a questa spettante in via surrogatoria *ex* art. 2900 c.c. nel solo caso in cui il patrimonio dell'unico obbligato Quaglio non avesse offerto adeguata garanzia; e condannava pertanto quest'ultimo a pagare alla Gefin la somma richiesta.

Proponeva rituale appello davanti a questo tribunale il Quaglio, con atto di citazione notificato il 27 aprile 1999, deducendo che egli non aveva potuto provvedere alla regolarizzazione della spesa nei termini prescritti solo perchè proprio lo stesso giorno il consiglio comunale era stato sciolto ed era stato nominato un commissario prefettizio; conseguentemente eccepiva in via preliminare l'illegittimità costituzionale del comma 4 del citato art. 23 nella parte in cui impone la costituzione del rapporto obbligatorio tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura in ogni caso, ed in particolare anche quanto per il secondo la regolarizzazione sia divenuta impossibile *per factum principis*.

Gli appellati comune di Lusia e soc. Gefin chiedevano la conferma della decisione impugnata. Il tribunale si riservava la decisione all'udienza del 24 settembre 1999 concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2 — L'art. 23 comma 3 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144, dispone che per le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa e l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare agli interessati; e che per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio.

Il comma 4 (successivamente riprodotto senza alterazioni dall'art. 35 comma 4 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) dispone poi che, nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione dei predetti obblighi, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentita la fornitura.

Trattasi di una novazione soggettiva disposta dalla legge, per effetto della quale titolare del rapporto obbligatorio non è più l'amministrazione pubblica ma il suo amministratore o funzionario. L'intento sanzionatorio della legge, tesa ad impedire abusi di spesa, è di tutta evidenza. La novazione è impostata dalla legge in ogni caso, senza eccezione alcuna, anche quando la spesa sia disposta in via d'urgenza. In tal caso l'amministratore o il funzionario deve provvedere, per evitare la sanzione, a regolarizzare la spesa nel termine perentorio di 30 giorni.

3 — Nel caso in esame la soc. Gefin, concessionaria del comune per la gestione degli impianti di riscaldamento, segnalò il 18 marzo 1993 all'amministrazione comunale che la caldaia dell'impianto termico delle scuole elementari si era rotta sicché si rendeva necessaria la sua sostituzione con una spesa preventiva di L. 3.800.000.

A seguito di tale segnalazione il sindaco, Gianfranco Quaglio, lo stesso giorno dispose con ordinanza la chiusura temporanea del plesso scolastico nei giorni 19 e 20 incaricò, con ordine di servizio scritto e regolarmente protocollato, la Gefin di «provvedere all'immediato ripristino della struttura al fine di garantire il necessario funzionamento dell'impianto come da descrizione dettagliata dell'offerta preventivo», invitandola a presentare «ad avvenuto adempimento degli obblighi di legge... regolare fattura per il pagamento di rito».

Senonché proprio con decreto in data 18 marzo, ma notificato al Quaglio il giorno successivo, il prefetto sospese il consiglio comunale e nominò un commissario per la provvisoria gestione del comune. Il sindaco non poté quindi curare nel prescritto termine di 30 giorni la regolarizzazione della spesa disposta in via d'urgenza. Da qui la sua personale responsabilità per il pagamento dei lavori ai sensi del quarto comma del suindicato art. 23.

4 — Il Quaglio deduce la illeggittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui questa prevede la responsabilità personale dell'amministratore anche nell'ipotesi in cui costui abbia disposto la spesa in via d'urgenza nell'esclusivo interesse pubblico e non abbia poi potuto provvedere alla sua regolarizzazione, benché accorto e diligente, solo perchè privato dei suoi poteri di amministratore per un fatto sopravvenuto e indipendente dalla sua volontà.

La norma infatti sarebbe infatti secondo l'appellante costituzionalmente illegittima sotto due profili:

1) irragionevolezza nel disporre la sanzione anche in presenza di caso fortuito o forza maggiore;

2) disparità di trattamento perchè viene riservato il medesimo regime giuridico sia per il caso di mancata regolarizzazione a causa di colpevole inattività, sia per il caso in cui la mancata regolarizzazione sia divenuta oggettivamente impossibile per motivi totalmente estranei alla volontà dell'amministratore.

5 — A giudizio del tribunale la sollevata questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata.

Rilevante in quanto, se la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, l'appellante potrebbe non essere più chiamato a rispondere personalmente per un'obbligazione contratta in nome e nell'esclusivo interesse del comune. Né rileva che egli possa rivalersi agendo per indebito arricchimento verso l'ente (Corte. cost. 24 ottobre 1995, n. 446). Invero tale azione né impedisce all'amministratore di essere chiamato ad un immediato sacrificio personale, né lo ristora compiutamente del sacrificio patito concedendogli l'art. 2041 c.c. di rivalersi solo nei limiti dell'arricchimento conseguito dal comune.

Non manifestamente infondata in quanto entrambi i profili di legittimità costituzionale dedotti dall'appellante appaiono meritevoli di attenzione. Basti rilevare che, se la norma ha natura sanzionatoria, non è ragionevole che la sanzione venga applicata anche a chi si sia correttamente comportato per soddisfare il pubblico interesse e non abbia potuto provvedere nel termine prescritto alla regolarizzazione contabile per forza maggiore e comunque solo perchè oggettivamente impedito da un fatto del tutto estraneo alla sua volontà.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e seg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 23 comma 4 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144, successivamente sostituito dall'art. 35 comma 4 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di non disparità di trattamento, nella parte in cui tale norma non esclude la novazione soggettiva a carico dell'amministratore o funzionario il quale, nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, non abbia potuto provvedere alla regolarizzazione della spesa entro il termine di 30 giorni per casi sopravvenuti di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla sua volontà;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Rovigo, 22 dicembre 1999.

Il presidente: BORDON

00C0266

N. 133

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Micali Pierino*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 461.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Rilevato che:

in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, in riferimento all'art. 3 Cost.;

l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna;

la legge predetta non prevede norme transitorie, che disciplinino i procedimenti penali già pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la nuova normativa vigente;

tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 461 c.p.p., venendosi a creare disparità di trattamento fra l'imputato che abbia formulato opposizione a decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed il cui procedimento penale fosse già pendente dinanzi al giudice del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa poiché ad ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facoltà gli è preclusa;

la predetta questione è rilevante e non manifestamente infondata, poiché dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza;

P. Q. M.

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione predetta;

Rinvia all'udienza del 25 maggio 2000, ore 9, dando avviso ai predetti.

Genova, addì 17 gennaio 2000.

Il giudice: DELLO PREITE

00C0267

N. 134

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Torselli Massimiliano*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 461.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Visto l'art. 448 c.p.p.;

Rilevato che:

in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha espresso parere contrario;

deve valutarsi se il dissenso predetto, basato sull'intempestività dell'istanza, sia o meno giustificato e pertanto se l'imputato debba essere giudicato o meno con rito ordinario;

l'art. 461 c.p.p., come modificato dalla legge Carotti, entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena in questa sede.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 133/2000).

00C0268

N. 135

*Ordinanza emessa il 10 gennaio 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Rosi Luca*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 461.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Visto l'art. 448 c.p.p.;

Rilevato che:

in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha espresso parere contrario;

deve valutarsi se il dissenso predetto, basato sull'intempestività dell'istanza, sia o meno giustificato e pertanto se l'imputato debba essere giudicato o meno con rito ordinario;

l'art. 461 c.p.p., come modificato dalla legge Carotti, entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena in questa sede.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 133/2000).

00C0269

N. 136

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Russo Luca*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 461.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Rilevato che:

in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, in riferimento all'art. 3 Cost.;

l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente infatti la proposizione dell'istanza di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 133/2000).

00C0270

N. 137

*Ordinanza emessa il 3 febbraio 2000 dal tribunale di Alba
nel procedimento penale a carico di Agosto Paola*

Processo penale - Richiesta di rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria - Procedimenti non ancora giunti alla fase dell'udienza preliminare o per i quali detta fase non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Esclusione - Disparità di trattamento degli imputati in ordine all'accesso al rito speciale in dipendenza della fase processuale alla data di entrata in vigore della legge menzionata - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza dell'imputata che ha chiesto di essere ammessa al rito abbreviato ex art. 223 d.lgs. n. 51/1998 ed ex art. 438 c.p.p. nel testo introdotto dall'art. 27 legge n. 479/1999 e che peraltro ha subordinato l'istanza ad integrazione probatoria ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p. nuovo testo chiedendo che il tribunale proceda all'assunzione di dodici testi su circostanze espressamente capitolate;

Rilevato:

che l'istanza così come formulata è inammissibile in quanto la possibilità, prevista dall'art. 438 nuovo testo c.p.p. di subordinare la richiesta di rito abbreviato ad integrazione probatoria, non è contemplata dalla

disciplina del rito abbreviato prevista dall'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 applicabile ai procedimenti pendenti alla data di efficacia del decreto legislativo (e quindi al presente procedimento), già in fase processuale successiva alla pronuncia da parte del G.U.P. del provvedimento di rinvio a giudizio;

che nella specie l'art. 223 è stato modificato dall'art. 56 legge n. 479/1999, che ha escluso il requisito del consenso del p.m. alla richiesta del rito abbreviato, ma è rimasto immutato nella restante parte della disciplina e non prevede la possibilità dell'imputato di subordinare la richiesta di rito abbreviato all'esperienza di attività di integrazione probatoria;

che è ben possibile che il giudice possa, ai sensi dell'art. 223, comma 2, d.lgs. citato, indicare alle parti temi nuovi od incompleti e provvedere ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 c.p.p.;

che peraltro tale potere del giudice deve essere esercitato d'ufficio, dopo che sia stata ritenuta ammissibile l'istanza dell'imputato di ammissione al rito abbreviato, istanza che non può essere subordinata, in quanto la legge non lo prevede, ad integrazione probatoria;

che in conclusione, mentre nel nuovo rito abbreviato previsto per l'udienza preliminare l'imputato può condizionare l'istanza di ammissione ad integrazione probatoria, nel rito abbreviato previsto per i processi già pendenti e giunti alla fase dibattimentale può esservi integrazione probatoria, ma non su istanza di parte, e come conseguenza dell'esercizio dei poteri officiosi del giudice, dopo che già vi è stata la valutazione da parte del giudice della decidibilità del giudizio allo stato degli atti;

che pertanto in questo secondo tipo di procedimento l'attività probatoria viene disposta in un momento successivo, in quanto, ammesso l'imputato al rito abbreviato, emerge la necessità di effettuare ulteriore attività istruttoria;

Ritenuto:

che tale differente disciplina introduce un diverso regime per i procedimenti non ancora giunti alla fase dell'udienza preliminare o per i quali detta fase non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 e per i procedimenti già pervenuti alla fase dibattimentale, per i quali ancora può essere avanzata istanza ai sensi dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998;

che tale differente regime non appare giustificato da alcuna effettiva diversità nella situazione degli imputati nei due tipi di procedimenti, essendovi ugual interesse dell'imputato di accedere al rito abbreviato ed eventualmente di condizionarlo alla richiesta di integrazione probatoria;

che in ultima analisi per il mero dato fattuale che un procedimento sia pendente in una certa fase processuale prima o dopo una certa data, quella di entrata in vigore della legge n. 479/1999, viene introdotto un diverso regime in ordine all'accesso al rito speciale, con conseguente possibilità di riduzione della pena di un terzo e di subordinare l'accesso al rito all'integrazione probatoria;

Ritenuto:

che tale differente regime, non giustificato come si è detto, da alcuna concreta differenza nelle fattispecie oggetto di disciplina da parte degli articoli 223 d.lgs. n. 51/1998 e 438 nuovo testo c.p.p., appare contrastare con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 Cost. e con il diritto di difesa dell'imputato previsto dall'art. 24;

che ne deriva questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 nella parte in cui non prevede che l'imputato possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e che il giudice possa provvedere nelle forme previste dall'art. 438, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, nuovo testo c.p.p., per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.;

che la questione di legittimità costituzionale non appare, per quanto si è sopra esposto, manifestamente infondata;

che la questione è rilevante ai fini del decidere perché incide sulla valutazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al rito abbreviato nei termini in cui è stata formulata dall'imputata;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 nella parte in cui non prevede che l'imputato possa subordinare la richiesta di ammissione al rito abbreviato ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e che il giudice possa provvedere nelle forme previste dall'art. 438, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, nuovo testo c.p.p., per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Dispone che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in pubblica udienza all'imputato ed al Pubblico Ministero, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Alba, il 3 febbraio 2000.

Il presidente: PANZANI

00C0271

N. 138

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1999 dal giudice di pace di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Rossi Pietro e Del Duca Giuseppe ed altro*

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti a mezzo posta - Regime di recapito applicabile per gli atti giudiziari a seguito della sent. n. 346/1998 della Corte costituzionale - Mancata estensione agli «atti non giudiziari, ma presupposto necessario dell'azione giudiziaria» (nella specie, alla lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, diretta ad attivare la garanzia assicurativa per danni da circolazione stradale, ex art. 22, legge n. 990/1969) - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Premette in fatto quanto segue;

Con atto di citazione notificato il 6 aprile 1998 Rossi Pietro conveniva in giudizio Del Duca Giuseppe, quale proprietario dell'autocarro Fiat 616 tg. PR 358263 e Curcio Nicola, quale conducente dello stesso, per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del Curcio nel sinistro avvenuto in Napoli, alla via Piave, il giorno 9 ottobre 1997 alle ore 11,30 circa, tra la propria auto Mini Metro Austin Rover tg. BG A13752 ed il su indicato autocarro e, per l'effetto, sentir condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno riportato dalla propria auto Mini Metro, *ut supra*, nella misura di L.1.892.210 oltre interessi e svalutazione monetaria.

Il Rossi Pietro aveva provveduto, a mezzo lettera racc. a.r. n. 1685 del 21 novembre 1997, a mettere in mora il Del Duca, invitandolo, nel contempo, a rendere noto l'Ente assicuratore del proprio veicolo al fine di poter rivolgere ad esso Ente, ai sensi dell'art. 22 legge 990/1969 e successive modificazioni, richiesta di risarcimento per i danni subiti nel sinistro *de quo*.

Tale raccomandata, però, veniva restituita al mittente «per compiuta giacenza».

Il Rossi, pertanto, non avendo conosciuto il nome dell'Istituto assicuratore cui rivolgersi, adiva la Giustizia citando in giudizio il Del Duca insieme al conducente del veicolo danneggiante. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata a sentenza.

Osserva in diritto

Il convenuto Del Duca non è stato messo in condizione di comunicare l'Ente assicuratore che garantiva per la R.C.A. l'autocarro di sua proprietà, non essendo mai venuto in possesso della raccomandata a.r. del 21 novembre 1997, *ut supra*, rispedita al mittente «per compiuta giacenza».

Alla luce della sentenza n. 346/1998 di cotesta On.le Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, riconoscendo il «fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizioni di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto», appare evidente la disparità di trattamento riservata al destinatario della raccomandata spedita in ottemperanza all'art. 22 legge 990/1969, costituente, quindi, presupposto dell'azione processuale, ma soggetta, tuttavia, al normale recapito postale che prevede la restituzione al mittente «per compiuta giacenza».

Invero, la legge n. 890 del 20 novembre 1982 non è completa, non facendo rientrare nella sua applicazione anche gli atti che costituiscono presupposto dell'azione giudiziaria.

Orbene, tale raccomandata, pur non costituendo atto giudiziario, è un presupposto e condizione dell'azione processuale, ai sensi del richiamato art. 22 legge n. 990/1969 e, come tale, dovrebbe essere sottoposta allo stesso regime di recapito previsto per gli atti giudiziari, così come riformato dalla richiamata recente sentenza n. 346/1998 di cotesta On.le Corte costituzionale.

È evidente, nella specie, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, nonché la violazione del diritto alla difesa, affermato dall'art. 24 della Costituzione.

Si osserva, altresì, che l'applicazione della vigente normativa postale non consente all'assicurato, nel caso di ritorno al mittente della raccomandata «per compiuta giacenza», di avvalersi della propria copertura assicurativa, comunicandola tempestivamente.

In tal modo si viene a svuotare, inoltre, di contenuto la legge n. 990/1969 che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'Istituto assicurativo del danneggiante; col conseguente aumento del contenzioso civile, poichè l'assicurato sarà poi costretto ad un'azione di rivalsa dei confronti del proprio Ente assicurativo.

Pertanto, la sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 890 del 20 novembre 1982 è ammissibile e, nella specie, è anche rilevante; non prevedendo detta legge l'estensione della sua normativa agli atti non giudiziari, ma presupposto dell'azione giudiziaria, come la racc.ta di messa in mora con la richiesta al danneggiante del suo Ente assicuratore, *ex art.* 22 legge, n. 990/1969, con l'evidente violazione del principio di eguaglianza dei cittadini e del diritto alla difesa dei medesimi, sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge n.890 del 20 novembre 1982, laddove tale norma non prevede la sua estensione agli atti non giudiziari, ma presupposto necessario dell'azione giudiziaria, ut supra, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Dispone la sospensione della causa civile n. 20464/1998 R.G. tra Rossi Pietro/ Del Duca Giuseppe e Curcio Nicola;

Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la decisione nella sollevata questione di legittimità costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, il provvedimento di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'ordinanza, inoltre, va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 19 luglio 1999.

Il giudice di pace: DE ANGELIS

N. 139

Ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Catanzaro nel procedimento di sorveglianza nei confronti di D.S. E.

Pena - Pene detentive brevi - Sospensione dell'esecuzione, da parte del magistrato di sorveglianza, della pena della semidetenzione nei confronti del soggetto minorenne al momento della condanna e, sussistendo gli stessi presupposti previsti per la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, concessione al condannato del termine di trenta giorni per presentare istanza per misura alternativa alla semidetenzione - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto rispetto alla sospensione dell'esecuzione, da parte del pubblico ministero, di pene detentive brevi e all'istanza, per ottenere misure alternative alla detenzione - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e della tutela dei minori.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 656.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma 3, 31, comma 2.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Premesso che, con sentenza del 24 marzo 1999 del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, D.S. E., nato il 18 novembre 1976 a Lamezia Terme ed ivi residente in C.da Barbuto, veniva condannato alla sanzione della semidetenzione per mesi sei e alla multa di L. 200.000 in sostituzione della pena di mesi sei di reclusione e L. 200.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990;

che in sede di applicazione della predetta pena, la difesa del D.S., con istanza depositata in data 30 settembre 1999, ne chiedeva a questo giudice la sospensione dell'esecuzione in analogia a quanto previsto dall'art. 656 c.p.p., nuova formulazione, in tema di esecuzione di pene detentive brevi, sul presupposto della sostanziale equivalenza tra la pena detentiva e quella della semidetenzione;

che, iniziato il procedimento di sorveglianza, all'odierna udienza, comparando l'interessato, il P.M.M. e la difesa concludevano come in atti.

O S S E R V A

L'art. 656 c.p.p., così come rinovellato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, (c.d. Legge Simeone), in attuazione del principio dell'automaticità della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, dispone che se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre o in alcuni casi a quattro anni, il p.m. ne sospende l'esecuzione e che l'interessato, entro trenta giorni dalla consegna del relativo avviso, può presentare istanza di concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47 *ter* e 50 della legge n. 354/1975.

Analoga possibilità di sospensione della pena detentiva viene attribuita dal nuovo testo dell'art.47, quarto comma, della legge n. 375/1975 al Magistrato di Sorveglianza nel caso in cui l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale venga proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena.

In tale ipotesi il Magistrato di Sorveglianza può (e non deve) sospendere l'esecuzione della pena in corso quando siano offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga.

Non vi è dubbio che tale ultima fattispecie di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva presenta una natura diversa da quella precedente, non avendo lo stesso carattere di automaticità e presupponendo una pena detentiva già in corso di espiazione, nonché una valutazione sommaria di merito da parte del Magistrato di Sorveglianza circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Alla luce di tali premesse e scendendo nel merito della richiesta avanzata dalla difesa del D.S. di sospensione della pena sostitutiva della semidetenzione sul presupposto della sostanziale equivalenza tra la stessa e la pena detentiva, occorre rilevare come la Corte di cassazione, interpretando estensivamente le disposizioni di cui agli artt. 47 legge 354/1975 e 57 legge 689/1981, abbia in maniera costante ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale il condannato alla pena sostitutiva della semidetenzione.

Infatti, la Suprema Corte in diverse pronunce ha affermato che «l'affidamento in prova al Servizio Sociale, siccome compreso tra le misure alternative alla detenzione, trova applicazione anche con riguardo alla pena sostitutiva della semidetenzione, atteso che quest'ultima, ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è, per ogni effetto giuridico, equiparata alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostitutiva» (Cass. pen., sez. I, n. 2195 del 15 giugno 1992; ma vedi anche Cass. pen., sez. I, n. 1740 del 28 maggio 1996 e Cass. pen., sez. I, n. 524 del 6 marzo 1997).

In applicazione di detto principio si può agevolmente desumere che, se al condannato a semidetenzione è applicabile il beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, allo stesso può ritenersi applicabile, sia pure nel silenzio della legge e sempre che l'entità della pena lo consenta, anche l'istituto della sospensione della relativa esecuzione, posto che l'equiparazione ad ogni effetto giuridico ai sensi dell'art. 57 legge n. 689/1981 tra la semidetenzione e la corrispondente pena detentiva sostitutiva deve ritenersi operante anche su quest'ultimo piano.

Infatti, in virtù dello stesso art. 57, terzo comma, legge 689/1981, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione e inoltre la sospensione può qualificarsi come un effetto giuridico della condanna.

Tale ultima affermazione può a maggior ragione sostenersi alla luce del nuovo testo dell'art. 656 c.p.p., ove si consideri che la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve è effetto automatico della condanna definitiva in assenza di determinate condizioni ostative.

Ulteriore argomentazione a sostegno della sospensibilità automatica *ex art. 656 c.p.p.* dell'esecuzione della pena della semidetenzione per i condannati minorenni risiede nel testo dell'art. 67 della legge n. 689/1981 che la Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 22 aprile 1997, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

Per effetto di tale pronuncia è stata eliminata per i condannati minorenni la preclusione prevista dalla citata norma e consistente nella esclusione del beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale per i condannati in espiazione di pena detentiva derivante da conversione, quando la conversione stessa sia l'effetto della violazione di una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata.

L'esclusione della citata preclusione potrebbe determinare conseguenze aberranti nel caso in cui, non ritenendo sospensibile automaticamente l'esecuzione della pena della semidetenzione, il minore di età condannato a tale pena potrebbe per ipotesi violarne le prescrizioni, subire la conversione della stessa ai sensi dell'art. 66 legge 689/1981 nella corrispondente pena detentiva sostituita ed ottenere poi la sospensione automatica per l'effetto dell'art. 656 c.p.p., meccanismo questo che può definirsi perverso nella misura in cui, in definitiva, premia il condannato che viola le prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva.

Ma vi è di più: a sostegno della tesi di cui sopra, considerando che in concreto la pena della semidetenzione comporta l'internamento per una parte della giornata in una struttura carceraria, può richiamarsi il principio ispiratore e la finalità stessa della Legge Simeone, che tende a personalizzare il trattamento rieducativo e a limitare il ricorso alla carcerazione solo ai casi in cui è inevitabile, anche per ovviare all'attuale sovraffollamento delle strutture carcerarie.

Può richiamarsi, inoltre, il principio affermato più volte dalla Corte costituzionale che, anche nell'ultima pronuncia n. 436 del 22 novembre 1999, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 *quarter* della legge 354/1975 nella parte in cui si applica anche ai minori, ha ribadito che nei confronti di questi ultimi entrano in gioco i principi costituzionali di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, che sanciscono il fine rieducativo della pena e la loro protezione.

In definitiva, la stessa Giurisprudenza della Corte costituzionale (già nelle sentenze nn. 125/1992 e 109/1997) ha sempre censurato le norme dell'Ordinamento Penitenziario che introducono rigidi automatismi i quali compromettono le esigenze di individualizzazione e di flessibilità tipiche del trattamento rieducativo relativo ai minori, cercando di introdurre una disciplina differenziata «fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa le idoneità e la opportunità delle diverse misure per perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalità».

In quest'ottica sarebbe certamente contrario ai citati principi non considerare sospensibile automaticamente l'esecuzione della pena della semidetenzione applicata ai condannati minori di età.

Ebbene, seguendo questo ragionamento e tenuto conto del fatto che *ex art. 661 c.p.p.* organo dell'esecuzione nel procedimento di applicazione delle sanzioni sostitutive è il Magistrato di Sorveglianza e non il Pubblico Ministero, deve giudicarsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Magistrato di Sorveglianza possa, in sede di applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione al soggetto minorenne al momento della condanna, sussistendo gli stessi presupposti previsti

per la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, sospendere automaticamente l'esecuzione di tale sanzione, concedendo al condannato termine di trenta giorni per la presentazione di istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p., nella parte in cui prevede che il Magistrato di Sorveglianza possa, in sede di applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione al soggetto minorenni al momento della condanna, sussistendo gli stessi presupposti previsti per la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, sospendere automaticamente l'esecuzione di tale sanzione, concedendo al condannato termine di trenta giorni per la presentazione di istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al difensore, al P.M.M. sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Catanzaro, addì 12 gennaio 2000.

Il Magistrato di sorveglianza: LUZZO

00C0273

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gallilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherle, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Soglluzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via del Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Aizano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzini, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Caprigione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 1 5 0 0 0 *

L. 7.500